

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	246
GIUSTIZIA (II)	»	250
DIFESA (IV)	»	255
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	259
FINANZE (VI)	»	260
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	272
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	288
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	303
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	314
AFFARI SOCIALI (XII)	»	325
AGRICOLTURA (XIII)	»	328

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	334
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	335
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	336

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della I Commissione, Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 192/2014: proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri delle Commissioni IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunica inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 20 gennaio 2015, l'analisi tecnico-normativa relativa al disegno di legge in esame e che il documento verrà trasmesso per posta elettronica a tutti i componenti delle Commissioni.

Avverte, quindi, che sono state presentate circa 1.100 proposte emendative (*vedi allegato*) riferite al testo del decreto-legge n. 192 del 2014, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribui-

sce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame – in conformità con le valutazioni di ammissibilità svolte da questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative nonché con la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti « milleproroghe » « sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento » - fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni di rango legislativo ovvero emendamenti strettamente attinenti o consequenziali a disposizioni previste nel testo del decreto-legge.

Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano né proroghe di termini né disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Garofalo 1.2 e Capodicasa 1.96, che non recano disposizioni di proroga, ma estendono proroghe di deroghe per rapporti di lavoro a tempo determinato previste per le regioni a statuto speciale anche ad alcuni comuni;

Tancredi 1.4, che istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi urgenti nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Tancredi 1.5, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca a prorogare per il 2015 le convenzioni dell'ufficio scolastico provinciale di Palermo per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici;

Garofalo 1.3, che prevede la possibilità, per i comuni che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario, di ricorrere ai mutui della Cassa depositi e prestiti e di rinunciare alle risorse del Fondo di rotazione;

Vazio 1.12 e 1.13, che intervengono in materia di riduzione degli organici del personale delle province e delle città metropolitane;

Vazio 1.14 e Biasotti 1.50, che prevedono che le disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni si applichino anche ai fini della completa attuazione delle procedure di mobilità del personale delle province;

Vazio 1.15, Ciracì 1.34 e Biasotti 1.49, che intervengono in materia di eccedenze di personale nella pubblica amministrazione;

Censore 1.103, Fabbri 1.111, Paris 1.174, Russo 1.16, Misiani 1.94 e Invernizzi 1.173 che assoggettano le assunzioni previste dall'articolo 1, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 192 del 2014 alle procedure di mobilità del personale delle province;

Bargero 1.148, Paris 1.175, Invernizzi 1.172, Censore 1.102, Russo 1.17, Gasparini 1.112, Castricone 1.191, Misiani 1.95 e Marcon 1.180, volti a garantire l'applicazione dei requisiti vigenti prima della riforma pensionistica per il personale in sovrannumero delle province;

Causi 1.20, limitatamente al secondo e terzo periodo, che dettano una disciplina relativa all'organizzazione del personale delle Agenzie fiscali;

Faenzi 1.22, che integra la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato;

Faenzi 1.23, che destina, a titolo di anticipazione a premi e attività connessi con le corse dei cavalli, parte delle disponibilità già incassate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Guerra 1.24 che definisce le modalità con cui gli enti locali possono riportare agli anni successivi gli spazi assunzionali non utilizzati;

Battaglia 1.28, che disciplina gli incarichi di collaborazione nell’amministrazione scolastica;

Russo 1.30, che proroga il termine di validità della durata di graduatorie concorsuali non previsto da disposizioni di legge;

Biasotti 1.51, Vazio 1.82 e Ciracì 1.31, che intervengono sulla disciplina volta a ricollocare il personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato;

Ciracì 1.32 e Vazio 1.83, che intervengono sulla disciplina volta a ricollocare il personale in mobilità presso regioni ed enti locali;

Ciracì 1.33, che interviene sulla disciplina in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione;

Palese 1.35, che interviene sulle procedure di aggregazione delle società partecipate locali;

Catanoso 1.37, che prevede che la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 non si applichi al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

Catanoso 1.38, che trasferisce nei ruoli del ministero della salute il personale militare delle postazioni sanitarie di alcuni aeroporti;

Palese 1.39, Paola Bragantini 1.68, Fabbri 1.99, limitatamente alla lettera *b*), che intervengono sulla disciplina delle società a partecipazione mista pubblico-privata;

Palese 1.41 e Guerra 1.66, che, abrogando l’articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, sopprimono il divieto di assunzione per le pubbliche amministrazioni non in regola con i pagamenti;

Palese 1.42, Paola Bragantini 1.65, Fabbri 1.101, che intervengono sulla disciplina del lavoro accessorio svolto dai detenuti;

Palese 1.43, che interviene sulla disciplina in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione;

Palese 1.44, che interviene sulla disciplina in materia di spese per il personale e di limiti alle assunzioni nei piccoli comuni;

Palese 1.45 e Paola Bragantini 1.73, che recano un’interpretazione autentica di disposizioni concernenti l’utilizzo di specifiche risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni;

Palese 1.46 e Paola Bragantini 1.71, che, abrogando l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non prevedono più il divieto di assunzioni per le pubbliche amministrazioni che non ottemperino a specifici adempimenti;

Palese 1.47, che interviene sulla disciplina in materia di limiti assunzionali nei comuni;

Palese 1.48, Paola Bragantini 1.72 e Palese 1.03, che, abrogando l’articolo 3, commi 30, 31 e 32, della legge n. 244 del 2007, sopprimono l’obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche da parte di alcune pubbliche amministrazioni;

Bergamini 1.52, che interviene sulla disciplina in materia di standard tecnologici di apparecchiature elettroniche;

Palese 1.53, che interviene sulla disciplina della mobilità del personale tra settore pubblico e settore privato;

Palese 1.54 e 1.55, che intervengono sulla disciplina in materia di IVA;

Palese 1.56, che svincola dall'autorizzazione dell'Unione europea l'efficacia delle disposizioni che hanno introdotto il cosiddetto *split payment*, prevedendone conseguentemente l'applicazione già dal 1° gennaio 2015;

Guerra 1.57, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici;

Palese 1.59, che interviene sulle procedure di stabilizzazione del personale delle regioni;

Palese 1.60, che proroga i contratti a tempo determinato nelle regioni fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione;

Bonavitacola 1.61 e 1.62, che recano disposizioni in materia di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Fregolent 1.64, che applica anche alle province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno le disposizioni sulla proroga dei contratti a tempo determinato;

Paola Bragantini 1.74 e Palese 1.07, che intervengono sulla semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali;

Paola Bragantini 1.75, che prevede che il conteggio unitario della spesa di personale nei comuni costituisca non più un obbligo, ma una facoltà;

Amendola 1.76, che prevede la possibilità per il Ministero degli affari esteri, a partire dal 2015, di collocare fuori ruolo propri dipendenti;

Boccadutri 1.77, che reca, tra l'altro, una delega legislativa riguardante l'Autorità garante della *privacy*;

Lodolini 1.79 e Mariani 1.114, volti a prorogare i contratti di lavoro tempo determinato, previsti da un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, da parte delle regioni ai fini dell'attività di protezione civile fino all'espletamento di appositi concorsi;

Marantelli 1.86, che interviene sull'età per il collocamento a riposo dei militari;

Tidei 1.88 e Boccuzzi 1.93, che intervengono sulla disciplina in materia di facoltà assunzionali degli enti locali in relazione ai soggetti vincitori di concorsi;

Gnecchi 1.89 e Quaranta 1.181, che prorogano i contratti a tempo determinato del CNEL;

Capodicasa 1.97 e Lauricella 1.116, che intervengono sulla disciplina della mobilità nella P.A. riducendo il vincolo temporale di prima destinazione per i vincitori di concorsi;

Lauricella 1.115 e Bolognesi 1.198, che ampliano la possibilità di usufruire dell'istituto del trattenimento in servizio agli avvocati dello Stato;

Richetti 1.118, Ginato 1.166, e Famiglietti 1.04, che recano un'interpretazione autentica su quali siano le norme da applicare ai vincoli alla contrattazione collettiva integrativa;

Richetti 1.119 e Famiglietti 1.05, che intervengono sulla procedura di contrattazione collettiva nella pubblica amministrazione;

Famiglietti 1.121, relativamente al secondo e terzo periodo, in quanto reca disposizioni sul CNEL;

Famiglietti 1.122, in quanto dispone la proroga delle funzioni dei direttori generali di INPS e INAIL;

Fanucci 1.123, limitatamente al capoverso comma 12-*quater*, in materia di revoca dei benefici per i partiti politici in caso di inottemperanza alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149 del 2013;

Cozzolino 1.127, Invernizzi 1.164 e Monchiero 1.139, che includono anche i compensi derivanti dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni tra i compensi esclusi dalla disciplina sugli incarichi retribuiti di cui all'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Dadone 1.128, Invernizzi 1.168, Abrignani 4.12, Marchetti 4.15, Carrescia 4.42, Taricco 4.48, Vezzali 4.64, Morani 4.91, Guerra 8.4, Palese 8.33, Plangger 8.40, De Mita 8.69 e Guidesi 8.79, che prevedono che tutti i comuni (indipendentemente dal numero di abitanti) possano procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Dadone 1.129, Monchiero 1.140 e Invernizzi 1.170, che prevedono un canone di locazione per le caserme delle Forze armate ospitate presso proprietà private;

Cozzolino 1.130, Monchiero 1.141 e Invernizzi 1.171, che intervengono sulla disciplina che limita le spese di personale per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

Nesci 1.133, che prevede per i corpi di polizia, i vigili del fuoco e il comparto scuola un obbligo di scorrimento delle graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi;

Di Maio 1.134, che vieta l'acquisto e l'utilizzo di auto blu per le amministrazioni pubbliche statali;

Di Maio 1.135, che interviene sulla disciplina relativa alla soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;

Nesci 1.136, che sopprime i parametri per la rideterminazione della dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie;

Sibilia 1.137, che restringe l'ambito di applicazione delle disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni;

Mazziotti Di Celso 1.138 e Gigli 1.146, che intervengono sulla disciplina del controllo delle assenze per malattie dei dipendenti pubblici;

Vacca 1.145, che interviene sulle percentuali di limite alle assunzioni nella pubblica amministrazione;

Gigli 1.147, che proroga disposizioni regolamentari concernenti i compensi dei medici fiscali;

Paola Bragantini 1.165, che esclude i comuni di minori dimensioni dall'obbligo di applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale previste per gli enti sottoposti al patto di stabilità;

Invernizzi 1.167, che sospende i termini entro i quali specifici comuni debbono attuare le disposizioni relative al patto di stabilità interno;

Invernizzi 1.169, che sopprime la facoltà per le Regioni di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;

Damiano 1.92 e Fratoianni 1.177, che prevedono la possibilità per gli enti di ricerca di continuare ad avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative;

Melilla 1.179 e Gneccchi 1.91, che fanno salve le procedure di reclutamento per il personale delle province in relazione a fabbisogni di specifiche figure professionali;

Castricone 1.189, che interviene sulla disciplina della stabilizzazione del personale delle regioni;

Gregori 1.190, che consente di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche anche a carattere locale almeno fino al 31 dicembre 2015;

Gregori 1.192, che reca una norma di interpretazione autentica;

Di Lello 1.194, che consente lo scorrimento delle graduatorie ai fini assunzionali nel MIBAC;

Boccadutri 1.196, che incrementa la dotazione organica dell'autorità garante della concorrenza e del mercato;

Palese 1.01, che interviene sulla disciplina relativa all'acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011;

Palese 1.02 e De Menech 4.20, che abrogano una norma che destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato parte delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare degli enti territoriali;

Famiglietti 1.06, che reca nuove disposizioni sull'anagrafe nazionale della popolazione residente;

Di Maio 1.08, che interviene sulla disciplina relativa al trasferimento del personale conseguente alla soppressione di enti;

Sibilia 1.09, che reca modifiche alla disciplina sugli esodati;

Garofalo 2.1, Centemero 2.8, Russo 2.06 e Palese 2.07, che, con diverse formulazioni, intervengono sulla procedura per la soppressione degli uffici del giudice di pace, riaprendo i termini, già scaduti da oltre due anni, che consentono agli enti locali interessati di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace;

Ciraci 2.2 e Marti 2.7, che prevedono una procedura agevolata per la definizione del contenzioso pendente al 31 dicembre 2014 per violazione della disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Tancredi 2.4, che modifica la disciplina dell'assicurazione collettiva per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile;

Latronico 2.5 e 2.6, che modificano i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria (c.d. depenalizzazione) di cui alla legge n. 67 del 2014;

Prataviera 2.13, che modifica la disciplina del licenziamento disciplinare nel

pubblico impiego, prevedendolo in caso di condanna per un reato contro la pubblica amministrazione;

Morassut 2.22, che introduce un nuovo articolo nel codice civile per disciplinare, nell'ambito del condominio, gli interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici;

Paola Bragantini 3.1 e Palese 3.25, che prorogano i termini del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 per la pubblicazione dei bandi di gara relativi all'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale;

Centemero 3.3, che interviene sulla disciplina concernente i requisiti di idoneità professionale per il trasferimento della proprietà di una farmacia;

Tancredi 3.4, 3.5, Latronico 3.16 e 3.17, che modificano la disciplina in materia di canone RAI e di destinazione dei suoi proventi;

Tancredi 3.7, Palese 3.14 e 3.15, Fraiolianni 3.56 e 3.57, Di Gioia 3.61 e 3.62, Losacco 3.63 e 3.64 che incrementano i finanziamenti per l'emittenza radiotelevisiva locale;

Tancredi 3.9 e Porta 3.29, che incrementano le risorse stanziare dalla Legge di stabilità 2015 per il sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

Porta 3.26, che reintroduce il finanziamento a carico dell'Italia dell'Istituto Italo-latino americano;

Capone 3.27, che modifica il termine previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 188, della legge n. 244 del 2007), consentendo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti di rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2012 anziché quelli accesi entro il 31 dicembre 2008;

La Marca 3.28, che modifica la disciplina in materia di contributi all'editoria;

Michele Bordo 3.32, che riapre fino al 31 dicembre 2015 il termine previsto

dall'articolo 6 del decreto-legge n. 81 del 2007 per la rimodulazione dei patti territoriali in essere al 31 dicembre 2007, termine attualmente fissato al 31 dicembre 2009;

Massa 3.34 e Bergamini 3.70, che consentono ai titolari di concessioni demaniali marittime il mantenimento delle strutture amovibili fino al 31 dicembre 2015;

Oliaro 3.36, che estende alle emittenti radiofoniche organi di partiti politici con almeno cinque dipendenti e in possesso di determinati requisiti il diritto al mantenimento dell'intero contributo previsto dalla legge n. 250 del 1990;

De Mita 3.37, che estende da quattro a cinque anni il periodo per la rettifica della detrazione d'imposta in caso di cessioni di alloggi di edilizia residenziale sociale;

Piccone 4.1, che detta disposizioni in materia di rendicontazione dell'utilizzo di finanziamenti ricevuti da enti locali;

Tancredi 4.4 e 4.5, che recano disposizioni in materia di tutela del personale di polizia locale rispetto a situazioni di esposizione a rischio;

Tancredi 4.6, che riconosce al personale che abbia concluso la ferma permanente quadriennale un'indennità mensile per il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma stessa e la successiva immissione in ruolo;

Tancredi 4.7, che autorizza l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato del personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008;

Tancredi 4.8, che autorizza il Ministero dell'interno allo scorrimento delle graduatorie relative ad alcune procedure concorsuali espletate a decorrere dal 2008.

Vazio 4.10, Biasotti 4.11 e Folino 4.46, che escludono dalle riduzioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015 le province che

risultino in dissesto o che abbiano approvato il piano di riequilibrio pluriennale;

Abrignani 4.13, Paola Bragantini 4.18, Marchetti 4.21, Palese 4.24, Sottanelli 4.62, De Mita 4.67, Guidesi 4.74, Morani 4.89 e Melilla 4.84, che sospendono i termini indicati dal comma 31-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 relativi ai processi di gestione associata dei piccoli comuni previsti dal comma 28 del medesimo articolo ed impongono una loro rideterminazione con decreto del Presidente del Consiglio;

Guerra 4.16 e Palese 4.26, che recano disposizioni volte a consentire il riutilizzo, in favore delle unioni di comuni, delle risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione che risultino annualmente non utilizzate;

Paola Bragantini 4.19, che abroga alcune disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 in tema di costituzione o partecipazione in società da parte delle amministrazioni pubbliche;

Palese 4.27, Paola Bragantini 4.28 e Melilla 4.86, che intervengono sulla procedura prevista dall'articolo 1, comma 15 del decreto-legge n. 35 del 2013, nella quale si prevede che gli enti locali che richiedano l'anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti sono tenuti a modificare il proprio piano di riequilibrio finanziario entro 60 giorni dalla anticipazione stessa. Gli emendamenti introducono un termine fisso, al 31 marzo 2015, per la modifica del suddetto piano;

Guerra 4.31, che stabilisce una durata minima di 12 mesi per il termine – la cui durata o scadenza non sono attualmente precisate – che a norma del 31-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 il prefetto può assegnare agli enti che non abbiano rispettato i termini previsti dal precedente comma 31-*ter* per l'esercizio in forma associata di talune funzioni fondamentali da parte dei comuni;

Paola Bragantini 4.32, Borghi 4. 47, Famiglietti 4.50 e Simonetti 4.73, che re-

cano una modifica all'articolo 259 del Testo unico degli enti locali al fine di estendere a tutti gli enti locali – e non già ai soli comuni, come prevede la suddetta norma – la possibilità di conseguire il riequilibrio di bilancio, anche mediante i proventi delle alienazioni immobiliari;

Gribaudo 4.33, che interviene sull'ambito di applicazione del termine relativo all'invio telematico delle deliberazioni comunali in materia di TASI;

Castricone 4.52, che autorizza il Ministero della difesa ad impiegare un contingente non superiore a 135 unità delle Forze armate per la prosecuzione di servizi di vigilanza e protezione presso gli uffici giudiziari dell'Aquila, previsti all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3754 del 2009;

Lombardi 4.53 e Luigi Di Maio 4.59, che impongono una ricognizione dei contratti di locazione con soggetti privati degli immobili in uso alla Polizia di Stato e, qualora i canoni risultino superiori ai prezzi di mercato, il recesso dal contratto con un preavviso di 120 giorni;

Sorial 4.55, che sopprime il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il quale amplia la platea delle imprese che possono beneficiare del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Basilio 4.57, che sostituisce la copertura prevista dal comma 199 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 con una copertura che attinge a quella contenuta nel comma 178 della stessa legge;

Luigi Di Maio 4.60 (pag. 75), che incrementa l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge n. 119 del 2014 per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Luigi Di Maio 4.61, che interviene sulla disciplina in materia di revoche o recessi concernenti i contratti stipulati da stazioni appaltanti di enti pubblici;

Matteo Bragantini 4.71, che sospende l'impiego di guardie private a bordo di

mercantili italiani in transito in acque infestate dalla pirateria sino alla definizione del contenzioso con l'India riguardante il rimpatrio dei due fucilieri della Marina militare;

Bueno 4.87 e 4.88, che incidono sul termine quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 379 del 2000, per la presentazione di una dichiarazione, da parte dei residenti in alcuni territori confinanti con l'Italia, per l'ottenimento della cittadinanza italiana;

Morassut 4.94, che estende alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'interno;

Rampi 5.1, che reca modifiche al decreto legislativo n. 19 del 1998, relativo alla Fondazione La Biennale di Venezia;

Rosato 5.2, che interviene sulla disciplina della convenzione amministrativa siglata il 6 novembre 2013 tra il Ministero degli affari esteri ed il Ministero per i beni e le attività culturali, da una parte, e la Federazione delle associazioni degli esuli fiumani, istriani e dalmati, dall'altra, avente ad oggetto la realizzazione di interventi per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 72 del 2001;

Sereni 5.4, che è finalizzato a consentire l'accesso ai finanziamenti dei progetti per l'attrattività turistica previsti dal decreto-legge n. 145 del 2013 alle città che hanno partecipato alla procedura di selezione per la scelta della Capitale europea della cultura 2019, anche se hanno più di 150.000 abitanti;

Sereni 5.5, che modifica la procedura per l'adozione del Programma Italia 2019 di cui all'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 83 del 2014;

Sereni 5.6, che individua i termini per la definizione della Capitale italiana della cultura per gli anni 2016 e 2017;

Paolo Russo 6.2, che fissa il termine per la ripetizione della prova preselettiva dei candidati ammessi con riserva al concorso per dirigenti scolastici del 2011;

Tancredi 6.3, che dispone l'aggiornamento anticipato delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti;

Garofalo 6.5, Iacono 6.6, Iacono 6.14, Currò 6.52 e 6.53, che prevedono ulteriori inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti;

Iacono 6.7 e 6.8, Currò 6.54, 6.55 e 6.56, che consentono alle università, fino al 31 dicembre 2015, il reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato, dettando al riguardo una dettagliata disciplina sostanziale;

Iacono 6.9 e Currò 6.59, che prevedono una fascia aggiuntiva per le graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);

Centemero 6.13 e Mongiello 6.31, che intervengono in materia di assunzioni di professori di prima fascia;

Valeria Valente 6.15 e Catanoso 6.69, che prevedono l'applicazione, fino al 30 settembre 2015, in relazione al concorso per dirigenti scolastici del 2011, della possibilità di nomina per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione;

Gelmini 6.16, che autorizza l'INVALSI ad attuare un programma straordinario di reclutamento;

Centemero 6.17 e Guidesi 6.50, che prorogano un termine non contenuto nei riferimenti normativi da essi citati, concernenti la riqualificazione del personale della pubblica amministrazione;

Coscia 6.18, che, tra l'altro, esclude per il 2015 dal patto di stabilità le spese

relative ad assunzioni a tempo indeterminato per il funzionamento delle strutture educative e scolastiche;

Tancredi 6.19, che modifica la legge n. 73 del 2001, concernente interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, al fine di estenderne l'applicabilità anche al Montenegro;

Tancredi 6.20, che modifica la legge n. 72 del 2001, concernente interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia;

Tancredi 6.21, che, per il triennio 2015-2017, incrementa l'autorizzazione di spesa per la concessione di borse di studio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Malpezzi 6.24 e Molea 6.01, che intendono mantenere in bilancio nel conto dei residui, fino al 31 dicembre 2015, le somme iscritte sul cap. 7105 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (Fondo unico per l'edilizia), non ancora impegnate;

Malpezzi 6.25, che introduce la possibilità per gli enti locali di utilizzare per il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con il 1° e il 2° programma stralcio, le economie maturate fino al 31 dicembre 2016;

Malpezzi 6.26, che incide sulla disciplina del Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 549 del 1995;

Mongiello 6.32 e 6.64, che estende la possibilità di chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia di una università anche al personale tecnico amministrativo in possesso dei requisiti indicati;

Tagliatela 6.33, che prevede ulteriori categorie riservatarie nell'ambito della prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici;

Marco Di Lello 6.67, che modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici;

Tagliatela 6.34 e 6.35 e Marco Di Lello 6.65, concernenti il conferimento di incarico di dirigente scolastico a vincitori e idonei, anche in regime di interregionalità, nelle regioni in cui le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici del 2011 sono esaurite;

Tagliatela 6.36 e 6.37 e Marco Di Lello 6.66, che riguardano l'integrazione delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici del 2011 con soggetti che hanno pendente o hanno avuto un contenzioso;

Molea 6.42, che estende gli interventi di edilizia scolastica ammessi al finanziamento pubblico;

Molea 6.44, che prevede la ricostituzione della Commissione per il monitoraggio del Programma nazionale di ricerche aerospaziali;

Molea 6.45, che modifica la disciplina relativa alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute;

Molea 6.49, che modifica la disciplina in materia di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastiche;

Fratoianni 6.63, che trasforma in graduatorie ad esaurimento le graduatorie utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Quartapelle 6.68, che prevede un'autorizzazione di spesa per il Ministero degli affari esteri, per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso gli uffici all'estero.

Demetrio Battaglia 7.2, che sopprime il comma 569 dell'articolo 1 della legge

n. 190 del 2014 recante norme relative alla nomina dei commissari *ad acta* nelle regioni in piano di rientro;

Paola Bragantini 7.3, che, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, sopprime alcuni adempimenti procedurali richiesti per l'acquisto di immobili da parte di enti territoriali e del servizio sanitario nazionale;

Tancredi 7.5, che, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, detta disposizioni relative alla composizione delle aggregazioni funzionali territoriali e delle unità complesse di cure primarie;

Tancredi 7.9, che prevede la corresponsione di un assegno vitalizio alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti;

Gigli 7.43, che apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1994 in tema di collocazione di apparecchiature di risonanza magnetica e di autorizzazione all'uso delle stesse;

Tancredi 8.1, che prevede un contributo per le imprese ferroviarie che effettuano trasporto di merci per ferrovia;

Guerra 8.5, Palese 8.34 e Guidesi 8.80, che intervengono sulla disciplina in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni degli obblighi di velocità;

Dorina Bianchi 8.6, 8.7 e 8.8, Pizzolante 8.19, Laffranco 8.21, Abrignani 8.22, Bergamini 8.25, 8.26 e 8.27, Latronico 8.30, Richetti 8.37, 8.39 e 8.38 Benamati 8.44, Carrescia 8.45 (, Gianluca Pini 8.75 e 8.84, Moretto 8.85 e Pinna 8.86, che intervengono in materia di sospensione delle procedure amministrative coattive di riscossione dei canoni delle concessioni demaniali marittime;

Russo 8.31, Ginato 8.35 e Boccadutri 8.93, che prorogano termini non previsti da disposizioni legislative in materia di realizzazione di piattaforma logistica nazionale;

Alfreider 8.42, che interviene in materia di compensazione degli oneri per le imprese ferroviarie per i trasporti delle merci;

Marco Di Maio 8.55, che interviene in materia di compensazioni dei danni subiti dall'aeroporto di Trapani Birgi nel corso dell'operazione militare internazionale in Libia del 2011;

Luigi Di Maio 8.59, che incrementa il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

Romanini 8.99, che interviene sulla disciplina del programma di interventi per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

Gandolfi 8.104, che sopprime disposizioni relative alla riduzione delle somme dovute ad Anas per il rilascio di autorizzazioni per gli accessi su strade in gestione della medesima società;

Dorina Bianchi 9.3, Dorina Bianchi 9.17, Palese 9.20 e Matarrese 9.58, volti ad ampliare, fino al 31 dicembre 2016, da uno a due anni il termine, stabilito da un decreto ministeriale, decorrente dalla data di ricezione, per l'invio al recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva;

Pizzolante 9.11, Laffranco 9.26, Marchetti 9.28, Senaldi 9.30, Carrescia 9.38, Galgano 9.62, Matteo Bragantini 9.74 e Locatelli 9.79, che sospendono in alcuni casi per un periodo di 6 mesi le sanzioni previste dall'articolo 261 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dallai 9.23, limitatamente alla lettera *b*), che modifica la disciplina del patto di stabilità interno per i comuni;

Carrescia 9.44, che sospende fino al 30 giugno 2015 l'applicazione della disciplina relativa alle sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica (shoppers) non conformi alle caratteristiche tecniche definite dal decreto ministeriale 18 marzo 2013;

Oliverio 9.46, limitatamente alla lettera *b*), che reca disposizioni in ordine alla cancellazione delle imprese iscritte al SISTRI;

Pellegrino 9.82 e Oliverio 9.45, che prorogano il termine di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 12 luglio 2013 relativo al divieto di coltivazione di mais proveniente da sementi geneticamente modificate;

Centemero 9.02, che prevede la proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in carica al 31 dicembre 2014, fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.

Battaglia 10.2, che amplia il novero dei soggetti abilitati alla assistenza e rappresentanza davanti alle commissioni tributarie;

Formisano 10.4, che esclude l'applicazione dei criteri di costituzione dei patronati modificati dalla legge di stabilità 2015, ove il patronato utilizzi una determinata quota di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

De Menech 10.7 e Palese 10.021, volti a consentire ai comuni che hanno partecipato alla sperimentazione sulla nuova contabilità degli enti locali di disporre per l'esercizio 2015 di ulteriori mezzi di copertura finanziaria per il mantenimento degli equilibri contabili;

De Menech 10.8 e Palese 10.022, volti ad escludere, per il 2014, la sanzione consistente nel divieto di assunzione di personale per gli enti locali che abbiano trasmesso con ritardo la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista;

De Menech 10.15 e Palese 10.018, volti a consentire ai comuni la rateizzazione del debito derivante dalla revisione del gettito Imu 2013;

De Menech 10.16 e Palese 10.017, volti a consentire ai comuni di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente rispetto a quanto già pre-

visto dal decreto-legge n. 66 del 2014 a titolo di contributo al risanamento della finanza pubblica;

De Menech 10.17 e Palese 10.019, volti ad estendere alla Tares alcune disposizioni in materia di accertamento e riscossione di Tarsu, Tia 1 e Tia 2;

De Menech 10.18 e Palese 10.020, volti ad eliminare l'obbligo dei comuni di destinare alla riduzione delle imposte locali l'eventuale eccedenza di quanto riconosciuto dallo Stato a titolo di conguaglio per la soppressione dell'Imu sull'abitazione principale;

Guerra 10.20 e Palese 10.025, volti a individuare diverse modalità di verifica del gettito dell'Imu 2014 derivante dalla revisione dei criteri per l'individuazione dei comuni montani;

De Menech, 10.21 e Palese 10.026, che consentono ai comuni in situazione di squilibrio finanziario di rinunciare alla richiesta di anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, ricorrendo all'accensione di mutui erogati da cassa depositi e prestiti;

De Menech 10.22, Russo 10.57, Planger 10.99, Misiani 10.100, Fabbri 10.106, Invernizzi 10.160, Paris 10.161, Castricone 10.173, Palese 10.027, che estendono ai consorzi degli enti locali le vigenti modalità di scioglimento previste per le società o aziende controllate dalle amministrazioni locali;

De Menech, 10.23 e Palese 10.028, che modificano norme ordinamentali riguardanti il patto di stabilità per i comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti;

De Menech 10.24 e Palese 10.029, che escludono le città metropolitane dall'applicazione di specifiche sanzioni in materia di patto di stabilità interno;

Saltamartini, 10.26, che soppriime il nuovo regime dei contribuenti minimi sancito dalla legge di stabilità 2015;

Tancredi, 10.32, che incrementa il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio;

Tancredi, 10.33, che modifica il regime fiscale dei redditi prodotti in Italia da parte di soggetti residenti all'estero;

Minardo, 10.49, che estende l'ambito soggettivo di applicazione dell'Accordo per la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui delle PMI e delle famiglie per gli anni dal 2015 al 2017 previsto dalla legge di stabilità 2015;

Marchetti 10.52, che esclude gli impegni in conto capitale per investimenti dai saldi che devono conseguire le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2016, in fase di previsione e dal 2015, in fase di rendiconto;

Ribaudo 10.55, che esclude per il 2015 le spese dei comuni commissariati dagli obiettivi di saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali;

Palese 10.65, che modifica la disciplina del c.d. patto verticale incentivato introdotta dalla legge di stabilità 2015;

Latronico 10.67, che reca norme procedurali relative al trasferimento di beni immobili statali agli enti territoriali;

Ciprini 10.70, che modifica le aliquote contributive della gestione separata Inps;

Gelmini 10.76 e 10.77, che recano, rispettivamente norme procedurali e sostanziali, relative all'applicazione del sistema di pagamento dell'IVA secondo il cd. *split payment* introdotto dalla legge di stabilità 2015;

Rubinato 10.81, che riduce la platea delle amministrazioni su cui grava il divieto di acquisto di mobili e arredi;

Rubinato 10.83 e Moretto 10.85, che recano norme sostanziali in materia di divieto di acquisto di mobili e arredi;

Borghesi 10.91, che introduce norme sostanziali sulla sospensione dei mutui contratti dalle province e dalle città metropolitane con la Cassa depositi e prestiti;

Censore 10.105, volto a escludere i consorzi con attività esterna dall'ambito applicativo del nuovo meccanismo dello *split payment* a fini IVA introdotto dalla legge di stabilità 2015;

Luigi Di Maio 10.114, che introduce norme in materia di divieto di cumulo dei vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive e di alcuni trattamenti pensionistici con redditi di lavoro;

Luigi Di Maio 10.115, che introduce norme per la modifica del prelievo erariale unico sui giochi;

Luigi Di Maio 10.116, che consente di compensare il pagamento delle imposte con lavori socialmente utili;

Luigi Di Maio 10.117, che reca disposizioni sulla misura delle sanzioni per il lavoro irregolare;

Luigi Di Maio 10.118, che introduce una detrazione Irpef per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale;

Luigi Di Maio 10.126, che disciplina i criteri per la stipula di contratti di somministrazione tra agenzie interinali e lavoratori stranieri;

De Mita 10.132, che sospende il rimborso dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 a decorrere dal 29 giugno 2014 per un periodo di dodici mesi;

Di Gioia 10.136 e 14.035, che recano disposizioni sostanziali relative al regime fiscale dei trasferimenti immobiliari e, in particolare, della prima casa;

Guidesi 10.140, che abroga le disposizioni in materia di riduzione crediti d'imposta introdotte dall'articolo 1, comma 242, della legge di stabilità 2015;

Guidesi 10.147, che abroga le disposizioni in materia di Imu sui terreni agricoli previste dall'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012;

Guidesi 10.150, che reca norme sostanziali in materia di divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche per soggetti che esercitano attività speculative;

Grimoldi 10.151, che esenta da imposte la variazione non onerosa dell'assetto proprietario del parco di Monza per finalità di valorizzazione;

Quaranta 10.164 e 10.165, che recano norme sostanziali in materia di contenimento della spesa per Province e città metropolitane;

Castricone 10.181, che reca disposizioni sostanziali sulle modalità applicative della Tasi in presenza di procedure concorsuali;

Polverini 10.02, che affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disciplina dei consorzi tra patronati;

Pellegrino 10.06, che reca disposizioni sostanziali in materia di lavoratori cosiddetti esodati;

Paola Bragantini 11.1 e Palese 11.42, volti ad autorizzare il versamento delle somme residue derivanti dalla completa attuazione dell'erogazione dei contributi per la ricostruzione ai privati, previsti dall'OPCM n. 3903/2010, nella contabilità speciale istituita per le emergenze derivanti dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010;

Paola Bragantini 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, e Palese 11.40, 11.43, 11.44, 11.45 e 11.46, volti a prevedere misure economiche e interventi finanziari vari per i danni causati dagli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2014;

Biasotti 11.9, volto ad esonerare dal pagamento delle imposte per gli anni 2014-2015 alcuni soggetti privati che

hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2014;

Faenzi 11.11, volto ad introdurre una deroga al patto di stabilità per il triennio 2015-2017 per i comuni interessati da eventi alluvionali 2014 in Toscana;

Giulietti 11.18, che dispone la prosecuzione degli effetti dell'articolo 14 dell'O.P.C.M. n. 3891 del 2010, che proroga i rapporti di lavoro e i contratti di somministrazione al fine di assicurare il regolare svolgimento delle componenti regionali del Servizio di protezione civile;

Castricone 11.30, volto a prevedere il riconoscimento del contributo per autonomia sistemazione dei soggetti colpiti dagli eventi del 2009 in Abruzzo sino ad esaurimento delle risorse previste;

Castricone 11.31, volto a prorogare i contratti di locazione dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo sino ad esaurimento delle risorse previste;

Castricone 11.32, volto a prorogare le misure per favorire la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009 fino a esaurimento delle risorse stanziare dalla delibera CIPE n. 135/2012;

Castricone 11.33 e 11.34, che prorogano i contratti di assegnazione degli alloggi del progetto CASE e MAP fino all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione ovvero fino all'effettivo ripristino dell'agibilità dell'abitazione;

Castricone 11.35, 11.36, 11.37 e 11.38, volti ad autorizzare il sindaco dell'Aquila ad assegnare gli alloggi CASE e MAP in favore di determinate categorie di cittadini;

Castricone 11.39, volto a destinare le somme stanziare per la proroga dei contratti di locazione in favore di cittadini colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo anche per il pagamento degli oneri maturati precedentemente all'anno 2015;

Palese 11.41, volto a prevedere una decurtazione delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificati nei mesi di ottobre-novembre 2014;

Luciano Agostini 12.01, che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura;

Lombardi 12.02, che, limitatamente al settore della pesca, consente alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché agli enti pubblici e privati, di partecipare al capitale sociale dei confidi e di fruire delle garanzie da essi rilasciate, a determinate condizioni;

Lombardi 12.03, che estende le disposizioni in favore dei conduttori di immobili pubblici oggetto di alienazione anche alle dismissioni immobiliari degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati;

Galperti 12.09 e 12.010, che apportano modifiche alla disciplina in materia di vendita di uccelli vivi o morti;

Boccadutri 12.6, che introduce a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la tassazione differenziata per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili al di sotto o al di sopra di una data soglia;

Coccia 13.1, che apporta modifiche sostanziali alla legge n. 91 del 1981 concernente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;

Vignali 14.1 e 14.3, limitatamente alla lettera *b*), che modificano la disciplina relativa allo scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Parrini 14.45, che interviene sulla disciplina relativa alla razionalizzazione delle società partecipate e alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali;

Russo 14.4, Misiani 14.13, Censore 14.25, Gasparini 14.32, Paris 14.46 che escludono dal versamento degli importi derivanti da risparmi di spesa oltre alle

province in dissesto anche quelle che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario (pre-dissesto);

Fabbri 14.29, Censore 14.26, Censore 14.22, Russo 14.12, Misiani 14.14, Invernizzi 14.38, Paris 14.47 e Castricone 14.57, che escludono le province e le città metropolitane dalle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per il 2014;

Russo 14.10, Misiani 14.20, Gasparini 14.31, Censore 14.35, Invernizzi 14.40 e Paris 14.49, che escludono l'applicazione al personale destinatario delle procedure di mobilità della disciplina in materia di mantenimento della posizione giuridica ed economica del personale delle province e città metropolitane;

Misiani 14.21, Russo 14.9, Invernizzi 14.41 e Paris 14.50, che abrogano la disciplina in materia di mantenimento della posizione giuridica ed economica del personale delle province e delle città metropolitane;

Russo 14.5, Misiani 14.17, Censore 14.28, Gasparini 14.33, Invernizzi 14.44, Paris 14.54 e Castricone 14.59, che escludono per l'anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai fini del raggiungimento del patto di stabilità interno;

Russo 14.8, Misiani 14.16, Censore 14.34, Fabbri 14.36, Invernizzi 14.42, Castricone 14.56 e Paris 14.51, che consentono alle province di utilizzare i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali per il finanziamento delle spese correnti, nonché di sospendere il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, e prevedono altresì la soppressione dell'obbligo per gli enti locali di destinare il 10 per cento dei proventi da dismissioni di immobili al fondo ammortamento dei titoli di Stato, consentendo infine l'utilizzo degli avanzi di gestione del 2014 nel bilancio 2015;

Gelmini 14.022, che modifica il regime previdenziale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps;

Boccadutri 14.028, limitatamente ai commi 2 e 3, che prevedono, rispettivamente, il collocamento fuori ruolo dei componenti la Commissione di controllo sui bilanci dei partiti e la possibilità da parte della medesima Commissione di avvalersi di quattro unità di personale;

Naccarato 14.029, che reca una disposizione di interpretazione autentica finalizzata ad uniformare le procedure di valutazione delle percentuali di invalidità delle vittime del dovere e di quelle del terrorismo, applicando le procedure vigenti per queste ultime anche alle vittime del dovere;

Guidesi 14.033, che consente alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno di assumere personale a tempo indeterminato utilizzando i residui delle quote di assunzioni delle precedenti annualità ancora disponibili;

Guidesi 14.034, che sopprime l'obbligo di destinare il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Fabbri 14.027, che esclude le città metropolitane dalle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel 2014;

Guidesi 14.01, che prevede, per l'anno 2015, un abbattimento fino a 60 milioni di euro delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale di cui alla legge di stabilità per il 2015 da applicare nei confronti dei comuni maggiormente colpiti da eventi metereologici avversi nei mesi di ottobre e novembre 2014;

Guidesi 14.02, che esclude, nei confronti dei comuni maggiormente colpiti da eventi metereologici avversi nei mesi di ottobre e novembre 2014, alcune tipologie di spese sostenute ai fini, rispettivamente, del saldo finanziario in termini di competenza mista e del patto di stabilità interno;

Guidesi 14.03, che destina alla contabilità speciale, aperta in conseguenza di alcuni eventi calamitosi, le somme residue conseguenti alla attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, in deroga alla legislazione vigente in materia di protezione civile;

Guidesi 14.04, che esclude, nei confronti dei comuni maggiormente colpiti da eventi meteorologici avversi nei mesi di ottobre e novembre 2014, alcuni obblighi di destinazione stabiliti dalla legislazione vigente;

Guidesi 14.05, che riserva una somma per la copertura degli oneri di mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti da eventi meteorologici avversi nei mesi di ottobre e novembre 2014 per l'attivazione di interventi di risanamento idrogeologico ed ambientale;

Guidesi 14.06, limitatamente al secondo e terzo periodo, nella parte in cui – dopo aver disposto (al primo periodo) la proroga del termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa al 2014 – aggiungono disposizioni volte a consentire ad alcuni comuni di superare il limite massimo previsto per il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

Guidesi 14.07, che estende anche all'anno 2015 il contributo di 625 milioni di euro previsto, per l'anno 2014, in favore dei comuni dall'articolo 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013;

Fedriga 14.08 e Palese 14.023, che intervengono sulla disciplina relativa ai requisiti di accesso delle prestazioni pensionistiche;

Daga 14.011, limitatamente al secondo periodo, che, nell'ambito della proroga del termine per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti, aggiunge che tale proroga si applica anche ai soggetti con determinati requisiti previsti dalla legge

nei confronti dei quali sia stata pronunciata una sentenza di sfratto per morosità incolpevole;

Verini 14.013, che interviene in ordine alle modalità ed ai termini per la richiesta di ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi con il decreto legislativo n. 156 del 2012;

Ghizzoni 14.016, volto ad istituire ai fini fiscali una zona franca nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014;

Richetti 14.017, che interviene sulla disciplina relativa all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;

Palese 14.020, che interviene sui periodi temporali di riferimento previsti dalla disciplina che reca l'obbligo per il datore di lavoro – che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale stabilito dalla legge – di rientrare nel predetto limite;

Palese 14.019, che dispone la non applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge per gli anni 2014 e 2015 in relazione alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro con rapporti di lavoro a termine che abbiano comportato o comportino il superamento del limite percentuale stabilito dalla legge;

Ferrari 14.018, che interviene sulla disciplina relativa alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali.

La Presidenza si riserva di pronunciare eventuali ulteriori dichiarazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Avverte, infine, che gli emendamenti Ciraci 2.2. e 10.42 sono stati ritirati dal presentatore.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 2803 Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 3-*quinquies*, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori tutte le apparecchiature elettroniche si integrano, con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ».

02. All'articolo 3-*quinquies*, comma 5, al secondo e terzo periodo sono soppresse rispettivamente le parole: « con codifica MPEG-4 » e « con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni ».

1. 52. Bergamini, Biasotti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai dipendenti dello Stato appartenenti al comparto scuola, di ogni ordine e grado, che hanno facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo

per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.;

b) Il comma 3-*bis* è soppresso.

1. 137. Sibilia, Castelli, Sorial, Caso, Brugnrotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Sopprimere il comma 1.

1. 155. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1. 150. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

1. 188. Labriola.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2014 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

b) le parole: « 30 giugno 2014 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 ».

1. 197. Misiani, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il comma 426 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente comma: « 426-*bis* In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 426 le stesse non si applicano alle procedure previste dall'articolo 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 qualora le Regioni interessate abbiano già dato inizio alle procedure di stabilizzazione ivi previste con l'approvazione di apposite delibere dei Consigli Regionali ».

1. 189. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

All'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 sostituire le parole « 31 dicembre 2016 » con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

1. 132. Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 268 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 all'ultima riga, sostituire la parola: « 2015 » con « 2017 ».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a

110 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 26. Riccardo Gallo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

comma 1-*bis* – All'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, al secondo periodo, le parole « per gli anni 2015 e 2016 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 ».

1. 125. Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Sopprimere il comma 2.

1. 152. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti « del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016 ».

2-*ter*. Agli oneri del comma 2-*bis* si provvede mediante la riduzione di 1 punto percentuale per l'anno 2016 e di 1,2 punti percentuali per l'anno 2017 delle aliquote di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9 e all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1. 145. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.

***1. 66.** Guerra, Paola Bragantini, De Melech, Fabbri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.

***1. 41.** Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per il finanziamento di interventi urgenti ». Alla ripartizione del fondo e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni per il 2015 e il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2015 e 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 4. Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, è autorizzato a prorogare per l'anno 2015, con anzianità giuridica decorrente dal 1° gennaio 2015, in deroga all'articolo 1, comma

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nei compiti degli enti locali. Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni di euro per il 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 5. Tancredi.

Sopprimere il comma 4.

1. 142. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, dopo le parole: « Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore », sono aggiunte le seguenti: « con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi ».

1. 133. Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Daddone, Lombardi, Nuti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

***1. 113.** Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

***1. 117.** Giorgis, Scuvera, Lattuca, Lodolini, Fabbri, Fregolent, Gasparini, D'Ottavio, Paola Bragantini, Rossomando, Roberta Agostini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

***1. 80.** Dieni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

***1. 6.** D'Alia, Tancredi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il personale di cui all'articolo 1668 del Codice dell'Ordinamento militare, già in servizio presso le postazioni sanitarie degli aeroporti di Alghero, Catania e Lamezia Terme alla data del 31 dicembre del 2014, è trasferito nei ruoli del Mini-

stero della salute, Uffici di Sanità Marittima Aerea di Frontiera dei predetti aeroporti.

1. 38. Catanoso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed il comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. L'Amministrazione, quindi, è autorizzata a procedere alle assunzioni del personale necessario anche attingendo dalle graduatorie valide dei concorsi banditi e svolti negli anni precedenti.

1. 37. Catanoso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al secondo periodo, sostituire le parole: « per gli anni 2015 e 2016 » con le seguenti « per gli anni 2016 e 2017 ».

***1. 18.** Dieni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al secondo periodo, sostituire le parole: « per gli anni 2015 e 2016 » con le seguenti « per gli anni 2016 e 2017 ».

***1. 7.** D'Alia, Tancredi.

Sopprimere il comma 5.

1. 8. D'Alia, Tancredi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 6 è abrogato.

1. 46. Palese.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. La locuzione « le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale » contenuta nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le risorse ivi previste sono esclusivamente quelle da imputare ai fondi per le risorse decentrate, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

1. 45. Palese.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di realizzare i processi di mobilità e di far fronte alle carenze di personale in atto, all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

***1. 97.** Capodicasa, Boccadutri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di realizzare i processi di mobilità e di far fronte alle carenze di personale in atto, all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

***1. 116.** Lauricella.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è soppresso.

1. 136. Nesci, Lombardi, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

***1. 103.** Censore.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

***1. 111.** Fabbri, Gasparini, Roberta Agostini, Cinzia Maria Fontana, Carnevali.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

***1. 174.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

***1. 16.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disci-

plina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

***1. 94.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

***1. 173.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è consentito alle amministrazioni pubbliche, anche a carattere locale, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato almeno sino al 31 dicembre 2015, del personale destinatario di procedure di reclutamento a tempo indeterminato o che ha già superato una procedura concorsuale.

1. 190. Gregori, Carella, Minnucci, Ferro, Tidei.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti ».

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai fini del rispetto del comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente

necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ».

1. 44. Palese.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole « nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile » sono aggiunte le seguenti « ; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità ».

1. 43. Palese.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: « fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda » sono soppresse;

d) il comma 4 è abrogato.

1. 53. Palese, Altieri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È facoltà dei comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario ai sensi del Titolo secondo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, rinunciare al detto Fondo e ricorrere a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulate. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno l'obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito della dichiarazione di eccedenza del personale.

1. 3. Garofalo, Dorina Bianchi, Tancredi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. La proroga, prevista per l'anno 2015 dal comma 268 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche ai comuni che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 242, 243-bis e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

***1. 2.** Garofalo, Dorina Bianchi, Tancredi, Bosco, Minardo, Misuraca, Pagano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, che disciplinano i criteri di costituzione, l'ambito e le modalità di esercizio e di finanziamento delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale vigenti alla data del 31 dicembre 2014, sono prorogate per gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 152 del 2001, con

riconoscimento convalidato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 20 della legge medesima, a condizione che tali istituti di patronato richiedano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in forma consortile entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 20 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Qualora entro il 31 dicembre 2017, gli istituti di patronato che hanno richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in forma consortile, non si costituiscano in un unico patronato, ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

1. 84. Rubinato.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 424, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole « concorso pubblico » inserire le seguenti: « bandito entro il 31 dicembre 2014 » e le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2015 ».

1. 27. Russo, Chiarelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2015 ».

1. 29. Russo, Chiarelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le graduatorie concorsuali ancora in vigore a

partire dal 1° gennaio 2012 e sino all'entrata in vigore del presente decreto sono valide sino al 31 dicembre 2015.

1. 30. Russo, Chiarelli.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole:

e le parole: « e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale » sono sostituite dalle seguenti « anche in deroga ai vincoli di spesa vigenti ».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

6-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificata dal comma 6 del presente articolo, è altresì estesa alle città metropolitane.

1. 176. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificata dal comma 6 del presente articolo, è altresì estesa alle città metropolitane.

1. 178. Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Al comma 6, dopo le parole 31 dicembre 2015, aggiungere le seguenti, in deroga ai vincoli di spesa vigenti ed estesi alle città metropolitane.

1. 90. Gnechi, Damiano, Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venittelli, D'Ottavio, Roberta Agostini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2014 mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***1. 92.** Damiano, Gnechi, Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Venittelli, Roberta Agostini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2014 mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***1. 177.** Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Quaranta, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in rela-

zione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.

**** 1. 148.** Bargerò, Basso.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera *a*), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.

**** 1. 175.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera *a*), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.

**** 1. 172.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera *a*), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.

**** 1. 102.** Censore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera *a*), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.

**** 1. 17.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera *a*),

è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.

**** 1. 112.** Gasparini, Fabbri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera *a*), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.

**** 1. 191.** Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera *a*), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.

**** 1. 95.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, D'Incecco, Fusilli, Gasparini, Fabbri, Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera *a*), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.

**** 1. 180.** Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « entro il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 ».

1. 126. Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 comma 424, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ; sono comunque fatte salve le procedure di reclutamento in relazione a specifici fabbisogni concernenti figure professionali non rinvenibili tra le professionalità dei lavoratori in soprannumero ».

***1. 91.** Gnecchi, Damiano, Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venitelli, Roberta Agostini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 comma 424, primo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ; sono comunque fatte salve le procedure di reclutamento in relazione a specifici fabbisogni concernenti figure professionali non rinvenibili tra le professionalità dei lavoratori in soprannumero ».

*1. 179. Melilla, Airaudo, Placido, Marcon, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, è da interpretarsi come soggiacente alle modalità e ai principi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

1. 192. Gregori, Carella, Minnucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto indicato nel decreto ministeriale 8 maggio 2008, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, la disciplina e i compensi ivi previsti sono prorogati fino al 31 dicembre 2015 e comunque fino alla ridefinizione della natura giuridica dei rapporti di collaborazione in essere, che proseguiranno senza soluzione di continuità. La ridefinizione della natura giuridica dei rapporti è stabilita con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria, secondo criteri che garantiscano la stabilità del rapporto stesso, dei volumi di attività da svolgere e dei compensi per le prestazioni rese non inferiori a quelli vigenti. Dall'at-

tuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 147. Gigli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per garantire l'efficacia della proroga di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai comuni in condizioni di dissesto ovvero di predissesto non si applicano la riduzione di spesa di cui all'articolo 259, comma 6, nonché le disposizioni di cui all'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. 96. Capodicasa, Piccione, Iacono, Boccadutri, Schirò, Albanella, Amoddio, Berretta, Burtone, Cardinale, Causi, Culotta, Faraone, Genovese, Greco, Gullo, Lauricella, Moscatt, Piccoli Nardelli, Raciti, Ribauda, Taranto, Zappulla.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le amministrazioni pubbliche, per le esigenze di assistenza alla popolazione, di ricostruzione e di ripresa economica, connesse a situazioni emergenziali determinate da eventi calamitosi verificatesi dall'anno 2009, possono prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al massimo di ulteriori tre anni oltre il termine dello stato di emergenza, derogando dall'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 4 e all'articolo 5.

1. 106. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Lenzi, Fabbri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Al comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Le regioni e gli Enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità e al personale oggetto di procedure di stabilizzazione già avviate secondo la normativa vigente ».

- 1. 93.** Boccuzzi, Portas, Gribaudo, D'Ottavio, Rossomando, Lavagno, Fregolent, Giorgis, Paola Bragantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, il comma 30 abrogato.

- 1. 72.** Paola Bragantini, De Menech, Mariani, Braga, Fabbri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 5-*quinquies*, è inserito il seguente:

« 5-*sexies*. Al fine di favorire l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi pubblici nonché, valorizzare le professionalità acquisite dagli stessi, nel caso in cui il personale di cui sopra, a conclusione delle procedure concorsuali a tempo indeterminato, sia stato assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi per sopravvenuti vincoli assunzionali ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 2010, gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato di coloro che risultano vincitori nelle graduatorie concorsuali definitivamente approvate e vigenti dell'Ente e che alla data di entrata in vigore della presente

legge sono dipendenti con contratti a tempo determinato nel medesimo Ente a condizione che rispettino i seguenti parametri:

a) rapporto media dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto per gli enti in condizioni di dissesto;

b) essere in regola con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per l'esercizio 2013;

c) incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 35 per cento;

d) rispetto, per l'annualità 2014, dei parametri previsti ex articolo 1, commi 557, 557-*bis* e 557-*ter* della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale a tempo determinato, iscritti nello stato di previsione dei medesimi enti locali.

- 1. 88.** Tidei, Ferro, Gregori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 6 è abrogato.

- 1. 71.** Paola Bragantini, De Menech, Mariani, Braga, Fabbri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In via straordinaria per l'anno 2015 le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano anche alle province che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno. Alle province di cui al

primo periodo non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *d*) della legge 12 novembre 2011 n. 183.

1. 64. Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Paola Bragantini, Rossomando, Bonomo, Boccuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Alla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « entro il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 ».

1. 11. D'Alia, Tancredi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 424, primo periodo le parole: « per gli anni 2015 e 2016 » sono soppresse;

b) al comma 424, secondo periodo dopo le parole « gli enti locali » sono inserite le seguenti: « , fino alla completa ricollocazione del personale delle province, »;

c) al comma 425 dopo le parole: « per gli anni 2015 e 2016 » aggiungere le seguenti: « e comunque fino alla completa ricollocazione del personale delle province ».

1. 12. Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità ».

1. 13. Vazio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: « funzionali o finanziarie dell'amministrazione » aggiungere le seguenti: « nonché, possono applicarsi ai fini di dare completa attuazione alle procedure di mobilità del personale delle province ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, commi 421 e seguenti ».

* **1. 14.** Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 6 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « funzionali o finanziarie dell'amministrazione » aggiungere le seguenti: « nonché possono applicarsi ai fini di dare completa attuazione alle procedure di mobilità del personale delle province ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **1. 50.** Biasotti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « di dichiarazione di eccedenza di personale » sono soppresse.

1. 15. Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

Sopprimere il comma 7.

***1. 160.** Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sopprimere il comma 7.

***1. 143.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi, Cecconi.

Al comma 7 sopprimere le parole: e anche se eccedenti.

1. 162. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 7 sostituire le parole: e anche se eccedenti con le seguenti: purché non eccedenti.

1. 144. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 7 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.

1. 161. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 7 sostituire le parole: quantificata in 495.440 euro con le seguenti: il

cui importo quantificato è ridotto del 50 per cento rispetto alla quantificazione prevista.

1. 163. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato vigenti alla data del 31 dicembre 2014 presso il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati fino al 31 dicembre 2015, a valere sulle risorse proprie dell'Ente.

1. 89. Gnechi, Damiano, Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venitelli, Roberta Agostini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato vigenti alla data del 31 dicembre 2014 presso il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) sono prorogati con risorse proprie dell'Ente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

1. 181. Quaranta, Costantino, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 8.

1. 153. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 8 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 28 febbraio.

1. 154. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

1. 19. Causi.

Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015. Entro il medesimo termine le agenzie fiscali possono disporre una riduzione sino al 30 per cento dell'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale delle agenzie fiscali, da computare in aggiunta alla riduzione già prevista dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo contestualmente, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle stesse posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 15 per cento, l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale, da affidare a funzionari della terza area di provata esperienza e capacità secondo criteri di conferimento degli incarichi e di remunerazione degli stessi da disciplinare a cura delle medesime agenzie. Ai fini del rapporto numerico cui è collegata, ai sensi del citato articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*

1. 20. Causi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « 30 Giugno 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

1. 87. Iacono.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « Per il quinquennio 2011-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2020 ».

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

1. 21. Causi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione del rilascio della certificazione riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, non ricompresa nei LEA, anche in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2010, n. 207 e di avviare la riorganizzazione e l'unificazione del procedimento relativo ai controlli sullo stato di salute dei lavoratori, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5:

a) sostituire: « 2013 » con: « 2015 »;

b) le parole: « per le medesime finalità di cui alla lettera *a*) » sono sostituite con i seguenti periodi: « ed effettuati dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Ammini-

strazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente ».

2) Al comma 5-bis, le parole: « dalle Aziende Sanitarie Locali » sono sostituite con i seguenti periodi: « dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente ».

1. 146. Gigli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. « Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, nel limite dei posti vacanti in organico, a decorrere dall'anno 2015, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale

a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente ».

1. 194. Di Lello.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è inserito il seguente: « 1-bis. Le attività della Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, di cui al comma 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al 31 dicembre 2017, con estensione al settore dei beni e delle attività culturali e conseguente modifica della denominazione della Fondazione in « Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo ». Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto della Fondazione. ».

1. 104. Piccoli Nardelli, Coscia, Ghizzoni, Manzi, Ascani, Rampi, Narduolo, Malisani, Blažina, Ventricelli, Rocchi, Pes, Sgambato.

Sopprimere il comma 10.

***1. 149.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

Sopprimere il comma 10.

***1. 131.** Cozzolino, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte relativa alla sussistenza, nel quinquennio 2 gennaio 2002-1° gennaio 2007, del requi-

sito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito non è richiesto per i concorrenti assunti con riserva ed in prova sulla base dei requisiti previsti dalla procedura concorsuale indetta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 62. Bonavitacola, Tino Iannuzzi, Carra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ».

1. 107. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono espletate le procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che la sussistenza, nel quinquennio 2 gennaio 2002-1° gennaio 2007, del requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito non è richiesto per i concorrenti assunti con riserva ed in prova sulla base dei requisiti previsti dalla procedura concorsuale indetta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 61. Bonavitacola, Tino Iannuzzi, Carra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge n. 228 del 29 dicembre 2012, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal decreto legislativo n. 297 del 1994, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.

1. 28. Battaglia, Amoddio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: « e comunque non oltre trecentottanta giorni » con le seguenti: « e comunque non oltre il 30 aprile 2015 ».

1. 108. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

11-bis. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma in considerazione dei

crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, van-tati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro, complessivamente per gli anni 2015 e 2016, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.

11-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 23. Faenzi.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Al comma 3, dell'articolo 23-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».

1. 128. Dadone, Cozzolino, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Dopo l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente comma: 4-bis). Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle

forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate.

***1. 170.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis). Dopo l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente comma: 4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica per le caserme delle forze delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate.

***1. 129.** Dadone, Cozzolino, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» sono aggiunte le pa-

role: « ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque ».

**** 1. 171.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 » sono aggiunte le parole: « ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque ».

**** 1. 130.** Cozzolino, Dadone, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2014 e 2015 ».

11-ter. All'onere determinato per l'anno 2015 dalla disposizione di cui al comma 11-bis del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri

derivanti dal citato comma 11-bis del presente articolo anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, – comma 9, del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

1. 183. Placido, Airaudo, Nicchi, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2014 e 2015 », e alla fine del comma sono aggiunte le parole: « e di 130 milioni di euro per l'anno 2015 ».

1. 182. Airaudo, Nicchi, Placido, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 » è soppresso.

1. 169. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».

1. 168. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I termini previsti dal comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni recante: «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province», fino al 31 dicembre 2015.

1. 167. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta, infine, la seguente: *f-ter*) «dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni».

***1. 127.** Cozzolino, Dadone, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta, infine, la seguente: *f-ter*) «dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni».

*** 1. 164.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 56-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo»;

b) Al comma 7, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al trasferimento di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;

c) Al comma 10, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.

1. 74. Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 410, della legge «sei» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

1. 81. Tullo, Bonavitacola, Brandolin, Pagni, Mognato, Carloni, Bruno Bossio, Minnucci, Giacobbe, Mauri, Gasparini, Fabbri.

Al comma 12, le parole: 28 febbraio 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2015.

1. 158. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

Al comma 12, le parole: 28 febbraio 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 aprile 2015.

1. 159. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera *b*), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 55 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013, si applicano a decorrere dal 2017.

1. 35. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014, al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 maggio 2015 ».

1. 36. Palese.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « Nei casi » eliminare le parole: « di dichiarazione di eccedenza di personale ».

1. 34. Ciraci.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, con-

vertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « funzionali o finanziarie dell'amministrazione » aggiungere le seguenti: « nonché possono applicarsi ai fini di dare completa attuazione alle procedure di mobilità del personale delle province ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 421 e seguenti.

1. 33. Ciraci.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo le parole: « Le regioni » aggiungere le seguenti: « le aziende sanitarie-locali », dopo le parole: « del personale in mobilità le regioni » aggiungere le parole: « ; le aziende sanitarie locali » e dopo le parole: « cessato negli anni 2014 e 2015 » aggiungere le parole: « ad eccezione del personale sanitario ».

*** 1. 32.** Ciraci.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo le parole: « Le regioni » aggiungere le seguenti: « le aziende sanitarie-locali », dopo le parole: « del personale in mobilità le regioni » aggiungere le parole: « ; le aziende sanitarie locali » e dopo le parole: « cessato negli anni 2014 e 2015 » aggiungere le parole: « ad eccezione del personale sanitario ».

*** 1. 83.** Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbrì.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole: « alla

data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2015 ».

1. 1. Tancredi.

Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

12-bis. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela e la conservazione del patrimonio bio-diverso mediante azioni e interventi di personale specializzato nel territorio nazionale, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli Operatori e Collaboratori di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è incrementata di 1400 unità di personale.

12-ter. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al precedente comma.

12-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 12-ter, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad inquadrare nel ruolo di operatore, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche-amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto, da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, nel limite della spesa di

48.800.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 42.969.000 di euro a valere sulle risorse alla tabella 12 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 2 comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) quanto a 1.500.000 di euro, sulle risorse previste dall'articolo 1 e 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124 e dall'articolo 1, comma 24 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) per i restanti 4.300.000 di euro tramite corrispondente riduzione alla Tabella A, alla voce « Ministero dell'economia e delle finanze », cui apportare la seguente variazione in diminuzione: 2015: - 4300.000.

1. 22. Faenzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: « nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile » sono aggiunte le seguenti: « ; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità ».

1. 24. Guerra, Paola Bragantini, De Melech, Fabbri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « dodici mesi » sono sostituite con le seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) le parole da: « , decorsi i quali » fino a « cessato », sono sostituite con le seguenti: « . Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore.

1. 39. Palese.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 3 le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

b) il comma 2 è abrogato.

1. 40. Palese.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Al comma 28 dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, al quinto periodo, dopo le parole: « nell'anno 2009 » sono aggiunte le seguenti: « con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di

soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale ».

1. 42. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: « 557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte ».

1. 47. Palese.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.

1. 48. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le seguenti parole sono soppresse: « di dichiarazione di eccedenza di personale ».

1. 49. Biasotti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il seguente periodo: « dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici » è soppresso;

2) dopo le parole: « avvia, presso le amministrazioni » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 »;

3) dopo la parola: « amministrativo », aggiungere il seguente periodo: « delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ».

*** 1. 51.** Biasotti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il seguente periodo: « dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici » è soppresso;

2) dopo le parole: « avvia, presso le amministrazioni » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 »;

3) dopo la parola: « amministrativo », aggiungere il seguente periodo: « delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ».

*** 1. 82.** Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il seguente periodo: « dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici » è soppresso;

2) dopo le parole: « avvia, presso le amministrazioni » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 »;

3) dopo la parola: « amministrativo », aggiungere il seguente periodo: « delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ».

*** 1. 31.** Ciraci.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 17-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito » sono inserite le seguenti parole: « né ai corrispettivi di prestazioni di servizi rese agli enti pubblici di cui al comma 1 da consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati ovvero in nome proprio e per conto proprio e dei consorziati ».

1. 54. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 17-ter, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito » sono inserite le seguenti parole: « né ai corrispettivi di prestazioni di servizi di trasporto pubblico ».

locale su gomma rese nell'esercizio di imprese agli enti pubblici di cui al comma 1 ».

1. 55. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera b) è subordinata al rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112 CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ».

1. 56. Palese, Bergamini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, entrano in vigore il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° gennaio 2016, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

1. 57. Guerra, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Fabbri.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 421 le parole: « trenta giorni » sono sostituite da: « novanta giorni », le parole: « i predetti enti » sono

sostituite da: « le Regioni », la parola: « superiore » è sostituita da: « differente ».

Al comma 422 la parola: « novanta » è sostituita da: « centoventi ».

1. 58. Palese.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo capoverso del comma 424: « Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'ammissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità », è sostituito dal seguente: « Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, all'immissione nei ruoli dei destinatari di procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 529 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità ».

1. 59. Palese.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 426 è aggiunto il presente capoverso: « Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi del-

l'articolo 1, comma 529 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni procedono alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato interessati alle presenti procedure ».

1. 60. Palese.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Al comma 264 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 1° dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2015 ».

1. 63. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al quinto periodo dopo le parole: « nell'anno 2009 » sono aggiunte le seguenti parole: « con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale ».

1. 65. Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 3 le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

b) il comma 2 è abrogato.

1. 67. Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) le parole da: « , decorsi i quali » fino a: « cessato », sono sostituite dalle seguenti: « . Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore, ».

1. 68. Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. Al comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio 2015 ».

1. 69. Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-*bis*. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a decorrere dal 2017.

* **1. 70.** Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera *b*), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 si applicano a decorrere dal 2017.

***1. 109.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera *b*), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 si applicano a decorrere dal 2017.

* **1. 184.** Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera *b*), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai

commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 si applicano a decorrere dal 2017.

* **1. 157.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. La locuzione « le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale » contenuta nell'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le risorse ivi previste sono esclusivamente quelle da imputare ai fondi per le risorse decentrate, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

1. 73. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 2967 dopo il comma 557-*quater* sono inseriti i seguenti:

557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione.

557-*sexies*. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte ».

1. 75. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

All'articolo 1, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché all'articolo 23-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con la sospensione della retribuzione in tutte le sue componenti, collocare fuori ruolo propri dipendenti rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Con la medesima decorrenza, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 76. Amendola.

Dopo il comma 12, aggiungere in fine, i seguenti:

12-bis. All'articolo 1, comma 523, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole da: « Per gli anni » sino a: « 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2013 al 2017 ».

12-ter. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché al fine di consentire il pieno svolgimento dei compiti istituzionali connessi alla partecipazione nell'ambito delle competenti sedi dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, un decreto legislativo finalizzato al riordino delle modalità di finanziamento della predetta Autorità,

sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto delle garanzie di autonomia e indipendenza dell'Autorità nell'organizzazione amministrativa della struttura e dei servizi e nell'esercizio delle funzioni attribuite ad essa dalla legge e dalla normativa europea, anche in un'ottica di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica;

b) razionalizzazione del regime di finanziamento al fine di porre gli oneri di funzionamento dell'Autorità a carico dei soggetti, titolari di trattamenti di dati, operanti in settori di particolare rilevanza e comunque oggetto di controllo da parte del Garante ai sensi della normativa vigente;

c) graduazione del contributo dei soggetti di cui alla lettera b), in funzione di parametri economico-finanziari, dimensionali o relativi alla particolare rilevanza nell'ambito della materia trattata, prevenendo comunque limiti massimi di contribuzione. Possibilità di stabilire misure forfetarie di determinazione dell'onere da porre a carico delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, definendo le relative modalità di corresponsione e comunque in misura complessivamente non superiore agli stanziamenti posti attualmente a carico del bilancio dello Stato.

12-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 12-ter è adottato, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, con particolare riferimento agli aspetti finanziari e di bilancio, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al

comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

12-quinquies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma *12-ter*, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

12-sexies. Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 77. Boccadutri, Losacco.

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 523, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole da: « Per gli anni » sino a: « 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2013 al 2017 ».

1. 78. Boccadutri, Losacco.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo *3-bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e presso le Sale operative regionali di protezione civile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, sono prorogate e continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 ago-

sto 2010, n. 195, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con risorse a carico dei rispettivi bilanci regionali.

***1. 114.** Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo *3-bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e presso le Sale operative regionali di protezione civile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2010, n. 195, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con risorse a carico dei rispettivi bilanci regionali.

***1. 79.** Lodolini.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Agli articoli 925, 926 e 927 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei Generali di Corpo d'armata dell'Esercito italiano e gradi corri-

spondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è elevato a 65 anni. Conseguentemente, è elevato a 63 anni il limite di età dei Generali di Divisione e gradi corrispondenti; a 61 anni il limite di età dei Generali di Brigata e gradi corrispondenti.

1. 86. Marantelli.

Dopo il comma 12, è inserito il seguente comma:

Al comma 612 della legge n. 190 del 2014, al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 maggio 2015 ».

1. 98. Fabbri, Roberta Agostini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « dodici mesi » sono sostituite con le seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) le parole da: « , decorsi i quali » fino a: « cessato », sono sostituite con le seguenti: « Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intenda esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica

entro il 31 dicembre 2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore ».

1. 99. Fabbri, Roberta Agostini.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

ai commi 1 e 3 le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

il comma 2 è abrogato.

1. 100. Fabbri, Roberta Agostini, Gasparini.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, al quinto periodo, dopo le parole: « nell'anno 2009 » sono aggiunte le seguenti parole: « con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale ».

1. 101. Fabbri, Roberta Agostini, Gasparini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per i comuni che stanno affrontando le fasi emergenziali o di ricostruzione determinate da eventi calamitosi verificati a partire dall'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 31-ter, lettera b-bis), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono prorogate fino al 31 dicembre 2015.

1. 105. Ghizzoni, Richetti, Baruffi, Fabbri, Lenzi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio 2015 ».

1. 110. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo la parola: « militari » aggiungere le seguenti: « e per gli avvocati dello Stato ».

1. 115. Lauricella.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Per vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, di cui al primo periodo del comma precedente, si intendono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, con esclusivo riferimento al periodo di vigenza della disposizione, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

1. 118. Richetti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

12-bis. Nelle more della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro, an-

che a carattere normativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la consistenza delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quantificata nell'importo, comprensivo della parte fissa e della parte variabile del trattamento economico, corrispondente all'importo medio dell'ultimo triennio, come certificato dall'organo di revisione. 1 relativi fondi possono essere incrementati con le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato ovvero nel caso di nuove assunzioni o di trasferimento di personale. Nell'ipotesi di trasferimento di personale le risorse delle amministrazioni cedenti, destinate al trattamento accessorio, sono corrispondentemente decurtate dei rispettivi importi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

12-ter. Le amministrazioni in sede di contrattazione integrativa destinano le risorse disponibili agli istituti definiti dalla contrattazione nazionale, negli importi e secondo le modulazioni ritenute più funzionali, anche in deroga a quanto previsto dal contratto nazionale per quanto attiene ai limiti ed alla cumulabilità dei singoli istituti, comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 e dei principi di efficienza, efficacia, e selettività. Sono fatte salve in ogni caso le indennità professionali legate al possesso di un determinato profilo professionale se corrispondenti ad importi fissi e continuativi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

12-quater. All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole: « sono trasmessi » sono inserite le seguenti: « tramite posta elettronica certificata ».

12-quinquies. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Le pubbliche amministrazioni trasmettono all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammini-

strazioni – Aran l'indirizzo *internet* di pubblicazione dei suddetti contratti, al fine dell'inserimento di un collegamento *internet* nel sito istituzionale della stessa Agenzia. La suddetta pubblicazione e la suddetta trasmissione, da parte di ciascuna amministrazione, costituisce condizione di efficacia dei contratti integrativi sottoscritti.

12-*sexies*. Ai fini delle attività di controllo e monitoraggio dei contratti integrativi, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica possono avvalersi di dieci unità personale in posizione di comando, ai sensi dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

1. 119. Richetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il comma:

12-*bis*. Il termine disposto con l'articolo 23, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è differito al 31 dicembre 2015. Il termine disposto con l'articolo 1, comma 530, della legge n. 147 del 2013 è differito al 31 dicembre 2015.

1. 120. Massa.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è prorogato fino al 31 dicembre 2015. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) svolge, su richiesta del Governo, le sole funzioni connesse all'attuazione degli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle more della revisione della Parte seconda della Costituzione, la Corte dei conti, nel quadro delle proprie funzioni di controllo e referto, elabora i rapporti, effettua le valutazioni, formula le proposte e adotta le

iniziative di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tal fine con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Corte medesima, sono definite la destinazione dei beni strumentali e del personale del CNEL, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico di provenienza con le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, periodi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Dall'applicazione delle disposizioni recate nel presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1. 121. Famiglietti, Marco Di Maio.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il direttore generale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in carica al 15 gennaio 2015, sono prorogati nelle loro funzioni sino alla riorganizzazione degli organi di indirizzo amministrativo dei predetti enti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati in caso di urgenza e indifferibile necessità per assicurare il corretto funzionamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e ferma restando la legittimità degli stessi atti, dal direttore generale del predetto Istituto dal termine della proroga dell'incarico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, sino all'entrata in vigore della presente disposizione.

1. 122. Famiglietti, Marco Di Maio.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. Per l'anno 2015, il termine del 30 dicembre fissato dall'articolo 10, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per il rigetto o l'accoglimento delle richieste di accesso ai benefici di cui al decreto-legge medesimo, è differito al 30 gennaio 2015. Per l'anno 2015 sono, altresì, ammissibili e oggetto di apposto esame da parte della Commissione le richieste presentate dai partiti politici entro il termine differito di cui al primo periodo del presente comma.

12-ter. Per l'anno 2015, il termine del 9 gennaio fissato dall'articolo 10, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei partiti politici in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o che si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge medesimo, è differito al 10 febbraio 2015.

12-quater. Per l'anno 2015, sono revocati i benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ai partiti politici di cui al comma 2 del presente articolo, che risultino inottemperanti alle disposizioni in materia di Statuto di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge medesimo. L'elenco di detti partiti è comunicato, a tal fine, all'Agenzia delle entrate dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro il 30 giugno 2015.

12-quinquies. Per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento al controllo dei rendiconti di esercizio di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono prorogati di sessanta giorni.

1. 123. Fanucci, Famiglietti.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 è, aggiunto in fine, il seguente comma:

13. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: « militari » sono aggiunte le parole: « e per gli avvocati dello Stato ».

1. 198. Bolognesi, Gasparini, Gullo.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

12-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle amministrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette « autoblu ».

12-ter. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 12-bis sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza pubblica.

12-quater. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

1. 134. Luigi Di Maio, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112, comma 3, del codice civile, salvo quanto previsto ai successivi due periodi »;

b) il quinto periodo, è sostituito dal seguente: « Nel solo caso in cui risulti più

elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce « assegno *ad personam* » che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno *ad personam* non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 comma 3, del codice civile, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente ».

- 1. 135.** Luigi Di Maio, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione del rilascio della certificazione riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, non ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di avviare la riorganizzazione e l'unificazione del procedimento relativo ai controlli sullo stato di salute dei lavoratori, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera b), le parole: « esercizio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « esercizio 2015 » e le parole: « per le medesime finalità di cui alla lettera a), sono sostituite dalle seguenti: « ed effettuati dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente;

b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « dalle Aziende Sanitarie Locali » sono sostituite dalle seguenti: « dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente.

- 1. 138.** Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni.

- 1. 139.** Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è introdotto il seguente comma:

4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione, come determinato dall'agenzia delle entrate.

- 1. 140.** Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, dopo le parole: « Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque ».

- 1. 141.** Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « di un anno » sono sostituite con le seguenti: « di tre anni ».

- 1. 151.** Tancredi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014, al primo periodo, le parole: « 31

marzo 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 maggio 2015 ».

- 1. 156.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Al comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti ».

12-ter. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai fini del rispetto del comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- 1. 165.** Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: « adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « adottati entro il 31 dicembre 2013 ».

12-ter. Per vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, di cui al

primo periodo dell'articolo 4, comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, devono intendersi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, con esclusivo riferimento al periodo di vigenza, le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

1. 166. Ginato.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014 al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 30 maggio 2015 ».

1. 185. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 le parole: « dodici mesi » sono sostituite con le seguenti: « ventiquattro mesi ».

1. 186. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

12-*bis*. All'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla

legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono approntate le seguenti modifiche:

ai commi 1 e 3 le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

il comma 2 è abrogato.

1. 187. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 12, aggiungere, infine, il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 523, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole da: « Per gli anni » sino a: « 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2013 al 2017 ».

1. 193. Boccadutri.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

12-*bis*. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementato di trenta unità, previa contestuale riduzione nella maggiore misura di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Per le finalità di cui al periodo precedente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato indice, entro il 31 dicembre 2016, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi di cui all'articolo 10, comma 7-*ter* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami.

1. 196. Boccadutri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo).

1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98, le parole: « ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo attestata dall'agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. « Delle » sono sostituite da « delle ».

1. 01. Palese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

(Abrogazione destinazione quota derivante da alienazioni allo Stato).

1. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è soppresso.

1. 02. Palese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Abrogazione previsione trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali nel caso di costituzione di nuove società o di partecipazioni in società).

1. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 il comma 30 è abrogato.

1. 03. Palese.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Per vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, di cui al primo periodo del comma precedente, si intendono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, con esclusivo riferimento al periodo di vigenza della disposizione, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

1. 04. Famiglietti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione integrativa).

1. Nelle more della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche a carattere normativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la consistenza delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quantificata nell'importo, comprensivo della parte fissa e della parte variabile del trattamento economico, corrispondente all'importo medio dell'ultimo triennio, come certificato dall'organo di revisione. I relativi fondi possono essere incrementati con

le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato ovvero nel caso di nuove assunzioni o di trasferimento di personale. Nell'ipotesi di trasferimento di personale le risorse delle amministrazioni cedenti, destinate al trattamento accessorio, sono corrispondentemente decurtate dei rispettivi importi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Le amministrazioni in sede di contrattazione integrativa destinano le risorse disponibili agli istituti definiti dalla contrattazione nazionale, negli importi e secondo le modulazioni ritenute più funzionali, anche in deroga a quanto previsto dal contratto nazionale per quanto attiene ai limiti ed alla cumulabilità dei singoli istituti, comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 e dei principi di efficienza, efficacia, e selettività. Restano, in ogni caso, confermate fino alla stipula dei nuovi contratti collettivi integrativi, le clausole previste dai vigenti accordi decentrati adottate con criteri difforni rispetto a quelli indicati dai contratti collettivi nazionali di lavoro anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more della stipula dei contratti decentrati sono fatte salve in ogni caso le indennità professionali legate al possesso di un determinato profilo professionale se corrispondenti ad importi fissi e continuativi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole: « sono trasmessi » sono inserite le seguenti: « tramite posta elettronica certificata ».

4. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Le pubbliche amministrazioni trasmettono all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – Aran l'indirizzo *internet* di pubblicazione dei suddetti contratti, al fine dell'inserimento di un collegamento *internet* nel sito istituzionale della stessa Agenzia. La suddetta pubblicazione e la suddetta trasmissione,

da parte di ciascuna amministrazione, costituisce condizione di efficacia dei contratti integrativi sottoscritti ».

5. Ai fini delle attività di controllo e monitoraggio dei contratti integrativi, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica possono avvalersi di dieci unità personale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

1. 05. Famiglietti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Nuove disposizioni sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta e della revisione delle liste elettorali di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentito l'Istat e acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale. I suddetti decreti definiscono altresì un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. Per l'attuazione del presente comma, l'Agenzia

per l'Italia Digitale sostiene una spesa fino a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 ».

2. Il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massimo, di dati, servizi e transazioni necessari ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici e di stato civile nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR ».

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina delle modalità di funzionamento dell'archivio nazionale informatizzato dello stato civile, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono

apportate al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.

4. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto del Consiglio dei ministri recante la disciplina delle modalità per la fornitura dei dati ai fini della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le conseguenti modifiche ed integrazioni della disciplina di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

1. 06. Famiglietti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali. Destinazione quota 25 per cento di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010).

All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertita, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: « sono ridotte » sono inserite le seguenti parole: « per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve sono, o per due annualità, se occupate senza titolo »;

alla fine del primo periodo, dopo le parole: « al trasferimento di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti: « al netto delle spese di manutenzione e di regolazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente »;

alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: « Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010

n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure a Fondo per l'ammortamento titoli di Stato ».

1. 07. Palese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti, trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è inquadrato nell'amministrazione di destinazione, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per Semplificazione e Pubblica Amministrazione.

2. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.

5. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 08. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Lombardi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014).

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e decreto ministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo 1 comma 231, e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e decreto ministeriale 22 aprile 2013; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013; all'articolo 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che istituisce il « FONDO ESODATI » presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le seguenti modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è così riformulata: a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legi-

slativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;

b) all'articolo 2, il comma 6 è così riformulato: « 6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e

successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è ridotto di 173 milioni di euro.

c) Per effetto delle modifiche appurate all'articolo 2 della legge n. 147 del 10 ottobre 2014 il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.

1. 09. Sibilìa, Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, commi 1 e 2, le parole « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

b) all'articolo 18, comma 1, le parole « entro il 31 marzo 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2015 »;

c) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: « Entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 aprile 2015 »;

d) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2015 ».

2. 9. Maestri, Romanini, Bergonzi, D'Incecco, Gandolfi, Incerti, Iori.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole: « entro il 31 marzo 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2015 »;

b) all'articolo 18, comma 1, le parole: « Dal 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 31 dicembre 2015 »;

c) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: « Entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 28 febbraio 2015 »;

d) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2015 ».

2. 21. Gregori, Carella, Minnucci.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2. 10. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 3-ter, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 »;

2. 23. Marco Di Maio.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 18, comma 1, le parole: « dal 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° settembre 2015 »;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole « dal 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° settembre 2015 »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'onere relativo alle disposizioni di cui alle lettere 0a) e a-bis) del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 ».

- 2. 20.** Melilla, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Paglia, Placido.

Al comma 1, premettere della la seguente lettera:

0a) all'articolo 18, comma 1, le parole: « dal 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° settembre 2015 »;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole: « dal 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° settembre 2015 »;

- 2. 19.** Melilla, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Paglia, Placido.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 31 gennaio.

- 2. 18.** Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 10 febbraio.

- 2. 17.** Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

- 2. 11.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 1° febbraio.

- 2. 12.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 30 ottobre.

- 2. 14.** Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 30 settembre.

- 2. 15.** Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 30 agosto.

- 2. 16.** Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

1-bis. Al codice civile è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 1122-quater

(Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici).

Nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente per l'integrità delle parti comuni, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.

L'amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni.

A seguito della relazione del tecnico, l'amministratore dispone previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti ed interventi. Analogamente provvederà per la stipula di una polizza assicurativa incendio e R.C. nonché per la tutela dei rischi ambientali, senza oneri a carico dello Stato ».

2. 22. Morassut.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « con espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta del comma 2 » sono soppresse.

b) al comma 2 le parole: « sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « il 30 giugno 2015 ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: amministrativa.

2. 1. Garofalo, Dorina Bianchi, Bosco, Minardo, Misuraca, Tancredi, Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per l'anno 2015, il termine per l'adozione della delibera applicativa del comma 1 dell'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, è prorogato al 30 aprile 2015. Con la stessa delibera è determinata la data di decorrenza del prelievo per il medesimo anno. Con vigenza decorrente dal 1° maggio 2015, all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 1 del decreto

legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « con oneri a carico del proprio bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è determinato dal Consiglio nazionale del notariato ed è riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220 »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999 ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: amministrativa.

2. 4. Tancredi, Bernardo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 si intendono riaperti fino al 31 dicembre 2015.

2. 8. Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il punto n. 4 è soppresso.

2. 6. Latronico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il punto 4 è sostituito dal seguente: « 4) articoli 631, 632, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis ».

2. 5. Latronico.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

1-bis. Il contenzioso giurisdizionale pendente al 31 dicembre 2014 in materia di sanzioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, può essere definito con il versamento, a carico del committente responsabile, ed entro il 30 giugno 2015, di una somma pari ad un quinto della somma indicata nella sanzione comminata, a condizione che tale ultima somma, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia già stata iscritta a ruolo e che i provvedimenti di applicazione della sanzione siano stati sospesi dall'autorità giurisdizionale.

2. 7. Marti, Altieri.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto in fine, il seguente periodo: « In caso di condanna passata in giudicato per un qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione, il funzionario deve essere licenziato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza di condanna ».

2. 13. Prataviera.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato *part time* a partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi del-

l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla stipulazione di tali contratti si provvede mediante reperimento delle risorse stabilite dall'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2015 del Ministro della Giustizia.

2. 01. Gregori, Carella, Minnucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga di termini in materia di lavoro).

1. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ».

2. 02. Damiano, Ghecchi, Baruffi, Giacobbe, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga di termini in materia di lavoro).

1. All'articolo 1, comma 186, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2014 e 2015 » e le parole: « per lo stesso anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli stessi anni 2014 e 2015 ».

2. 04. Baruffi, Damiano, Ghecchi, Giacobbe, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga di termini in materia di lavoro).

1. All'articolo 1, comma 186, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « Per l'anno 2014 » inserire le seguenti: « e fino al 30 giugno 2015 » e dopo le parole: « per lo stesso anno 2014 » sono inserite le seguenti: « e fino al 30 giugno 2015 ». Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. 05. Damiano, Baruffi, Gneccchi, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri, Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga di termini in materia di lavoro).

1. All'articolo 1, comma 744, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2014 e 2015 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 03. Gribaudo, Damiano, Gneccchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Misiani, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Venittelli, Zappulla, Giuditta Pini, Quarta-pelle Procopio, Ascani, Bonomo, Piazzoni, Giuseppe Guerini, Ghizzoni, Mariani, Gasparini, Fabbri, Rubinato.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga del termine per il mantenimento degli uffici del giudice di pace).

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, si intendono riaperti fino al 15 dicembre 2015.

*** 2. 06.** Russo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga del termine per il mantenimento degli uffici del giudice di pace).

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, s'intendono riaperti fino al 15 dicembre 2015.

*** 2. 07.** Palese.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia, con riferimento all'accesso alla professione forense).

1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « fino al secondo anno successivo » sono sostituite da: « fino al terzo anno successivo ».

2. Al primo comma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le

parole: « per i primi due anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre anni ».

2. 08. Centemero.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

1. All'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « due » è sostituita dalla parola: « quattro ».

2. 09. Centemero.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
 Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), all'articolo 3-*quinqüies*, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2016 », le parole: « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 », e le parole: « con codifica MPEG-4 » e « con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni » sono sostituite dalle seguenti: « con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) ».

3. 33. Richetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 5 dell'articolo 3-*quinqüies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:

« 5. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul

territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che sono da considerarsi tecnologicamente superate in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma. ».

*** 3. 24. Centemero.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 5 dell'articolo 3-*quinqüies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:

« 5. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le co-

difiche che sono da considerarsi tecnologicamente superate in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.».

* **3. 46.** Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: « con codifica MPEG-4 » e « con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ».

** **3. 22.** Centemero.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: « con codifica MPEG-4 » e « con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ».

** **3. 2.** Dorina Bianchi.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: « con codifica MPEG-4 » e « con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ».

** **3. 40.** Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

* **3. 21.** Centemero.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

* **3. 42.** Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche

evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: « con codifica MPEG-4 » e « con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni » sono sostituite dalle seguenti: « con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ».

3. 41. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

3. 23. Centemero.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: « con codifica MPEG-4 » e « con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ».

* **3. 20.** Centemero.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: « con codifica MPEG-4 » e « con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ».

* **3. 43.** Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: , alla fine del secondo

periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) », e al terzo periodo la parola: « o » è sostituita dalla seguente: « e ».

** **3. 18.** Centemero.

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: , alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) », e al terzo periodo la parola: « o » è sostituita dalla seguente: « e ».

** **3. 44.** Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, al terzo periodo, la parola: « o » è sostituita dalla seguente: « e ».

* **3. 19.** Centemero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, al terzo periodo, la parola: « o » è sostituita dalla seguente: « e ».

* **3. 45.** Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. »;

b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal-

l'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. ».

1-ter. Agli oneri di cui alla lettera *a)* del comma *1-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 3. 4.** Tancredi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. »;

b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui

all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. ».

1-ter. Agli oneri di cui alla lettera *a)* del comma *1-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 3. 16.** Latronico.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. »;

b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. ».

1-ter. Agli oneri di cui alla lettera *a)* del comma *1-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **3. 5.** Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. »;

b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. ».

1-ter. Agli oneri di cui alla lettera a) del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **3. 17.** Latronico.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le

parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

** **3. 13.** Palese.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

** **3. 60.** Di Gioia.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le

parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

** **3. 65.** Losacco, Boccadutri.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

* **3. 12.** Palese.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite

dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

* **3. 59.** Di Gioia.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

* **3. 66.** Losacco, Boccadutri.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite

dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

**** 3. 11.** Palese.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

**** 3. 8.** Tancredi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite

dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

**** 3. 58.** Di Gioia.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2016 ».

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

**** 3. 67.** Losacco, Boccadutri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27,

comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **3. 7.** Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **3. 15.** Palese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **3. 57.** Fratoianni, Marcon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli

oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **3. 62.** Di Gioia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **3. 63.** Losacco, Boccadutri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti

dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.

** **3. 14.** Palese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.

** **3. 56.** Fratoianni, Marcon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.

** **3. 61.** Di Gioia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.

**** 3. 64.** Losacco, Boccadutri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; all'articolo 6, comma 1, capoverso 7-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2015 ».

3. 35. Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Carinelli, Spessotto, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Il comma ottavo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è abrogato.

3-ter. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, le parole: « in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni » sono soppresse.

3. 3. Centemero.

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1966, n. 794,

recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano » sono aggiunte dopo l'ultimo periodo le seguenti parole: « il contributo viene reiterato per l'anno 2015 nella misura di euro 800.000 ».

3-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.

3. 26. Porta, Fedi, Gianni Farina, La Marca, Garavini, Bueno, Borghese, Merlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015.

3. 68. Tancredi.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati all'11 luglio 2015. Per tali ambiti la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applica al superamento del termine di cui al periodo precedente. Tale proroga non si applica agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

* **3. 1.** Paola Bragantini, De Menech.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati all'11 luglio 2015. Per tali ambiti la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applica al superamento del termine di cui al periodo precedente. Tale proroga non si applica agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

* **3. 25.** Palese.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 settembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 ».

3. 6. Catanoso.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « A valere sulle risorse

di cui al primo periodo, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ».

* **3. 9.** Tancredi, D'Alia.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ».

* **3. 29.** Porta, Fedi, Gianni Farina, La Marca, Garavini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

3. 32. Michele Bordo.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « entro il 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».

3. 27. Capone.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. Al fine della riapertura dei termini per l'accesso alle provvidenze per l'editoria in favore di testate giornalistiche italiane che pubblicano all'estero, interessate da trasformazioni societarie volte a garantire continuità giornalistica e valorizzazione dei livelli occupazionali, alla

legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 3, comma 2-ter la parola: « b) », è soppressa e, alla fine del medesimo comma, è aggiunto il seguente periodo: « e che la testata sia pubblicata da almeno tre anni ».

3. 28. La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo al pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale le parole: « entro il 31 gennaio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2015, entro il 31 ottobre 2015 e a decorrere dall'anno 2016 entro il 31 gennaio di ogni anno, ».

3. 52. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. In attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dovuti dal 2015 dagli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, il termine per il pagamento di tali diritti relativi allo stesso anno 2015, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 38. Fauttilli, Gigli.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. Il termine per il pagamento dei diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'anno 2015, da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 39. Fauttilli, Gigli.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. In attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dovuti dal 2015 dagli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, il termine per il pagamento di tali diritti relativi allo stesso anno 2015, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015.

3. 49. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. In attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi, è prorogata al 31 ottobre, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, dell'allegato n. 10, del decreto-legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale.

3. 31. Nicoletti, Bonaccorsi, Tullo.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. È prorogato al 31 ottobre per il solo anno 2015, in attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il termine per il pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale.

3. 48. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. Il termine per il pagamento dei diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'anno 2015, da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015.

3. 50. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. È prorogato, per l'anno 2015, al 31 ottobre il termine per il pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. 47. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. Il rimborso a Poste italiane spa del rateo del 2015 di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è prorogato all'anno 2017. Ai maggiori oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede mediante ridu-

zione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, con esclusione delle dotazioni relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. 10. Bosco, Tancredi.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. Il rimborso a Poste Italiane Spa del rateo del 2015, di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 2017.

3. 30. Rampi, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Blažina, Lattuca, Manzi, Malisani, Marco Di Maio, Malpezzi, Ventricelli, Narduolo, Rocchi, Pes, Crivellari.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.

***3. 34.** Massa.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma

732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.

***3. 70.** Bergamini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. Alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e che abbiano almeno cinque giornalisti dipendenti assunti in organico, dei quali almeno tre professionisti, si estende la disposizione normativa prevista dal comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. 36. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. Per le cessioni di alloggi di edilizia residenziale sociale e comunque nei casi in cui l'acquirente persona fisica sia assegnatario di una agevolazione pubblica per l'acquisto della abitazione principale il periodo di rettifica per la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19-*bis*, comma

8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972, è modificato in anni 5.

3. 37. De Mita.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-*bis*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato, nella misura di 2 milioni di euro, anche per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo di cui al primo periodo è assegnato all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni.

3. 69. Mongiello, Di Gioia, Garavini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 3-*bis*.

(Proroga in materia di estensione del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese).

1. È differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 01. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

- 4. 76.** Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli enti locali destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 13, comma 3-*quater*, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono tenuti a rendicontarne l'utilizzo entro il 31 dicembre 2015. Alla medesima data le somme eventualmente inutilizzate ovvero impegnate rimarranno a disposizione dei suddetti enti, previa attestazione e relativa comunicazione alla Ragioneria territoriale dello Stato competente.

1-ter. Le somme di cui al comma 1-*bis* dovranno essere destinate al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio.

- 4. 1.** Piccone, Tancredi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « e comunque non oltre centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 30 aprile 2015 ».

- 4. 40.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

- * 4. 2.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

- * 4. 22.** Laffranco, Squeri.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

- * 4. 35.** Taranto, Impegno, Senaldi.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

- * 4. 39.** Alfreider, Plangger, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

- * 4. 45.** Arlotti, Borghi, Mariani, Braga, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Reallacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Lattuca, Plangger, Giacobbe, Basso, Gribaudo, Gasparini, Fabbri, Senaldi.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

- * 4. 51.** Rosato, Nicoletti.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

- * 4. 66.** Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

*** 4. 69.** Fauttilli.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

*** 4. 75.** Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prativiera, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

*** 4. 79.** Moretto, Donati, Marco Di Maio, Galperti, Vazio.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

*** 4. 81.** Pinna.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso » sono sostituite con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2016 ».

**** 4. 3.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso » sono sostituite con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2016 ».

**** 4. 34.** Marchetti, Cani.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso » sono sostituite con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2016 ».

**** 4. 23.** Laffranco, Squeri.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso » sono sostituite con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2016 ».

**** 4. 38.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso » sono sostituite con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2016 ».

**** 4. 44.** Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso » sono sostituite con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2016 ».

**** 4. 65.** Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso » sono sostituite con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2016 ».

**** 4. 68.** Fauttilli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

4. 80. Pinna.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

4. 30. Malisani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

4. 36. Censore.

Sopprimere il comma 3.

4. 54. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: dando la precedenza, nei pagamenti, alle piccole e medie imprese.

4. 56. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 7 è abrogato.

4. 55. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Sopprimere il comma 4.

*** 4. 58.** Sibilia, Corda, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Frusone, Tofalo, Spadoni, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Sopprimere il comma 4.

*** 4. 70.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

Sopprimere il comma 4.

*** 4. 82.** Duranti, Piras, Palazzotto, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'impiego di guardie private a bordo di mercantili battenti bandiera nazionale ed in transito per acque infestate dalla pirateria è sospeso fino alla definizione del

contenzioso con l'India concernente il rimpatrio dei fucilieri di Marina ivi sottoposti a procedimento penale.

- 4. 71.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 530, lettera *b-bis*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « entro il 31 dicembre 2014 », sono sostituite dalle parole: « entro il 30 giugno 2015 ».

- 4. 92.** Gregori, Carella, Minnucci.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 23-*ter*, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « entrano in vigore il 1° gennaio 2015 », sono sostituite dalle parole: « entrano in vigore il 30 giugno 2015 ».

- 4. 93.** Gregori, Carella, Minnucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « vigili del fuoco e soccorso pubblico » sono aggiunte le seguenti: « , nonché al personale della polizia locale ». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 4. 5.** Tancredi, D'Alia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « vigili del fuoco e soccorso pubblico » sono aggiunte le seguenti: « , nonché al personale della polizia locale ». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

- 4. 4.** Tancredi, D'Alia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dovesse essere superiore ai trenta giorni, è riconosciuta al personale di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera *b*), punto 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un'indennità mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da ricoprire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione presso la quale avviene l'immissione in ruolo di cui al comma 4, lettera *b*), dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità applicative del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 16 settembre

2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. 6. Tancredi, D'Alia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È autorizzata, a partire dal 1° ottobre 2014, l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. 7. Tancredi, D'Alia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'interno, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura delle esigenze di organico della Polizia di Stato, è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure concorsuali espletate a decorrere dall'anno 2008 e rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. 8. Tancredi, D'Alia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: « Nei comuni », sono sostituite dalle seguenti: « Negli enti locali », e la parola: « comunali » è soppressa;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto ».

* 4. 32. Paola Bragantini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: « Nei comuni », sono sostituite dalle seguenti: « Negli enti locali », e la parola: « comunali » è soppressa;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto ».

* 4. 47. Borghi, Arlotti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: « Nei comuni », sono sostituite dalle seguenti: « Negli enti locali », e la parola: « comunali » è soppressa;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a

proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto ».

* 4. 50. Famiglietti, Marco Di Maio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: « Nei comuni », sono sostituite dalle seguenti: « Negli enti locali », e la parola: « comunali » è soppressa;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto ».

* 4. 73. Simonetti, Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, primo periodo le parole: « entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giu-

gno 2015 » e all'ultimo periodo le parole: « di centoventi giorni » sono soppresse;

b) al comma 573-*bis*, primo periodo le parole: « entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2015 ».

4. 9. Ribaudò.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato, in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014.

4. 33. Gribaudo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « le province che risultano in dissesto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che abbiano richiesto di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed abbiano già trasmesso il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai competenti organi, ovvero lo stesso sia già stato approvato dalla competente sezione della Corte dei conti.

4. 46. Folino, Borghi, Arlotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « le province che risultano in dis-

sesto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

* 4. 10. Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « le province che risultano in dissesto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

* 4. 11. Biasotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esternalizzazione, e si trovano nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

4. 77. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sopprimere il comma 6.

4. 83. Scotto, Giancarlo Giordano, Duranti, Piras, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: non superiore fino alla fine del comma, con le seguenti: non inferiore ad 8.000 unità, fino al 31 dicembre 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3 del*

decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015, e per i residui 15 milioni di euro attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

4. 72. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

4. 49. Fiano, Richetti.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino alla fine del comma, con le seguenti: all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2015.

4. 57. Basilio, Sibilìa, Corda, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Tofalo, Spadoni, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

6-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

6-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 6-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

6-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.

4. 59. Luigi Di Maio, Lombardi, Nesci, Cozzolino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

6-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

6-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 6-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

6-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato.

4. 53. Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato ad impiegare, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma successivo, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione presso gli Uffici Giudiziari del Comune dell'Aquila, come già previsto dall'articolo 16 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento

economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, si provvede nel limite di euro 700.000 per l'anno 2015, e comunque nel limite delle risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce « per la gestione dell'ordine pubblico », nella disponibilità dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.

4. 52. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: « entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse.

4. 88. Bueno, Pisicchio, Porta, Merlo, Borghese, Ottobre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: « entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».

4. 87. Bueno, Pisicchio, Porta, Merlo, Borghese, Ottobre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.

4. 19. Paola Bragantini, De Menech.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

*** 4. 13.** Abrignani, Bergamini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

*** 4. 18.** Paola Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i

termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

*** 4. 21.** Marchetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

*** 4. 24.** Palese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Pro-

vince dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

*** 4. 62.** Sottanelli, Vezzali, Monchiero, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

*** 4. 67.** De Mita.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

*** 4. 74.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

*** 4. 84.** Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.

*** 4. 89.** Morani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui

all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine di cui al comma 31-*quater* del medesimo decreto non può essere inferiore a 12 mesi. Entro 6 mesi dalla diffida di cui al medesimo comma i comuni interessati presentano al Ministero dell'interno e alla regione di appartenenza il progetto recante l'indicazione sintetica del partenariato e delle modalità con le quali si intendono adempiere agli obblighi di gestione associata.

4. 31. Guerra, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Fabbri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

*** 4. 14.** Abrignani, Bergamini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

*** 4. 25.** Palese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

*** 4. 29.** Marchetti, Valeria Valente.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

*** 4. 43.** Carrescia, Taricco, Bazoli, Morani, Giovanna Sanna, Dallai, Preziosi, Manzi, Senaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

*** 4. 63.** Sottanelli, Vezzali, Monchiero, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

*** 4. 90.** Morani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

*** 4. 17.** Paola Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

*** 4. 85.** Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

4. 20. De Menech, Paola Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 3, articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato.

4. 61. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al comma 15 le parole: « obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13 » sono sostituite dalle seguenti: « obbligatoriamente entro il termine del 31 marzo 2015 ».

*** 4. 27.** Palese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al comma 15 le parole: « obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13 » sono sostituite dalle seguenti: « obbligatoriamente entro il termine del 31 marzo 2015 ».

*** 4. 28.** Paola Bragantini, Ribaudò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al comma 15 le parole: « obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13 » sono sostituite dalle seguenti: « obbligatoriamente entro il termine del 31 marzo 2015 ».

*** 4. 86.** Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, capoverso 380-ter, alla lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: « . Le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ».

**** 4. 16.** Guerra, Paola Bragantini, Fabbrì.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, capoverso 380-ter, alla lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: « . Le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ».

**** 4. 26.** Palese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

*** 4. 12.** Abrignani, Bergamini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

* **4. 15.** Marchetti, Valeria Valente.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

* **4. 42.** Carrescia, Taricco, Borghi, Morani, Bazoli, Dallai, Giovanna Sanna, Preziosi, Manzi, Benamati, Senaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

* **4. 48.** Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

* **4. 64.** Vezzali, Monchiero, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

* **4. 91.** Morani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2015 ed assegnata con la stessa proporzione ivi disposta. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 0,1 punti percentuale per l'anno 2015 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. 60. Luigi Di Maio, Lombardi, Nesci, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) articolo 148, comma 5, sono estese alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali entro il 31 dicembre 2015, previo parere della conferenza unificata Stato-regioni.

4. 94. Morassut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ». Alle minori entrate derivanti dal presente

comma, valutate in 38 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 01. Dorina Bianchi.

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: entro il 30 giugno 2015 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2015.

5. 3. Mannino, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite massimo di abitanti di cui al medesimo comma 24 non si applica ai comuni candidati alla selezione per la « Capitale europea della cultura 2019 ».

5. 4. Sereni, Morani, Giuliotti, Ghizzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La Convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, firmata il 6 novembre 2013, rimane valida fino al 31 dicembre 2016; A tal fine, all'Ente morale italiano di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è attribuito, mediante atto aggiuntivo alla sopra citata Convenzione, il medesimo ruolo amministrativo previsto dalla legge 21 marzo 2001, n. 73, anche per quanto riguarda la concessione di borse di studio.

5. 2. Rosato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I comuni interessati a partecipare alla selezione per il conferimento per il 2016 e il 2017 del titolo di « Capitale italiana della cultura » ai sensi dell'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono presentare la propria candidatura entro il 31 marzo 2015. Conseguentemente i finalisti, selezionati entro il 30 aprile 2015, presentano il dossier di candidatura

definitivo entro il 30 giugno 2015, ai fini della individuazione delle città vincitrici entro il successivo 31 luglio 2015.

5. 6. Sereni, Ghizzoni, Morani, Giuliotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: « una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « non più di due volte »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. »;

2) il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 17, comma 2, le parole: « , rinnovabile per una sola volta, » sono soppresse.

5. 1. Rampi, Piccoli Nardelli, Coscia, Ghizzoni, Manzi, Ascani, Narduolo, Malisani, Blažina, Pes, Ventricelli, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole comprese tra « con decreto » e « enti locali », sono sostituite dalle seguenti: « lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del

Regolamento UE 1303/2013, il « Programma Italia 2019 », volto a valorizzare »;

b) dopo le parole: « periodo 2014-2020 » sono aggiunte le seguenti: « ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al successivo periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo, che individua altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente e sono approvati i progetti in essi contenuti ».

5. 5. Sereni, Giulietti, Morani, Ghizzoni.

ART. 6.

Sopprimere il comma 1.

- 6. 60.** Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

« 2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione si svolgono dal 3 al 5 marzo 2015. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2) ».

- 6. 61.** Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* 30 giugno 2015;

b) alla lettera b), *sostituire le parole:* 30 settembre 2015 *con le seguenti:* 31 marzo 2015.

- 6. 38.** Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2015 *con le seguenti:* 30 marzo 2015.

- 6. 62.** Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Al comma 331 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, capoverso 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comandi dei docenti di Scuola secondaria comandati presso gli Atenei ai sensi dell'articolo 26, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere prorogati per gli anni 2015 e 2016, anche ai fini della stabilizzazione del suddetto personale presso gli atenei, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica ».

- 6. 1.** Garofalo, Dorina Bianchi, Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: nonché il personale tecnico-amministrativo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 e che abbia svolto attività di insegnamento per almeno tre anni accademici, con contratti in corsi di almeno 6 crediti per ciascun anno accademico, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche e integrazioni, e/o ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.

- * **6. 32.** Mongiello, Leva.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale limite non si applica alle prese di servizio di professori di prima fascia dipendenti dai finanziamenti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».

- 6. 13.** Centemero.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Alla lettera c-*bis*) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29

marzo 2012, n. 49 le parole « delle annualità 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dei trienni 2013-2015 e 2016-2018 ».

6. 12. Centemero.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.

6. 28. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Blažina, Pes, Rocchi, Malisani, Manzi, Ventricelli, Narduolo, Carocci, Manfredi, Cesaro.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Tale limite non si applica alle prese di servizio di professori di prima fascia dipendenti dai finanziamenti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni »;

b) alla lettera c-bis), le parole: « delle annualità 2015, 2016 e 2017 », sono sostituite dalle seguenti: « dei trienni 2013-2015 e 2016-2018 ».

6. 31. Mongiello, Leva.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è prorogata all'anno 2018, al fine di salvaguardare e completare il triennio di programmazione del reclutamento di docenti e ricercatori universitari.

6. 27. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Blažina, Pes, Rocchi, Malisani, Manzi, Ventricelli, Narduolo, Carocci, Manfredi, Cesaro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, in via straordinaria, ad adottare, con proprio decreto, l'aggiornamento anticipato delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti per consentire l'inserimento nella prima fascia di tali graduatorie per le seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato DM 249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013. La misura non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

6. 3. Tancredi, D'Alia.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente

a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole da: « , entro quindici giorni » fino alle parole: « settori di intervento, con » sono sostituite dalle seguenti: « premi a favore degli studenti iscritti presso le suddette Istituzioni negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015. Il bando stabilisce, avendo »;

2) al comma 3, le parole: « 31 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2015 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere utilizzate nel 2015 purché il bando di cui al comma 1 sia adottato entro e non oltre il 31 gennaio 2015. Le somme iscritte sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 1.000.000 non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni ».

6. 43. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Malpezzi, Vezzali.

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: « fermi restando il » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016, anche in deroga al » e dopo le parole: « 16 aprile 1994, n. 297, » sono inserite le seguenti: « fermo restando ».

6. 48. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ha diritto ad essere inserito in una fascia aggiuntiva alle suddette graduatorie, il personale docente inserito nelle graduatorie d'istituto che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004/2005, servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, per

almeno 360 giorni, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, secondo modalità fissate dal decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, ed in ottemperanza delle procedure valutative adottate con Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005 n. 51. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 59. Currò.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ha diritto a inserirsi in una fascia aggiuntiva alle suddette graduatorie, il personale docente inserito nelle graduatorie d'istituto che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004/2005, servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, per almeno 360 giorni, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, secondo modalità fissate dal decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed in ottemperanza delle procedure valutative adottate con Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005 n. 51.

6. 9. Iacono.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite

percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

6. 63. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione della crescente integrazione all'Unione europea della Croazia e della Slovenia, al fine di favorire l'applicazione degli interventi a favore della minoranza italiana, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo il punto *d)* è aggiunto il seguente:

« *e)* erogazione di borse di studio »;

b) al comma 4 dopo le parole: « il Ministero per i beni e le attività culturali, » sono inserite le seguenti: « , l'Università Popolare di Trieste »;

c) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Alla vigente Convenzione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati potrà essere aggiunta l'Università Popolare di

Trieste, per le attività di supporto amministrative e gestionali, con apposito atto aggiuntivo ».

6. 20. Tancredi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione della crescente integrazione all'Unione europea della Croazia e della Slovenia, al fine di favorire l'applicazione degli interventi a favore della minoranza italiana e di estenderne l'applicabilità anche al Montenegro, all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in Slovenia e in Croazia », sono sostituite dalle seguenti: « in Slovenia, in Croazia ed in Montenegro »;

b) le parole: « indicati dall'Unione Italiana » sono sostituite dalle seguenti: indicate anche dall'Unione Italiana »;

c) le parole: « da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socioeconomico » sono sostituite dalle seguenti: « da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione e socioeconomico ».

6. 19. Tancredi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: « di cui all'articolo 16 » sono inserite le seguenti: « , nonché, il personale tecnico-amministrativo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 e che abbia svolto attività di insegnamento per almeno tre anni accademici, con contratti in corsi di almeno 6 crediti per ciascun anno accademico, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche e integrazioni, e/o ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.

6. 64. Mongiello, Leva.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.

- 6. 40.** Mannino, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: 31 dicembre 2015 aggiungere le seguenti: secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, al fine di consentire di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

- 6. 41.** Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono, altresì, ammessi a finanziamento gli interventi o anche i singoli lotti funzionali i cui lavori siano iniziati prima del decreto di cui al comma 8-*quater*, ma dopo la data di entrata in vigore del presente decreto purché siano inclusi nelle graduatorie regionali ».*

- 6. 42.** Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali.

Al comma 5, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.

- 6. 39.** Mannino, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

*5-bis. All'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-*

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « I poteri derogatori alla normativa vigente si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ».

- * **6. 23.** Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Carocci, Rampi, Narduolo, Blažina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

*5-bis. All'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « I poteri derogatori alla normativa vigente si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ».*

- * **6. 47.** Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

*5-bis. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2015 ».*

- ** **6. 22.** Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Carocci, Rampi, Narduolo, Blažina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2015 ».

** **6. 46.** Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7105 « Fondo unico per l'edilizia scolastica » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 36.788.058,00, non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F sino al 31 dicembre 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. 24. Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Carocci, Rampi, Narduolo, Blažina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con il 1° e 2° programma stralcio dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle sopravvenute necessità legate ad adeguamenti normativi e di razionalizzazione delle sedi scolastiche, è consentito l'utilizzo delle economie ma-

turate per la realizzazione degli interventi fino al 31 dicembre 2016, comunque nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, definisce le modalità per la riassegnazione delle economie.

6. 25. Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Ghizzoni, Carocci, Rampi, Narduolo, Blažina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Piccoli Nardelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2015 »;

b) al secondo periodo dopo le parole: « , il bando dispone che una quota dei posti, » inserire le seguenti: « non superiore al 50 »;

c) dopo il secondo periodo inserire il seguente: « In sede di prima applicazione ai soggetti già vincitori di concorso, agli idonei di concorsi a posti di dirigente scolastico sottoposti ad annullamento giurisdizionale, e a quelli che hanno avuto la conferma di incarichi di presidenza è concessa la possibilità di essere ammessi in sovrannumero direttamente al corso-concorso di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Diversamente, i soggetti che hanno un contenzioso pendente avverso le prove di concorsi a posti di dirigente scolastico banditi entro la data del primo gennaio 2011, nonché avverso la rinnovazione di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, numero 202, accedono alle prove scritte del concorso di ammissione alla prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei

dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 »;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

6. 67. Di Lello.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sostituire le parole: « Entro il 31 dicembre 2014 » con le parole: « Entro il 31 marzo 2015 », ed inserire, prima dell'ultimo periodo, il seguente: « Una quota di posti sarà altresì riservata ai soggetti che pur avendo superato le prove concorsuali hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, con riferimento al Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011 ».

6. 33. Tagliatela.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo

superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.

* **6. 34.** Tagliatela.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.

* **6. 65.** Di Lello.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità.

6. 35. Tagliatela.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Il termine di utilizzo previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

6-ter. All'articolo 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sostituire le parole: « inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico » con le seguenti: « di edilizia scolastica e potrà essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni ».

6. 26. Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Carocci, Rampi, Narduolo, Blažina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Piccoli Nardelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Per l'anno 2015 sono prorogati tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti per comprovate esigenze organizzative delle strutture educative e scolastiche, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 368 del 2001 e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio.

6-ter. Per l'anno 2015, le spese conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato necessari a garantire il funzionamento della propria rete dei servizi educativi e scolastici non sono considerate nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno e ai fini del rispetto dalla vigente normativa per il contenimento della spesa di personale negli Enti Locali.

6. 18. Coscia, Ascani, Carocci, Manzi, Rampi, Narduolo, Malisani, Blažina, Sgambato, Piccoli Nardelli, Ventricelli, Pes.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012 n. 14, sono inseriti:

a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015;

c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 marzo 2015, e prima del piano di immissioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, valutati in 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;

b) quanto a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non

espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

c) gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del Codice di Ordinamento Militare di cui al decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. I risparmi derivanti dall'attuazione del periodo precedente, quantificati in 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al fine di destinarli all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e politiche sociali si predispone l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

6. 14. Iacono.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, sono inseriti:

a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015;

c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 marzo 2015, e prima del piano di immissioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata.

6-ter. All'onere, quantificato nella misura di 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;

b) per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

c) per un importo pari a 2.200 milioni mediante l'abrogazione degli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze e con il Ministero del lavoro e politiche sociali, si predispone l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

6. 52. Currò.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2015 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti previa apposita istanza in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 30.000.000 di euro per l'anno 2015 e 30.000.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 55. Currò.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare, fino al 31 dicembre 2015, le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti, a domanda, in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-ter. All'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, le parole: « euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 79,8 milioni a decorrere dall'anno 2015 ».

6. 7. Iacono.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2015 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti previa apposita istanza in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da

disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-ter. All'onere quantificato nella misura di 30 milioni, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione di spese destinate ai servizi esternalizzati delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.

6. 54. Currò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2015 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori

a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **6. 8.** Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2015 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **6. 56.** Currò.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « e 2013/2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2013/2014 e 2014/2015 »;

b) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per l'esercizio finanziario 2015, si provvede a una ulteriore autorizzazione di spesa pari a euro 13 milioni ».

6-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 13.000.000 di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 57. Currò.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, per un importo pari ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il rimanente importo di euro 9 milioni mediante parziale utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6-ter. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interes-

sate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 dicembre 2015 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla gestione dell'appalto di cui al precedente comma.

6. 51. Ribaudò, Moscatt, Piccione, Cullotta, Lauricella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: « in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica »;

b) al comma 1, dopo le parole: « per tre esercizi finanziari consecutivi, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle assegnate per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-*septies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, »;

c) al comma 1, le parole: « ad apposito capitolo » sono sostituite dalle seguenti: « sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche anche al fine di finanziare i laboratori scolastici »;

d) al comma 2, dopo la parola: « interessati » sono aggiunte le seguenti: « , con riferimento alle somme per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale, ».

6. 49. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 31-*bis*, le parole: « e opera » sono sostituite dalle

seguenti: « che opera, con la propria struttura, »;

b) al comma 4 dell'articolo 31-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro giugno 2015 »;

c) al comma 5 dell'articolo 31-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trasferimento dello stanziamento annuale a favore dell'INFN è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio. Le eventuali economie di gestione del contributo annuale sono vincolate al programma triennale di sperimentazione della scuola. L'INFN, nell'ambito del proprio bilancio, adotta specifica contabilità per la gestione del contributo finalizzato all'intervento previsto dalla presente norma. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'INFN i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute*;

d) il comma 6 dell'articolo 31-*bis* è sostituito dal seguente:

« 6. Allo scadere del triennio l'INFN sottopone al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla scuola. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento per il

finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento »;

e) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca gravano sulle risorse impegnate per gli stessi progetti e programmi, a valere sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ».

6. 45. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente: « Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Le medesime graduatorie sono integrate con i soggetti che hanno superato le prove, pur avendo partecipato in ragione di contenziosi attualmente pendenti e comunque non avendo raggiunto il richiesto punteggio in sede di prove di preselezione. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I candidati che ai sensi del presente comma sono ammessi definitivamente alle graduatorie permanenti pur non avendo superato le prove preselettive

vengono inseriti in coda alle graduatorie, secondo il punteggio da ciascuno di essi conseguito.

6. 36. Taglialatela.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Alle medesime graduatorie sono aggiunti, in fine, i soggetti che pur avendo superato le prove concorsuali hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, con riferimento al medesimo concorso ».

6. 37. Taglialatela.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « , 2013/2014 e 2014/2015 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 51,87 milioni di euro »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 51,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,

quanto a 38,87 milioni per l'esercizio finanziario 2014 e quanto a 13 milioni per l'esercizio finanziario 2015.

6. 10. Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: « È prevista un'ulteriore specifica sessione negoziale da concludersi entro il 30 giugno 2015 per le posizioni economiche maturate nell'anno scolastico 2014/2015 »;

b) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro, a copertura della proroga all'anno scolastico 2014/2015 del riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 ».

6. 58. Currò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: « È prevista un'ulteriore specifica sessione negoziale da concludersi entro il 30 giugno 2015 per le posizioni economiche maturate nell'anno scolastico 2014/2015 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 51,87 milioni, si provvede

mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, quanto a euro 38,87 milioni per l'esercizio finanziario 2014 e quanto a euro 13 milioni per l'esercizio finanziario 2015.

6. 11. Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per il personale scolastico la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogata al 31 agosto 2015.

6. 29. Carocci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato all'anno scolastico 2015/2016.

* **6. 17.** Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato all'anno scolastico 2015/2016.

* **6. 50.** Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono inseriti:

a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10

settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015;

c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto. Prima del piano di immisioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza ulteriori e nuovi oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 31 marzo 2015, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata.

***6. 53.** Currò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012 a 14, sono inseriti: a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni; b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015; c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto, Prima del piano di immisioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e senza ulteriori e nuovi oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 marzo 2015, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con

il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitati attivati ai sensi della citata normativa.

***6. 6.** Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti in possesso del diploma di maturità magistrale, del diploma triennale di scuola magistrale ovvero di titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che hanno maturato 36 mesi di servizio sull'organico di diritto o di fatto, è consentito l'inserimento nella terza fascia delle predette graduatorie nella medesima provincia in cui si è espletato il servizio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

6. 5. Garofalo, Tancredi.

Aggiungere, in fine, il comma:

6-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, fino al 30 settembre 2015, anche in relazione ai ritardi nella conclusione della procedura concorsuale indetta con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011.

*** 6. 15.** Valeria Valente, Bossa, D'Ottavio, Russo, Catanoso, Bonavitacola, Manfredi.

Aggiungere, in fine, il comma:

6-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24-*quinquies* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, fino al 30 settembre 2015, anche in relazione ai ritardi nella conclusione della procedura concorsuale indetta con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

* **6. 69.** Catanoso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. La prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi di cui all'articolo 8 del bando del Direttore generale 13 luglio 2011 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale « Concorsi » n. 56, del 15 luglio 2011 è ripetuta per i candidati riservisti entro il 31 marzo 2015.

6. 2. Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di una piena attuazione del Sistema nazionale di valutazione dell'istruzione scolastica, l'INVALSI è autorizzato ad integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, sino al completamento della dotazione organica attuale ovvero successivamente approvata. Alle relative procedure

non si applica il termine di cui al primo periodo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge.

6. 16. Gelmini, Ciracì, Petrenga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per il triennio 2015-2017 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 250 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

6. 21. Tancredi, D'Alia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. È ricostituita la Commissione per il monitoraggio del Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A.), di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979 e successivi aggiornamenti. La Commissione è composta da cinque componenti nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelti tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Dall'attuazione del presente comma non devono conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 44. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Coloro che, pur avendo superato le prove scritte ed orali del concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale,

n. 56 del 15 luglio 2011, hanno un conenzioso pendente o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado del giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, vengono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali definitive.

6. 66. Di Lello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato alla spesa di euro 200.000 per cofinanziare programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura massima complessiva di 500 euro mensili. La quota a carico del Ministero può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di benefici o facilitazioni non monetari. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinati al funzionamento ordinario delle università.

6. 68. Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Proroga del termine per l'utilizzo dei fondi immobiliari per l'edilizia scolastica).

1. Le somme iscritte sul capitolo 7105 « Fondo unico per l'edilizia scolastica » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 36.788.058,00, non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera *F* sino al 31 dicembre 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. 01. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.

- 7. 23.** Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

- 7. 46.** Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.

- 7. 24.** Di Vita, Dall'Osso, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Sopprimere il comma 2.

- 7. 15.** De Menech.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 1° gennaio 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 »;

b) le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) le parole: « 31 dicembre 2014 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

d) le parole: « 1° gennaio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 »;

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: « e il 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 2014, 2015 e 2016 »; le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « il 2014, il 2015 e il 2016 »;

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: « entro il 31 ottobre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2017 »;

h) all'articolo 6, comma 4, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2017 »;

i) all'articolo 8, comma 1, le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2014, 2015 e 2016 ».

*** 7. 7.** Tancredi, D'Alia.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 1° gennaio 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 »;

b) le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) le parole: « 31 dicembre 2014 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

d) le parole: « 1° gennaio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 »;

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: « e il 2014 » sono sostituite dalle seguenti:

« 2014, 2015 e 2016 »; le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « il 2014, il 2015 e il 2016 »;

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: « entro il 31 ottobre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2017 »;

h) all'articolo 6, comma 4, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2017 »;

i) all'articolo 8, comma 1, le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2014, 2015 e 2016 ».

*** 7. 13.** Laffranco.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 1° gennaio 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 »;

b) le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) le parole: « 31 dicembre 2014 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

d) le parole: « 1° gennaio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 »;

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: « e il 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 2014, 2015 e 2016 »; le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « il 2014, il 2015 e il 2016 »;

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: « entro il 31 ottobre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2017 »;

h) all'articolo 6, comma 4, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2017 »;

i) all'articolo 8, comma 1, le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2014, 2015 e 2016 ».

*** 7. 20.** Piazzoni.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: 1-bis aggiungere le seguenti: e dell'articolo 4, comma 5.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « entro il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2017 ».

7. 34. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1° gennaio 2016 con le seguenti: 1° gennaio 2017.

7. 47. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1° gennaio 2016 con le seguenti: 30 settembre 2015.

7. 26. Loreface, Di Vita, Dall'Osso, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1° gennaio 2016 con le seguenti: 30 giugno 2015.

7. 25. Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso, Baroni, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.

- 7. 27.** Mantero, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D’Inca, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 marzo 2017.

- 7. 28.** Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D’Inca, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

- 7. 48.** Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.

- 7. 29.** Dall’Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D’Inca, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: 1° gennaio 2018 con le seguenti: 30 giugno 2017.

- 7. 30.** Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D’Inca, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

- 7. 31.** Grillo, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D’Inca, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: per l’anno 2016, con le seguenti: per l’anno 2017.

- 7. 49.** Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- 7. 32.** Silvia Giordano, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D’Inca, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) all’articolo 3, comma 3, le parole: « e il 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « il 2014, il 2015 e il 2016 », le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2014, 2015 e 2016 ».

- 7. 50.** Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

- * 7. 33.** Loreface, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D’Inca, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

- * 7. 51.** Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – (Corpi militari ausiliari delle Forze armate). – 1. Il Corpo militare della CRI, dalla data di liquidazione dell'ente di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalità della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.

2. I corpi della Croce rossa italiana, ausiliari delle Forze Armate, restano disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni.

3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, è costituito anche da personale volontario in congedo. Il personale in servizio appartenente al ruolo di cui al primo periodo è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.

4. Il servizio prestato dal personale in congedo del Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Il personale del Corpo militare già in servizio continuativo per effetto di prov-

vedimenti di assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 1, transita a domanda in un ruolo ad esaurimento dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, conservando il proprio stato, grado rivestito e trattamento economico spettante. Il personale militare di cui al periodo precedente, dalla data della liquidazione del predetto Ente, è immesso a domanda, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei ruoli del personale militare o civile dello Stato o delle Amministrazioni Pubbliche, anche in eccedenza agli organici e senza pregiudizi per il personale già in servizio, conservando il grado rivestito e relativo trattamento economico spettante ed è iscritto in coda all'ultimo nominativo dei pari grado o di pari qualifica. Fatti salvi i casi di incompatibilità, il personale di cui al precedente periodo potrà permanere iscritto nel Corpo Militare volontario ed essere richiamato temporaneamente in servizio con le modalità previste dal Codice dell'ordinamento militare.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo, e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì, la qualifica di militare in congedo, è stabilita in trecento unità. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di

competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonché il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, al personale già appartenente al contingente di cui al presente comma che non è stato assunto dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto o nell'ambito della Fondazione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni previste dal secondo e dal terzo periodo del comma 5. ».

7. 17. Rampelli, La Russa.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il personale militare della Croce Rossa Italiana, già in servizio attivo a tempo indeterminato o in servizio senza soluzione di continuità dalla data del 1° luglio 2007, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al primo periodo permane in servizio attivo fino al raggiungimento dell'età pensionabile conservando lo *status*

militare. Al suddetto personale si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico »;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: « fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, » sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo.

* 7. 4. Dorina Bianchi.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il personale militare della Croce Rossa Italiana, già in servizio attivo a tempo indeterminato o in servizio senza soluzione di continuità dalla data del 1° luglio 2007, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al primo periodo permane in servizio attivo fino al raggiungimento dell'età pensionabile conservando lo *status* militare. Al suddetto personale si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico »;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: « fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, » sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo.

* 7. 8. Tancredi.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 5, le parole: « a decorrere dalla data di entrata in vigore

del decreto », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « dal 31 dicembre 2017 ».

7. 11. Palese.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Alle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui al successivo articolo 6, comma 9, ultimo capoverso in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento ».

*** 7. 12.** Laffranco.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Alle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui al successivo articolo 6, comma 9, ultimo capoverso in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento ».

*** 7. 19.** Piazzoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

7. 36. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 30 giugno 2017.

7. 52. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2016 con le seguenti: entro il 30 dicembre 2015.

7. 35. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

7. 37. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) all'articolo 8, comma 1, le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2014, 2015 e 2016 ».

7. 53. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimento di assunzione a tempo indeterminato è prorogata la permanenza in servizio militare attivo fino al raggiungimento dell'età utile per il collocamento in quiescenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Al predetto personale, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, si applicano le norme previste per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

7. 54. Morassut.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le previsioni normative di cui ai commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012.

* **7. 14.** Laffranco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le previsioni normative di cui ai commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012.

* **7. 21.** Piazzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*) numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

7. 9. Tancredi, D'Alia.

Sopprimere il comma 3.

7. 38. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 3, sostituire le parole: Entro il 1° gennaio 2016 *con le seguenti:* Entro il 30 giugno 2015.

* **7. 39.** Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 3, sostituire le parole: Entro il 1° gennaio 2016 *con le seguenti:* Entro il 30 giugno 2015.

* **7. 44.** Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* 30 giugno 2015.

7. 45. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* 31 marzo 2015.

* **7. 40.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* 31 marzo 2015.

* **7. 41.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2, è abrogato;

b) i commi 2, lettere a) e c), 3, e 4 dell'articolo 6 sono abrogati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. 43. Gigli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di garantire, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, i livelli essenziali di assistenza e lo sviluppo dei programmi di ricerca in sanità, per la necessità di individuare soluzioni normative per i percorsi di stabilizzazione e introdurre nell'ordinamento vincoli per evitare la creazione di nuovo precariato per effetto dell'uso improprio dei rapporti di lavoro flessibile, i rapporti a tempo determinato instaurati negli enti del Servizio Sanitario regionale con personale, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa, che ha maturato, alla data di pubblicazione della legge 30 ottobre 2013, n. 125, almeno tre anni di servizio e in scadenza al 31 dicembre 2014, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016, fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e ferma la

possibilità di prorogare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tutte le altre tipologie di lavoro flessibile.

4-ter. All'articolo 1, comma 644, lettera g), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: « triplo » è sostituita dalla seguente: « quadruplo ».

7. 16. Iacono.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo non possono essere soggetti ad ulteriore proroga.

7. 42. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

7. 2. Battaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo le parole: « successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° dicembre 2015 ».

7. 1. Battaglia.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole: « successivamente all'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente al 31 marzo 2015 ».

7. 18. Magorno, Censore, Bruno Bossio, Aiello, Boccadutri, Oliverio, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle » sono sostituite dalla seguente: « delle ».

7. 3. Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « personale convenzionato » sono inserite le seguenti: « e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « e dagli specialisti ambulatoriali » sono sostituite dalle seguenti: « , dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

7. 5. Garofalo, Tancredi, Bosco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « al 90 per cento nel 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « al 90 per cento nel 2016 ».

7. 22. D'Incecco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'Avviso pubblico n. 1/2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell'Università « La Sapienza » per il Servizio di Assistenza, Cura e Ricerca sull'Abuso all'Infanzia (S.A.C.R.A.I) è prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante da tale disposizione, pari a 100 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 6. Carfagna.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 »;

b) dopo le parole: « che regolano la materia » sono aggiunte le seguenti: « , anche regolando l'utilizzo eventuale delle tecnologie informatiche per l'organizzazione dei servizi e introducendo una più netta distinzione tra esercizio dell'attività di impresa e utilizzo condiviso di veicoli tra privati non per fini di lucro.

8. 61. Dell'Orco, De Lorenzis, Carinelli, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

8. 66. Librandi, Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.

* **8. 92.** Catalano.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.

* **8. 60.** Dell'Orco, De Lorenzis, Carinelli, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Ro-

mano, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2016.

1-ter. In relazione a servizi di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere sino alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007:

a) gli affidamenti in capo a società da essi partecipate la gestione delle quali sia affidata ad un socio industriale;

b) gli affidamenti in capo a società subentrate a soggetti partecipati in misura maggioritaria o totalitaria dai medesimi enti, a seguito di conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni o altre operazioni societarie, in ragione delle quali la partecipazione maggioritaria è in capo ad un socio industriale;

c) gli affidamenti in capo a società consortili, di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile, partecipate in misura maggioritaria da società che si trovi nella condizione di cui ai punti a) e b) che precedono.

1-quater. Resta salva la facoltà dell'affidatario di rinunciare al mantenimento dell'affidamento oltre la naturale scadenza, nel caso di mancato accordo con l'ente affidante sulle condizioni di prosecuzione.

8. 77. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del

decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.

* **8. 2.** Famiglietti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali

la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.

* **8. 9.** Tancredi, Garofalo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.

* **8. 24.** Latronico.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.

* **8. 76.** Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

8. 78. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

8. 58. Micillo, Segoni, Terzoni, Busto Daga, De Rosa, Vignaroli, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), sostituire le parole: entro il 31 luglio 2015 con le seguenti: entro il 31 agosto 2015;

dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) alla lettera c) le parole: « appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015 ».

8. 10. Tancredi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015 con le seguenti: appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015.

8. 83. Grimoldi, Guidesi, Prativiera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: entro il 31 luglio 2015 con le seguenti: entro il 31 agosto 2015.

8. 11. Tancredi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alla lettera c), le parole: « appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « appaltabili entro il 31 dicembre 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2016 ».

8. 82. Molteni, Grimoldi, Guidesi, Prativiera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alla lettera c), le parole: « appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 » sono so-

stituite dalle seguenti: « appaltabili entro il 30 giugno 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015 ».

8. 94. Morassut, Marroni, Roberta Agostini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse già previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per la totale o parziale compensazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per i trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, effettuati su relazioni diverse da quelle indicate nella norma. Detta compensazione sarà applicata entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie.

8. 42. Alfreider.

Sopprimere il comma 3.

8. 56. Micillo, Segoni, Terzoni, Busto Daga, De Rosa, Vignaroli, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 3, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2015 con le seguenti: e fino al 31 dicembre 2016.

8. 12. Tancredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 » e le parole: « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2016 ». Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **8. 43.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 » e le parole: « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2016 ». Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **8. 49.** Arlotti, Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Antezza, Ascani, Plangger.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2015 ».

8. 71. De Mita.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2015 ».

8. 70. De Mita.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2015 ».

8. 72. De Mita.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2015 ».

* **8. 41.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2015 ».

* **8. 3.** Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2015 ».

* **8. 81.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2015 ».

* **8. 32.** Palese.

Aggiungere il seguente comma:

10-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 dopo il periodo: « Le disposi-

zioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto » le parole: « entrano in vigore il 1° gennaio 2015 » sono sostituite con le parole: « entrano in vigore dal 1° aprile 2015 ».

* **8. 91.** Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

** **8. 40.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

** **8. 79.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

** **8. 69.** De Mita.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

** **8. 4.** Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

**** 8. 33.** Palese.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2015. ».

8. 95. Catalano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 23-bis, 23-ter e 23-quinquies le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

b) al comma 23-bis le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

c) il comma 23-quater è soppresso;

d) al comma 23-sexies, dopo le parole: « non si applica » sono inserite le seguenti: « agli accessi industriali e commerciali nonché »;

e) al comma 23-octies le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 ».

8. 29. Ciraci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 23-bis, 23-ter e 23-quinquies le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

b) al comma 23-bis le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

c) al comma 23-quater le parole: « 28 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 »;

d) al comma 23-octies le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 ».

8. 23. Latronico.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23-quater, le parole: « 28 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 »;

b) al comma 23-quinquies, le parole: « da emanare entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 31 marzo 2015 »;

c) al comma 23-octies, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

8. 74. Tino Iannuzzi, Borghi, Arlotti, Mariani.

Al comma 4, dopo le parole: 31 marzo 2015 aggiungere le seguenti: al fine di predisporre, nell'ambito delle modalità e dei criteri fissati dalla legge, esoneri dal pagamento delle somme per il rilascio delle autorizzazioni qualora il richiedente si trovi in situazione economicamente disagiata.

8. 57. Micillo, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Vignaroli, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 23-quater è soppresso;

b) al comma 23-*quinquies*:

- 1) al primo periodo, le parole: « in un'unica soluzione » sono soppresse;
- 2) l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 23-*sexies*:

1) dopo le parole: « non si applica » sono inserite le seguenti: « agli accessi industriali e commerciali nonché »;

2) le parole: « 23-*quater* » sono soppresse;

d) al comma 23-*septies*, le parole: « 23-*quater* » sono soppresse.

8. 104. Gandolfi.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.

8. 96. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015;

alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.

8. 89. Franco Bordo, Zaccagnini, Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.

8. 68. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo,

Parentela, Rostellato, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 45-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 22 marzo 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

8. 50. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Capozzolo, Fiorio, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 45-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 22 marzo 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 22 marzo 2016 ».

8. 97. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 4-*ter*, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il secondo periodo è soppresso.

***8. 34.** Palese.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 4-*ter*, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il secondo periodo è soppresso.

***8. 5.** Guerra, Paola Bragantini, De Melech, Fabbri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 4-ter, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il secondo periodo è soppresso.

***8. 80.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dalla sottoscrizione del contratto di programma fra ENAC e gestore aeroportuale ».

8. 98. Andrea Romano.

Al comma 7, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

8. 64. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Carinelli, Spessotto, Liuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile continua a svolgere le funzioni di autorità di vigilanza indipendente ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, per i soli aeroporti ai quali si applica la direttiva, che hanno stipulato il contratto di programma prima della data di entrata in operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Per i medesimi contratti l'Ente nazionale per l'aviazione civile applica procedure obbligatorie di consulta-

zione coerenti con la direttiva 2009/12/CE e, ferma restando la disciplina prevista dai contratti di programma stipulati ai sensi dell'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed il relativo sistema di tariffazione, approva i diritti aeroportuali conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE.

8. 13. Tancredi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorità di vigilanza indipendente ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, per tutti gli aeroporti ai quali si applica la direttiva, come previsto dall'atto di indirizzo emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, dopo la data di operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, per i soli aeroporti che hanno stipulato il contratto di programma prima della suddetta data. L'Ente nazionale per l'aviazione civile applica procedure obbligatorie di consultazione coerenti con la direttiva 2009/12/CE e, ferma restando la disciplina prevista dai contratti di programma stipulati ai sensi dell'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed il relativo sistema di tariffazione, approva i diritti aeroportuali conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE.

8. 105. Andrea Romano.

Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

8. 14. Tancredi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il termine per la presentazione al CIPE, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto, redatto da UIRNet Spa, relativo alla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) allargata, così come definita dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015. Per detto progetto non trovano applicazione le previsioni contenute nell'allegato tecnico di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A detto progetto si applicano le norme sulla progettazione di servizi e forniture, in quanto compatibili.

9-ter. La previsione dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 6 dicembre 2012, n. 449, è prorogata al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, il finanziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico UIRNet, con specifica destinazione alle attività di estensione della PLN alle autorità portuali e per l'acquisto e installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **8. 31.** Russo.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il termine per la presentazione al CIPE, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed il personale

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto, redatto da UIRNet Spa, relativo alla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) allargata, così come definita dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015. Per detto progetto non trovano applicazione le previsioni contenute nell'allegato tecnico di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A detto progetto si applicano le norme sulla progettazione di servizi e forniture, in quanto compatibili.

9-ter. La previsione dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 6 dicembre 2012, n. 449, è prorogata al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, il finanziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico UIRNet, con specifica destinazione alle attività di estensione della PLN alle autorità portuali e per l'acquisto e installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **8. 35.** Ginato.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il termine per la presentazione al CIPE, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto, redatto da UIRNet Spa, relativo alla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) allargata, così come definita dall'articolo 1, comma 90, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015. Per detto progetto non trovano applicazione le previsioni contenute nell'allegato tecnico di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A detto progetto si applicano le norme sulla progettazione di servizi e forniture, in quanto compatibili.

9-ter. La previsione dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 6 dicembre 2012, n. 449, è prorogata al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, il finanziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico UIRNet, con specifica destinazione alle attività di estensione della PLN alle autorità portuali e per l'acquisto e installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **8. 93.** Boccadutri.

Sopprimere il comma 10.

****8. 90.** Quaranta, Costantino, Scottò, Pellegrino, Zaratti.

Sopprimere il comma 10.

****8. 65.** Dell'Orco, De Lorenzis, Carinelli, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel conto dei residui nell'ambito della missione « Diritto alla mobilità » e del programma « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale », capitolo n. 7421, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 2014, per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, punto 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2015.

10-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del comma 10-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8. 15. Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. In presenza di specifiche e particolari esigenze di servizio connesse all'incremento dei flussi di passeggeri, e nei casi in cui sia necessario potenziare l'attività di prevenzione e contrastare particolari fenomeni criminosi, i Gestori aeroportuali potranno stipulare con le forze di polizia apposite convenzioni atte a potenziare le attività istituzionali anche attraverso un più ampio uso del lavoro straordinario.

10-ter. Nel caso vengano stipulate dette convenzioni, nelle stesse dovrà essere previsto che i gestori aeroportuali oltre all'obbligo ad erogare al Ministero dell'interno l'importo corrispondente all'aumentato impegno profuso dalle forze di polizia possono verificare i risultati conseguiti da tale potenziamento che devono essere effettivi e non motivati esclusivamente da aumentate esigenze di ordine pubblico.

8. 103. Andrea Romano.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis il fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esclusione di quelle relative al programma « Politiche abitative, urbane e territoriali ». Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrente variazioni di bilancio.

10-quater. Nell'ambito della proroga di cui al comma 10-bis, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all'articolo 4, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assegnati con priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie abbiano presentato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 47 del 2014, domanda per la collocazione nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e risultino in possesso di tutti requisiti per l'assegnazione. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, col provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 4

del citato decreto-legge n. 47 del 2014, stabiliscono modalità operative per la graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, nonché ad ogni altra disponibilità di alloggi sociali ovvero reperiti e acquisiti anche nell'ambito delle attività delle Agenzie per la locazione comunque denominate.

8. 46. Braga, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Piazzoni, Maestri, Gribaudo, Tidei.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, prorogato fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis il fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esclusione di quelle relative al programma « Politiche abitative, urbane e territoriali ».

Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrente variazioni di bilancio.

8. 48. Braga, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Piazzoni, Maestri, Gribaudo, Tidei.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2014, n. 161, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 ottobre 2013, n. 124.

10-ter. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***8. 88.** Nicchi, Scotto, Zaratti, Pellegrino, Matarrelli, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2014, n. 161, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 ottobre 2013, n. 124.

10-ter. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***8. 102.** Morassut, Roberta Agostini, Piazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni.

10-ter. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015, si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della

legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 87. Zaratti, Scotto, Nicchi, Pellegrino, Matarrelli, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguente:

10-bis. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

8. 101. Morassut, Roberta Agostini, Piazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, è prorogato fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

8. 73. Marroni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, è prorogato fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

8. 47. Braga, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Reallacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Piazzoni, Maestri, Gribaudo, Tidei.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2004, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2 luglio 2004, è differito al 30 giugno 2015 per la definizione e l'approvazione, con la medesima procedura di cui alla predetta disposizione, di apposite modificazioni e integrazioni concernenti l'utilizzo stabile del ponte di Parma, denominato nuovo Ponte Nord mediante l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana anche in deroga alla pianificazione vigente, i costi per il predetto utilizzo gravano sull'ente incaricato della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 99. Romanini, Maestri, Richetti, Rizzetto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

così come modificata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 6.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la

decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 39.** Richetti, Fontanelli, Marchetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 19.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 21.** Laffranco, Squeri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versa-

mento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 22.** Abrignani, Bergamini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 45.** Carrescia, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 25.** Bergamini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti

amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 30.** Latronico.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 84.** Gianluca Pini, Invernizzi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre

2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 85.** Moretto, Marco Di Maio, Donati, D'Incecco, Galperti, Vazio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti

amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

***8. 86.** Pinna.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

8. 44. Benamati, Bonaccorsi, Arlotti, Basso, Giacobbe, Lattuca, Taranto, Sani, Paola Bragantini, Ascani, Fabbri, Capone, Tidei, Gasparini, Crivellari.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti,

concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

* **8. 7.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

* **8. 38.** Richetti, Fontanelli, Marchetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma

732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

* **8. 26.** Bergamini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

** **8. 8.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**** 8. 27.** Bergamini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera *b*), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**** 8. 37.** Richetti, Fontanelli, Marchetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è differito al 15 settembre 2015, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Sono altresì differiti alla data di cui al precedente periodo i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al punto 2.1.

8. 75. Gianluca Pini, Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate, in via residuale, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano trasporti di merci per ferrovia, in misura non superiore al valore di 2 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei costi esterni evitati rispetto alla modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km prodotti sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale ed è erogato direttamente dal gestore dell'infrastruttura, con le stesse modalità e tempistiche indicate dal citato articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. 1. Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 4, comma 8-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

8. 20. Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al 31 dicembre 2015.

8. 36. Lodolini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e fino al 31 dicembre 2015 » sono aggiunte le seguenti: « nonché per i contratti d'appalto di lavori relativi alla realizzazione di infrastrutture sanitarie, interventi per il dissesto idrogeologico e di bonifica ambientale, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, e che non abbiano avuto inizio per responsabilità non imputabili all'appaltatore »;

b) alle parole: « pubblicizzata nella gara d'appalto » sono premesse le seguenti: « in caso di appalto ».

8. 51. Bruno Bossio, Boccadutri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, al comma 91, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « sono versati all'entrata di bilancio dello Stato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « rimangono nella disponibilità della società

di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

8. 55. Marco Di Maio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 0,7 punti percentuale per gli anni 2015, 2016 e 2017 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. 59. Luigi Di Maio, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « 30 settembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2017 a valere sul 50 per cento di quanto stanziato dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

8. 67. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

8. 100. Morassut, Roberta Agostini, Piazoni.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 *con le seguenti:* 30 giugno 2016.

- 9. 54.** De Rosa, Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 *con le seguenti:* 31 dicembre 2015.

- 9. 56.** Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di predisporre entro tale termine ogni più opportuno intervento per ridurre progressivamente il ricorso al trattamento termico dei rifiuti, nonché per limitare lo smaltimento in discarica.

- 9. 55.** Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 *con le seguenti:* 30 giugno 2015.

- 9. 40.** Giovanna Sanna, Braga, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Valiante, Zardini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , pena la revoca del finanziamento statale.

- 9. 65.** Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative ».

- 9. 18.** Taranto, Benamati, Ginato, Misiani, Marchetti, Impegno, Cani, Senaldi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: « Fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015 ».

- 9. 35.** Basso, Giacobbe, Gasparini, Fabbrì.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).

- 9. 71.** Guidesi, Grimoldi, Prativiera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 72.** Guidesi, Grimoldi, Pratavia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 78.** Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Catalano.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 77.** Pinna.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 76.** Moretto, Donati, Marco Di Maio, Galperti, Vazio.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 64.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonese, D'Incà.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 41.** Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Basso, Giacobbe, Tullo, Carrocci, Pastorino, Gasparini, Fabbri.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 37.** Censore.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 27.** Laffranco, Squeri.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 67.** Fauttilli.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 61.** Galgano, Matarrese, Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 31.** Senaldi.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 19.** Biasotti.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*** 9. 8.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la parola: « 260-bis » è sostituita dalle seguenti: « 260-bis, commi da 1 a 9, ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

9. 43. Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alla cancellazione delle imprese iscritte al sistema SISTRI e non

più obbligate ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014 si procede d'ufficio. Le imprese non più obbligate che intendono aderire al sistema volontariamente devono comunicare espressamente tale volontà.

9. 46. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

*** 9. 84.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

*** 9. 68.** Fauttilli.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

*** 9. 5.** Centemero.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

*** 9. 60.** Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

*** 9. 42.** Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut,

Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Basso, Giacobbe, Tullo, Carrocci, Pastorino, Gasparini, Fabbri.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

*** 9. 34.** Rubinato.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

9. 47. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: 1° febbraio 2015 con le seguenti: 1° marzo 2015 e non sono retroattive.

9. 66. De Mita.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di consentire l'esaurimento delle scorte dei sacchi da asporto merci non conformi alla norma europea UNI ENI 13432 e dei sacchi non conformi alle caratteristiche tecniche definite dal decreto ministeriale 18 marzo 2013, le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015.

9. 44. Carrescia.

Sopprimere il comma 4.

9. 48. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

*** 9. 9.** Piso, Tancredi.

Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

*** 9. 50.** Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.

9. 70. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.

9. 49. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che in tale periodo si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

9. 38. Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

9. 11. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

*** 9. 26.** Laffranco, Squeri.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

*** 9. 62.** Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

*** 9. 30.** Senaldi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

* **9. 28.** Marchetti, Cani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

* **9. 74.** Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Pratavia, Caparini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

* **9. 79.** Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Catalano.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Alla lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: « si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

** **9. 10.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Alla lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: « si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

** **9. 25.** Laffranco.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Alla lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: « si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

** **9. 29.** Marchetti, Cani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Alla lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: « si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

** **9. 32.** Senaldi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Alla lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: « si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

** **9. 80.** Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Alla lettera *b-bis)* dell'articolo 13, comma *5-bis*, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: « si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

**** 9. 39.** Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma *5-bis*, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

*** 9. 63.** Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma *5-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

*** 9. 73.** Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prativiera, Caparini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma *5-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: « decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2015 ».

**** 9. 16.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma *5-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: « decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2015 ».

**** 9. 21.** Palese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma *5-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: « decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2015 ».

**** 9. 57.** Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma *5-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: « decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2015 ».

**** 9. 2.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma *5-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, la parola: « centotanta » è sostituita dalla seguente: « trecentosessanta ».

9. 59. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2015 ». A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11.

9. 81. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Giancarlo Giordano, Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite con le parole: « 31 dicembre 2015 ».

*** 9. 22.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite con le parole: « 31 dicembre 2015 ».

*** 9. 36.** Misiani, Marchetti, Lodolini, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite con le parole: « 31 dicembre 2015 ».

*** 9. 75.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite con le parole: « 31 dicembre 2015 ».

*** 9. 85.** Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 14, comma *5-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la parola: « centotanta » è sostituita dalla seguente: « trecentosessanta ».

9. 12. Vignali, Tancredi.

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

5. All'articolo 7 comma 1, lettera i), punto 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « 30 settembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2016 ».

9. 52. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

5. All'articolo 7 comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sostituire le parole: « 30 settembre 2014 » con le seguenti: « 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2015.

9. 53. Daga, Mannino, Terzoni, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

5. All'articolo 7 comma 1, lettera *b*), punto 1), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

9. 51. Daga, Mannino, Terzoni, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: « Entro i 60 giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro i 120 giorni successivi ».

*** 9. 1.** Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: « Entro i 60 giorni successivi » sono sostituite dalle parole: « Entro i 120 giorni successivi ».

*** 9. 83.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: « Entro i 60 giorni successivi » sono sostituite dalle parole: « Entro i 120 giorni successivi ».

*** 9. 24.** Palese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: « Entro i 60 giorni successivi » sono sostituite dalle parole: « Entro i 120 giorni successivi ».

*** 9. 69.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine relativo al divieto di coltivazione di varietà di mais MON810, proveniente da sementi geneticamente modificati, di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 2013, è prorogato di 24 mesi.

9. 82. Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 12 luglio 2013 Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810 è prorogato fino alla data dell'11 febbraio 2016.

9. 45. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015.

9. 33. Basso, Tullo, Mariani, Carocci.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, sino al 31 dicembre 2016 il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88 S.O. è prolungato a due anni.

9. 17. Dorina Bianchi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, sino al 31 dicembre 2016, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno.

*** 9. 20.** Palese.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216

del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, sino al 31 dicembre 2016, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno.

*** 9. 3.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, sino al 31 dicembre 2016, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno.

*** 9. 58.** Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 31, comma 2, penultimo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2015 »;

b) dopo le parole: « agli interventi calamitosi, » sono inserite le seguenti: « agli interventi di bonifica del terreno e delle falde acquifere, ».

9. 23. Dallai.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

9. 6. Centemero.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2015 ».

9. 14. Tancredi, Piso.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2014 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

9. 4. Tancredi.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di imposta municipale propria).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 26 gennaio 2016.

2. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti: « nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento ».

9. 01. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC).

1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo la originaria scadenza, fissata col decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014, viene prorogata nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.

9. 02. Centemero.

ART. 10.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I soggetti privi di reddito, a seguito della perdita di lavoro, possono volontariamente compensare il pagamento delle imposte a qualunque titolo dovute, con la prestazione di lavori di pubblica utilità, ovvero nei settori socio-assistenziali. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di detta compensazione.

10. 116. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente:

«*c)* il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a:

1) 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Esclusivamente nel caso di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo, il soggetto obbligato al pagamento della somma aggiuntiva di cui al presente numero procede al versamento della stessa in un'unica soluzione ovvero nella misura di un quarto entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione e della restante parte in un numero massimo di quattro rate mensili. Entro il termine di cinque giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell'impresa, può presentare istanza, adeguatamente motivata e documentata, alla Direzione territoriale del lavoro, intesa ad ottenere la dilazione di pagamento di cui al comma precedente. La Direzione territoriale del

lavoro, entro i successivi quindici giorni dalla presentazione della domanda di dilazione, verificate le circostanze, unitamente alle motivazioni ed alla relativa documentazione, emana un provvedimento con il quale stabilisce il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse. Il provvedimento di cui al precedente periodo è notificato immediatamente all'interessato. Il mancato o ritardato pagamento della prima rata entro il termine di cui al secondo periodo, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la perdita del beneficio della rateazione e l'immediata sospensione dell'attività. Dal giorno in cui il titolare dell'impresa viene ammesso al beneficio della dilazione, la sospensione dell'attività imprenditoriale è interrotta;

2) 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ».

10. 117. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel

comma 2 del medesimo articolo 12. A tali fini è autorizzata una spesa massima pari a 600 milioni di euro. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 2 punti percentuali per gli anni 2015 e 2016 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. 118. Luigi Di Maio, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive, nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

02. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del reddito da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 01, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

03. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 01, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

10. 114. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.

10. 26. Saltamartini, Tancredi, Corsaro, Guidesi, Laffranco, De Mita, Dorina Bianchi, De Girolamo, Pizzolante, Bosco, Garofalo, Vignali, Piso, Sammarco, Bianconi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 98 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile alle cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura è prorogata, per l'anno 2015, anche ai *pellet*.

10. 79. Rubinato, Mariani, Moretto.

Sopprimere il comma 3.

10. 121. Pesco, Alberti, Villarosa, Barbanti, Pisano, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale disciplina derogatoria si applica solo nei casi in cui i suddetti contratti di garanzia finanziaria abbiano come finalità quella di finanziare il credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie.

10. 137. Busin, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbli-

che Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2-quater. Entro il 1° gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto, di cui al comma *2-bis* del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente ».

3-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma *3-bis* del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-quater. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.

10. 150. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Sopprimere il comma 4.

10. 119. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018.

10. 28. Tancredi.

Sopprimere il comma 5.

10. 120. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio del-

l'assistenza e della rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie i seguenti soggetti:

a) i profili della carriera di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché i sottufficiali della Guardia di Finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di servizio effettivo;

b) i profili della carriera dirigenziale e direttiva nonché gli ufficiali della Guardia di Finanza a riposo che hanno prestato servizio per almeno 20 anni, di cui almeno tre nell'ambito di una qualifica alla quale si accede con laurea in giurisprudenza, economia e commercio o altro titolo equipollente.

10. 2. Battaglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».

***10. 22.** De Menech.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».

***10. 57.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo,

dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».

***10. 99.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».

***10. 100.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».

***10. 106.** Fabbri, Gasparini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».

***10. 160.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».

***10. 161.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: « , consorzi, ».

*10. 173. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Sopprimere il comma 6.

10. 82. Rubinato, Moretto.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « negli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014 e 2015 »;

b) le parole: « superiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « superiore al 10 per cento ».

10. 123. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al comma 141 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: « se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia » sono aggiunte le seguenti: « e ai centri culturali, biblioteche funzionali a poli scolastici con presenza di istituti superiori di secondo grado ».

10. 83. Rubinato, Moretto.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al comma 141 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« La proroga del divieto di acquisto di mobili e arredi per l'anno 2015, non si

applica agli enti per i quali la spesa storica per le funzioni fondamentali è inferiore ai fabbisogni standard. ».

10. 81. Rubinato, Moretto.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: « servizi all'infanzia » sono aggiunte le seguenti: « e ai centri culturali, biblioteche funzionali a poli scolastici con presenza di istituti superiori di secondo grado ».

10. 85. Moretto, Martella, Rubinato, D'Incecco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario di cui al comma 2 per l'anno 2015 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, effettuate con risorse erogate dallo Stato nel triennio 2007-2009 ».

10. 55. Ribaudò.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni è abrogato.

7-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 7-bis, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 147. Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2014 e 2015 » e le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 ».

7-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma *7-bis*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 148. Guidesi, Caon, Caparini.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al comma 692 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: « relativa al 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « relativa agli anni 2014 e 2015 » e le parole: « 26 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 ».

7-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma *7-bis*, pari a 720 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 149. Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 16, comma *12-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate al 31 dicembre 2015.

7-ter. Al comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo le parole: « ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito » sono soppresse.

10. 54. Causi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2015. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 ottobre 2013, n. 124. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 93. Laforgia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, è prorogato al 31 dicembre 2015. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015

non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 92. Laforgia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « Per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2013 ».

10. 56. Vazio, Misiani, Pastorino, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'accordo previsto dall'articolo 1, comma 246, della legge 22 dicembre 2014, n. 190, è applicabile anche alle piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che abbiano usufruito delle agevolazioni previste dall'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011, delle nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 e del nuovo accordo per il credito del 1° luglio 2013.

10. 49. Minardo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Nelle more della riforma delle concessioni demaniali marittime e dei relativi canoni concessori sino alla data del 15 settembre 2015 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al punto 2.1, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. È conseguentemente prorogato il termine previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Sino alla medesima data del 15 settembre 2015 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, punto 2.1. »

10. 30. Pizzolante, Tancredi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo

3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.

10. 13. Pizzolante.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, distinguendo tra le diverse categorie di concessioni, e nelle more del riordino della materia di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni demaniali marittime che non rientrano nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, limitatamente a quelle ad uso abitativo e/o residenziale in essere alla data del 31 dicembre 2013, si intendono prorogate fino alla data del 31 dicembre 2017.

10. 29. Tancredi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 ».

10. 31. Dorina Bianchi.

Sopprimere il comma 8.

10. 158. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Gli adempimenti e i versamenti dei contributi e dei tributi non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 23, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

sono effettuati entro il 16 giugno 2015, senza applicazione di sanzioni e interessi.

8-ter. I versamenti di cui al comma 8-*bis* possono essere effettuati, al netto dei pagamenti già eseguiti, anziché in unica soluzione, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 giugno 2015. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a partire dal 17 giugno 2015 e fino alla data del versamento.

8-quater. Per le rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione di cui al comma 8-*bis*, i versamenti riprendono a decorrere dal mese di giugno 2015, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

8-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati i commi da 613 a 615.

10. 174. Moscatt.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano anche in favore dei territori dell'isola di Linosa, delle province di Agrigento e di Siracusa e del comune di Pozzallo nella provincia di Ragusa, i cui territori sono stati anch'essi interessati dall'eccezionale afflusso di immigrati provenienti dai Paesi del Nord Africa.

10. 63. Riccardo Gallo, Rubinato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 641, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: « per il 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2016 ».

10. 50. Tancredi.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

10. 141. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.

10. 143. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2016, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2016, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

10. 144. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2016, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2016, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

10. 145. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e

l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

10. 146. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: da emanare fino alla fine del periodo con le seguenti: provvede alla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 142. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2014 e 2015 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2016 ».

9-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma *9-bis* pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015, e a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del pro-

gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.

10. 95. Garavini, Fedi, Porta, La Marca, Gianni Farina.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 26 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 26 luglio 2015 ». Conseguentemente i contribuenti tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma *5-bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, possono adempiere all'obbligazione entro il 26 luglio 2015 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

9-ter. All'articolo 1, comma 657, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 8 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 8,79 per cento ».

10. 108. Lauricella.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

9-ter. A decorrere dal 2015, agli oneri di cui al comma *9-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 140. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: « 2015 » è sostituita dalla seguente: « 2016 »;

b) al primo periodo la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 »;

c) il secondo periodo è abrogato.

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 139. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « dall'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2016 ».

***10. 175.** Misiani, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « dall'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2006 ».

***10. 51.** Tancredi, Saltamartini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 19 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le

parole: « nell'anno 2015 » e « per l'anno 2015 » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015 e 2016 » e « per gli anni 2015 e 2016 ».

10. 124. Fantinati, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.

10. 151. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Centemero.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « limitatamente al periodo 2011-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale »;

b) le parole: « a decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 15 per cento ».

10. 122. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente comma:

« 3-*ter*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti all'estero, in uno stato non facente parte dell'Unione europea né aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino comunque un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. ».

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano a decorrere dal 2015.

11-*quater*. La lettera *b*) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:

« *b*) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno Stato che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; ».

11-*quinquies*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

10. 33. Tancredi, D'Alia.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri » sono aggiunte le seguenti: « ; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 10 gennaio 2016 ».

11-*ter*. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « sia in Italia sia all'estero », sono soppresse;

b) la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ».

11-*quater*. All'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

b) è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017 ».

10. 98. Gebhard, Ottobre, Alfreider, Planger, Schullian.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2014 e 2015 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2016».

11-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

10. 34. Tancredi, D'Alia.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 1, comma 418, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto», sono aggiunte le seguenti: «ovvero le province che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

11-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 11-bis, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 50 milioni di euro per il 2015, 100 milioni per il 2016, 150 milioni per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 165. Quaranta, Marcon, Melilla, Costantino.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per

quota capitale disposta dal comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è prorogato per ulteriori 12 mesi. Pertanto la durata del piano di ammortamento è prolungata di 12 mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213. Conseguentemente agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma, si provvede nell'anno 2015 a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, non-

ché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma.

10. 104. Ghizzoni, Richetti, Baruffi, Lenzi, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: « 22 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 »;

b) al comma 1, lettera b) le parole: « 31 luglio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2015 ».

***10. 1.** Catanoso.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: « 22 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 »;

b) al comma 1, lettera b) le parole: « 31 luglio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2015 ».

***10. 94.** Capone.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: « 22 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 »;

b) al comma 1, lettera b) le parole: « 31 luglio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2015 ».

***10. 109.** Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis) le parole: « dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2016 » ed è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015. ».

****10. 97.** Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis) le parole: « dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2016 » ed è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015. ».

****10. 44.** Centemero.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al comma 310 lettera e), capoverso c-bis), dopo le parole: « definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali » sono aggiunte le seguenti: « tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ».

10. 4. Formisano.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: « dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2016 ».

***10. 3.** Formisano.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: « dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2016 ».

***10. 43.** Centemero.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: « dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2016 ».

***10. 68.** Latronico.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: « dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2016 ».

***10. 96.** Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è

incrementato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2015 di 1 milione di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 32. Tancredi, D'Alia.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Anche per l'anno 2015 l'incentivo del patto di stabilità verticale istituito dall'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è finalizzato alla riduzione del debito. Al comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « all'estinzione anticipata » sono sostituite dalle seguenti: « alla riduzione ».

10. 153. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevato gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 152. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 418, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « le province che risultano in dissesto », sono aggiunte le seguenti: « ovvero le province che hanno approvato il piano di riequilibrio finan-

ziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

10. 164. Quaranta, Marcon, Melilla, Costantino.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 settembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2015 ».

10. 163. Duranti, Melilla, Marcon, Scotto, Quaranta, Costantino, Giancarlo Giordano, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale, Palazzotto, Piras, Ferrara.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « a decorrere dall'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2016 ».

10. 110. Piccione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è prorogato fino al 30 giugno 2017.

10. 103. Ghizzoni, Richetti, Baruffi, Lenzi, Fabbri.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in

conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

12-ter. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previo inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

12-quater. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-quinquies. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. 91. Borghi.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante: « Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009 », le parole: « per gli anni 2013 e 2014 », sono sostituite con le parole: « per l'anno 2015 e seguenti ».

12-ter. Alla Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e

delle Finanze al capitolo 1319 (Assegno sostitutivo ai Grandi Invalidi di Guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile) la somma di euro 658.000 per l'anno 2015 e a seguire è incrementata di euro 1.200.000.

10. 157. Fedriga, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. È differita al 1° gennaio 2017 l'applicazione dei commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12-ter. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 192 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

10. 184. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. È differita al 1° gennaio 2017 l'applicazione dei commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

12-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 12-bis pari a 192 milioni per gli anni 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31

dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

10. 183. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte nell'esercizio in corso a tale data, nei limiti degli importi di cui al primo periodo del presente comma ».

10. 107. Arlotti, Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte ».

* **10. 58.** Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 giugno 2014 »

sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte ».

***10. 130.** Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte ».

***10. 25.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte ».

***10. 159.** Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 settembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2015 ».

10. 176. Massa, Misiani, Moscatt, Ventricelli, Ribaudò, Michele Bordo, Raciti, Ginefra, Mongiello, Capone.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « 31 gennaio », con le seguenti: « 30 giugno »;

b) sostituire le parole: « 1° gennaio », con le seguenti: « 1° giugno ».

10. 177. Currò.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

Il termine del 30 giugno 2015 di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 31 dicembre 2015.

10. 178. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 35 comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: « 31 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2015 ».

10. 162. Pinna.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. È differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione a Sogei S.p.A., GSE S.p.A. e Consip S.p.A. delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

10. 179. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sostituire le parole: « 31 maggio 2015 » con le seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

***10. 131.** De Mita.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « 15 maggio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

***10. 180.** Di Lello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto il seguente comma:

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, si applica l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 504 del 1992.

10. 181. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo la parola: « 2013 » aggiungere le seguenti « e 2014 », le parole « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2015 ».

10. 182. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogato al 30 giugno 2015 e, comunque, sei mesi dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.

10. 186. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

Il rimborso a Poste Italiane Spa del rateo del 2015 di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2006 n. 286 è prorogato, conseguentemente verrà corrisposto nel 2017.

Conseguentemente, agli oneri derivanti pari a 130 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 138. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il rimborso a poste italiane spa del rateo del 2015 di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2006 n. 286 è prorogato, conseguentemente verrà corrisposto nel 2017. Conseguentemente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2014, n. 190, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero dell'Istruzione, della Università e della ricerca e al Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

10. 127. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dall'articolo

1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene a partire dall'anno 2015. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 128. Sottanelli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Petrini, Busin, Giammanco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 129. Sottanelli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Petrini, Busin, Giammanco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente:

9-ter. Il rimborso del capitale dei finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è automaticamente sospeso per un periodo di dodici mesi decorrente dal 29 giugno 2014. Il piano di ammortamento di tali finanziamenti è rimodulato di conseguenza con rate costanti in linea capitale, ferma restando la loro durata massima ai sensi del citato articolo 3-bis. Gli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti, come rimodulati ai sensi del presente comma, sono corrisposti nell'anno 2015 a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 2014, n. 93. Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano conseguentemente le convenzioni in essere. I finanziamenti, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma, continuano ad essere assistiti dalle garanzie dello Stato, senza ulteriori formalità, e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

10. 132. De Mita.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 15-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con-

vertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*) le parole: « , 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 2013, 2014 e 2015 »;

2) alla lettera *b*) sostituire le parole: « all'anno 2014 » e « per l'anno 2015 » sono con le seguenti: « all'anno 2014 e 2015 » e « per l'anno 2015 e 2016 ».

Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4,7 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.

10. 134. Fitzgerald Nissoli, Caruso, Gigli, Fauttilli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole « per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2012 al 2017 ».

10. 9. Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « per gli

anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015, 2016 e 2017 ».

***10. 102.** Fabbri, Gasparini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015, 2016 e 2017 ».

***10. 154.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015, 2016 e 2017 ».

***10. 172.** Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015, 2016 e 2017 ».

***10. 75.** Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « e 2014 », aggiungere le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

****10. 135.** Fauttilli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « e 2014 », aggiungere le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

****10. 155.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « e 2014 », aggiungere le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

****10. 169.** Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « e 2014 », aggiungere le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

****10. 101.** Fabbri, Gasparini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « e 2014 », aggiungere le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

****10. 11.** Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « e 2014 », aggiungere le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

****10. 133.** De Mita.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « e 2014 », aggiungere le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

****10. 72.** Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: « dall'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2016 ».

10. 170. Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile ».

10. 171. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 4 della nota II-bis all'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: « Le predette disposizioni » sono inserite le seguenti: « con l'esclusione di quelle relative all'imposta sui valore aggiunto »;

b) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro tre anni dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale ».

10. 136. Di Gioia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche: le parole: « per l'anno 2015 » e « per l'anno 2016 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « per l'anno 2016 » e « per l'anno 2017 ».

10. 125. Mucci, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: « accertamento » sono inserite le seguenti: « e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 » e dopo le parole: « comma 2-bis » sono inserite le seguenti: « e 2-ter ».

10. 166. Sanga.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: « 31 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2015 ».

10. 167. Melilla, Airaudo, Placido, Marcon, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante « Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 », è differita al 1° luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.

***10. 37.** Tancredi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante « Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 », è differita al 1° luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale

dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.

***10. 156.** Busin, Invernizzi, Prata, Caparini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante « Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 », è differita al 1° luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.

***10. 168.** Melilla, Paglia, Costantino, Quaranta, Marcon.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184 « Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2009 » e successive modificazioni, sostituire, ove ricorrono, le parole « 2013 e 2014 » con le seguenti: « 2015 e 2016 ». All'onere derivante dal presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 112. Miotto.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: « dall'anno 2015 » sono sostituite dalle parole: « dall'anno 2016 ».

10. 73. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle parole: « entro il 30 aprile ».

10. 74. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), condizionata al rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, è comunque subordinata all'adozione di strumenti, ulteriori a quelli di cui al comma 630 del presente articolo, che garantiscano un recupero immediato del credito IVA relativo alle operazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di rimborso e compensazione dei crediti IVA ».

10. 76. Gelmini, Bergamini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 17-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta » aggiungere le seguenti: « , nonché per prestazioni oggetto di contratti pubblici di lavori ».

10. 77. Gelmini, Bergamini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante « Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per gli anni 2008 e 2009 » come modificata dal comma 113 della legge 228/2012, « per gli anni 2013 e 2014 », sono sostituite con le parole: « per l'anno 2015 e a seguire »;

b) alla Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitolo 1319 (Assegno sostitutivo ai Grandi Invalidi di Guerra o per servizio che non possono più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile) la somma di euro 658.000 per l'anno 2015 e a seguire è incrementata di euro 1.200.000.

10. 78. Brunetta, Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I contribuenti titolari d'impresa in possesso d'impianti, attrezzature o macchinari utilizzati nell'esercizio dell'attività, decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dalle disposizioni previste dall'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, se entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano apposita documentazione comprovante la situazione temporanea di obiettiva difficoltà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche in deroga ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, per i contribuenti già decaduti dalle rate alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano state già attivate le procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente.

10. 64. Latronico.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 66. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 56-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Gli enti territoriali ai quali è stato rilasciato parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso del bene di proprietà dello Stato, come individuato nella relativa domanda di attribuzione, devono concludere le attività tecnico-amministrative, compresa l'eventuale regolarizzazione catastale, e confermare la richiesta del bene con delibera consiliare, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di rilascio del predetto parere e comunque, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'Agenzia del Demanio potrà procedere direttamente all'alienazione dei beni già destinati o da destinare a finalità pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto della collettività. Per tale tipologia di beni, l'Agenzia del Demanio, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente territoriale non ha avviato le procedure come previsto dal parere positivo rilasciato, potrà procedere direttamente all'alienazione degli stessi a favore dei soggetti che hanno avanzato richiesta all'Agenzia medesima.

10. 67. Latronico.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, sino alla data del 31 dicembre 2070, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

10. 60. Abrignani, Bergamini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, sino alla data del 31 dicembre 2050, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

10. 59. Abrignani, Bergamini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle parole: « dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 ». L'ultimo periodo del comma 335 è soppresso.

10. 61. Ciraci, Marti, Altieri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, distinguendo tra le diverse categorie di concessioni e nelle more del riordino della

materia di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni demaniali marittime che non rientrano nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, limitatamente a quelle ad uso abitativo e/o residenziale in essere alla data del 31 dicembre 2013, si intendono prorogate fino alla data del 31 dicembre 2017.

10. 62. Abrignani, Bergamini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) nei saldi di competenza e di cassa, gli impegni in conto capitale per investimenti.

10. 52. Marchetti, Melilli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. La finalità del contributo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 16, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica anche per l'anno 2015. Conseguentemente, al comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « all'estinzione anticipata » sono sostituite dalle seguenti: « alla riduzione ».

10. 53. Marchetti, Melilli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) », le parole: « all'estinzione anticipata » sono sostituite dalle seguenti: « alla riduzione ».

10. 65. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: « a decorrere dall'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2016 ».

10. 41. Centemero.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « debiti commerciali maturati ed obbligazioni di parte capitale assunte al 31 dicembre 2014 ».

10. 35. Dorina Bianchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: « 31 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2015 ».

10. 36. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, il cui saldo finanziario utile alla verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno risulti inferiore all'obiettivo programmatico assegnato, la concessione degli spazi finanziari di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, agisce anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti nell'anno 2014.

10. 23. De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Alla Città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, eventualmente determinatesi con riferimento alla verifica del rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014 da parte della rispettiva Provincia.

10. 24. De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 « PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA » al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, prima delle parole: « In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio » è inserito il seguente periodo: « Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione. ».

10. 7. De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, è aggiunto il seguente:

3-ter: A decorrere dall'anno 2014, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 445, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. ».

10. 8. De Menech.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile ».

10. 10. Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « a decorrere dall'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2016 ».

10. 12. Fragomeli, Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo le parole: « 26 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 giugno 2015 ». Conseguentemente i contribuenti tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, possono adempiere all'obbligazione entro il 16 giugno 2015 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. I Comuni per i quali all'Allegato A del Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. 6. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Marchetti, Fabbri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729-quater, della legge 23 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dai seguenti: « I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della presente legge risultano in debito, ai sensi del presente comma, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU *standard* risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate *pro quota* sulle annualità 2015, 2016 e 2017. ».

10. 15. De Menech, Paola Bragantini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sottoposto.

10. 18. De Menech.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, già effettuato a valere sul fondo di solidarietà comunale e risultante, per ciascun comune, dall'Allegato A del decreto ministeriale 28 novembre 2014, entro il mese di marzo 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una nuova metodologia adottata d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015 previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.

10. 20. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai

Comuni entro il termine del 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 novembre 2014, procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI, sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le prevalenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo.

10. 5. Paola Bragantini, De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola « TARI » sono aggiunte le seguenti: « e della TARES ».

10. 17. De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ».

Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.

10. 19. De Menech.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti commi:

12-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 485 le parole: « 30 aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 »;

b) al comma 489, lettera e), le parole: « 31 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015 ».

12-ter. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle parole « entro il 30 aprile »;

12-quater. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2014 e 2015 ».

10. 14. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8. ».

10. 16. De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno la facoltà di rinunciare al predetto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulate. I comuni che accedono a tale forma di

finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali.

10. 21. De Menech.

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il contratto di somministrazione che le agenzie interinali stipulano con i lavoratori stranieri si uniformano ai medesimi *standard* normativi, retributivi e previdenziali, previsti per i contratti stipulati dai lavoratori italiani.

10. 126. Luigi Di Maio, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Ciarriello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

12-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 12-bis, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

10. 115. Luigi Di Maio, Lombardi, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Carriello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « a decorrere dall'anno d'imposta 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno d'imposta 2015 » e le parole « a decorrere dal medesimo anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2015 ».

Conseguentemente, al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « 26 gennaio 2015 » sono sostituite con le parole « 26 gennaio 2016 ».

10. 40. Centemero.

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « a decorrere dall'anno d'imposta 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno d'imposta 2015 » e le

parole « a decorrere dal medesimo anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2015 ».

10. 39. Centemero.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « 26 gennaio 2015 » sono sostituite con le parole « 31 dicembre 2015 ».

10. 38. Centemero.

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 17 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

10. 27. Tancredi.

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1 comma 13 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite da « entro il 30 giugno 2016 ».

10. 45. Centemero.

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 16 lettera c-bis) della legge del 30 marzo 2001, n. 152, così

come modificato dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « dell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2015 ».

10. 46. Centemero.

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole « 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti « 2016, 2017 e 2018 ».

10. 47. Centemero.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014), sostituire le parole « per l'anno 2014 » con « per l'anno 2015 ».

10. 48. Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogato al 30 giugno 2015 e, comunque, sei mesi dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.

10. 187. Covello.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184: « Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2009 », e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dall'anno 2015 »;

b) le parole: « nel 2013 e 2014 » sono sostituite dalla seguente « annuale ».

All'onere derivante dal presente comma pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. 113. Miotto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 17-ter, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sui redditi » sono inserite le seguenti parole: « né ai corrispettivi di prestazioni di servizi rese agli enti pubblici di cui al comma 1 da consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati ovvero in nome proprio e per conto proprio e dei consorziati ».

10. 105. Censore.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: « accertamento » sono inserite le seguenti: « e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 » e dopo le parole: « comma 2-bis » sono inserite le seguenti: « e 2-ter ».

10. 86. Sanga, Causi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il termine del 15 ottobre 2013 è prorogato al 1° marzo 2015 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio è ridotto a 7 giorni.

10. 87. Paola Bragantini.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 le parole: « 31 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2015 ».

10. 84. Marchetti, Cani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: « 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2016, 2017 e 2018 ».

10. 88. Misiani, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2016 ».

10. 90. Misiani, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152,

così come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « dell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2015 ».

10. 89. Misiani, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

12-ter. All'articolo 1, comma 712, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: « 2015 » con le seguenti: « 2016 ».

10. 80. Rubinato, Moretto.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 le parole: « 31 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2015 ».

10. 69. Laffranco, Squeri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dal 1° febbraio 2015, la misura delle aliquote della gestione separata INPS non può superare il 27 per cento.

Conseguentemente, al comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, le parole da: al 30 per cento per l'anno 2015 fino alla fine del comma sono abrogate.

10. 70. Ciprini, Sorial, Castelli, Brugnello, Caso, D'Incà, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le delibera-

zioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai Comuni entro il termine del 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 novembre 2014, procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI, sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previste tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo.

10. 71. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri », sono inserite le seguenti: « ; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

2. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le seguenti parole: « , sia in Italia sia all'estero » sono soppresse;

b) la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ».

3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190,

le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ». In fine, è aggiunto il seguente periodo: « Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017 ».

***10. 031.** Pizzolante, Vignali, Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri », sono inserite le seguenti: « ; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

2. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le seguenti parole: « , sia in Italia sia all'estero » sono soppresse;

b) la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ».

3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ». In fine, è aggiunto il seguente periodo: « Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in

forma consortile, entro il 31 dicembre 2017 ».

***10. 015.** Rubinato.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri », sono inserite le seguenti: « ; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

2. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le seguenti parole: « , sia in Italia sia all'estero » sono soppresse;

b) la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ».

3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ». In fine, è aggiunto il seguente periodo: « Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017 ».

***10. 014.** Marchetti, Cani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri », sono inserite le seguenti: « ; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

2. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le seguenti parole: « , sia in Italia sia all'estero » sono soppresse;

b) la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ».

3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ». In fine, è aggiunto il seguente periodo: « Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017 ».

***10. 010.** Fauttilli, Caruso.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come

modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri », sono inserite le seguenti: « ; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

2. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le seguenti parole: « , sia in Italia sia all'estero » sono soppresse;

b) la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ».

3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ». In fine, è aggiunto il seguente periodo: « Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017 ».

***10. 01.** Laffranco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri », sono inserite le seguenti: « ; il requisito della presenza di sedi di

istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

2. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le seguenti parole: « , sia in Italia sia all'estero » sono soppresse;

b) la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ».

3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ». In fine, è aggiunto il seguente periodo: « Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017 ».

***10. 05.** Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri », sono inserite le seguenti: « ; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

2. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis*) della legge 30 marzo 2001, n. 152,

come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le seguenti parole: « , sia in Italia sia all'estero » sono soppresse;

b) la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ».

3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « entro il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ». In fine, è aggiunto il seguente periodo: « Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017 ».

***10. 033.** Tancredi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga di termini in materia previdenziale e di politiche del lavoro).

1. Alla legge 10 ottobre 2014, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è così riformulata: a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del

citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti alla domanda di autorizzazione stessa, e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;

b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.

6-bis. Al fine di soddisfare l'onere finanziario di cui al precedente comma 6, il fondo di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.

10. 06. Pellegrino, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

1. Alla legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, comma 310, alla lettera e) aggiungere il seguente punto:

c-quater) allo scopo di rafforzare la presenza sul territorio in termini di migliore efficienza del servizio erogato ai cittadini, anche al fine di raggiungere il parametro di cui alla lettera *c-bis*) nonché quelli previsti agli articoli 2, comma 1, lettera *b*), e 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2015, disciplina le ipotesi di consorzio, anche temporaneo, fra istituti di patronato.

10. 02. Polverini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

1. Alla legge 190/2014, all'articolo 1, comma 310, dopo le parole: « Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, » inserire le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 311, lettera b), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2015 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2015.

10. 03. Polverini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle parole « entro il 30 aprile ».

10. 04. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga di termini in materia previdenziale).

1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2014 e 2015 ».

2. All'onere determinato per l'anno 2015 dalla disposizione di cui al comma precedente del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri relativi, anche in riferimento a quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

10. 08. Nicchi, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

*(Proroga di termini
in materia previdenziale).*

1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: « Per l'anno 2014 » con le seguenti: « Per gli anni 2014 e 2015 ». Ai maggiori oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 032. Saltamartini, Tancredi, Corsaro, Rubinato, Guidesi, Laffranco, De Mita, Dorina Bianchi, De Girolamo, Pizzolante, Bosco, Garofalo, Sammarco, Piso, Vignali, Bianconi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

*(Proroga di termini
in materia previdenziale).*

1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2014 e 2015 », e alla fine del comma sono aggiunte le parole: « e di 130 milioni di euro per l'anno 2015 ».

10. 07. Airaudo, Placido, Nicchi, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

*(Proroga di termini
in materia previdenziale).*

1. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2016 »;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111. »;

c) al secondo periodo, le parole: « Entro il 31 dicembre 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2016 ».

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 750 milioni di euro fino al 2020, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione: « All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille." ».

10. 09. Nicchi, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: « 26 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 giugno 2015 ». I Comuni per i quali all'Allegato A del decreto interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

***10. 011.** Fauttilli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: « 26 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 giugno 2015 ». I Comuni per i quali all'Allegato A del decreto interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di

ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

***10. 012.** De Mita.

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle parole « entro il 30 aprile ».

10. 013. Fabbri, Guerra, Gasparini.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo).

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 620, dell'articolo 1 le parole: « Entro il 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2015 »;

b) al comma 623, le parole: « entro il 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2015 »;

c) al comma 624, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 31 ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2014 »;

2) dopo le parole: « si applicano anche » sono inserite le seguenti: « nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e ».

10. 016. Riccardo Gallo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 47).

All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8 ».

10. 017. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti).

L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729-*quater* della legge 23 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente articolo: « I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-*bis* e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-*quater* della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU *standard* risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'in-

terno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate *pro quota* sulle annualità 2015, 2016 e 2017 ».

10. 018. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Estensioni termini gestione controlli TARES).

All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola *Tari* sono aggiunte le parole « e della TARES ».

10. 019. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU).

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso ».

10. 020. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Possibilità di copertura con alienazioni di parte del disavanzo da Fondo crediti di dubbia esigibilità 2015 degli enti sperimentatori).

Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4.2 « PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FI-

NANZIARIA » al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, prima delle parole « In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio » sono inserite le seguenti: « Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione ».

10. 021. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazioni dati).

Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungere il seguente comma:

« 3-ter. A decorrere dall'anno 2014, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».

10. 022. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga termini di pagamento IMU agricola).

Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole « 26 gennaio 2015 » sono sostituite con le parole « 16 giugno 2015 ».

I Comuni per i quali all'Allegato A del decreto interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

10. 023. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Ripristino del trasferimento integrativo di 625 mln, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014).

All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « Per l'anno 2014 » sono sostituite da « Per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ».

Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.

10. 024. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Verifica gettito ex terreni agricoli montani).

All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, dopo il comma 2-bis inserire il seguente comma 2-ter:

«Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, già effettuato a valere sul fondo di solidarietà comunale e risultante, per ciascun comune, dall'Allegato A del decreto ministeriale 28 novembre 2014, entro il mese di marzo 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una nuova metodologia adottata d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015 previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente ».

10. 025. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Facoltà per i Comuni in condizioni di squilibrio finanziario di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti).

I comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno la facoltà di rinunciare al predetto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulate. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali.

10. 026. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Fiscalità Consorzi).

All'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società" sono inserite le seguenti: ", consorzi," ».

10. 027. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Ampliamento delle modalità di utilizzo degli spazi finanziari a valere sul Patto di stabilità interno 2014).

Per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, il cui saldo finanziario utile alla verifica del rispetto

dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno risulti inferiore all'obiettivo programmatico assegnato, la concessione degli spazi finanziari di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 agisce anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti nell'anno 2014.

10. 028. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Inapplicabilità delle sanzioni a carico delle Città metropolitane per sfornamento del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014).

Alla Città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, eventualmente determinatesi con riferimento alla verifica del rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014 da parte della rispettiva Provincia.

10. 029. Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli).

Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « 31 gennaio 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015 ».

Conseguentemente:

a) al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: entro il 30 marzo sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile;

b) al comma 485 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: 30 aprile 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2015;

c) al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: Per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2014 e 2015.

10. 030. Palese.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

11. 19. Dal Moro, Arlotti, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

11. 20. Dal Moro, Arlotti, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

11. 22. Ferraresi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'alluvione del mese di novembre 2013 con le seguenti: dalle alluvioni, in particolare privilegiando gli interventi più urgenti.

11. 23. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.

***11. 7.** Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.

***11. 41.** Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in

conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I comuni, con proprio atto, devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

****11. 46.** Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I comuni, con proprio atto, devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

****11. 3.** Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco »;

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2015.

***11. 2.** Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco »;

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2015.

***11. 40.** Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accessi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

****11. 5.** Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accessi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione propor-

zionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

****11. 44.** Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma *5-bis* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 203 del 14 novembre 2014.

***11. 1.** Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma *5-bis* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 203 del 14 novembre 2014.

***11. 42.** Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi

meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è esteso in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 200.000 euro. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.

****11. 4.** Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è esteso in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 200.000 euro. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da

emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.

****11. 45.** Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

***11. 6.** Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo

56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

***11. 43.** Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I soggetti che alla data del 1° settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei comuni della regione Liguria interessati dall'alluvione di ottobre e novembre 2014 che, per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.

11. 9. Biasotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20

ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 8.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 12.** Laffranco, Squeri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 14.** Senaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 15.** Ginato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20

ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 16.** Marchetti, Cani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 21.** Taricco, Braga, Gribaudo, Mariani, Mongiello, Romanini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 24.** Matarrese, Oliaro, Monchiero, Rabino, Quintarelli, Tinagli, Librandi, Molea, D'Agostino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 25.** Fauttilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati

entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 26.** Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Pratavia, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 27.** Moretto, Donati, Marco Di Maio, Galperti, Vazio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

***11. 28.** Pinna.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La scadenza prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, relativamente al pagamento degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014, nonché dei due decreti del 5 dicembre 2014, è prorogata al 31 marzo 2015. Per i soggetti che non hanno quindi provveduto al pagamento entro il termine del 22 dicembre di cui al suddetto decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, e provvedono nei termini previsti dal presente comma, non si applicano sanzioni e interessi.

2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma *2-bis*, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. 47. Pellegrino, Quaranta, Zaratti, Marcon, Nicchi, Melilla, Airaudo, Pagnola, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Pannarale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La scadenza prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, relativamente al pagamento degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014, nonché dei due decreti del 5 dicembre 2014, è prorogata al 31 marzo 2015. Per i soggetti che non hanno quindi provveduto al pagamento entro il termine del 22 dicembre di cui al suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, e provvedono nei termini previsti dal presente comma, non si applicano sanzioni e interessi.

11. 29. Pellegrino, Quaranta, Zaratti, Marcon, Nicchi, Melilla, Airaudo, Pagnola, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Pannarale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i

territori delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 e il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2014, è prorogato al 31 dicembre 2015.

11. 10. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza del 17 dicembre 2014, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, i comuni interessati, possono derogare ai limiti di cui al patto di stabilità per gli anni 2015, 2016 e 2017, qualora non sia stata disposta e/o attivata alcuna procedura finalizzata al rimborso dei danni subiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in aggiunta, ai predetti comuni sono garantiti idonei spazi finanziari a copertura degli interventi destinati al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche, nonché in favore delle popolazioni, residenti nei territori interessati, colpite dalla calamità naturale.

11. 11. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione di tale norma sono assegnate le tariffe relative al periodo in cui sarebbero dovuti

originariamente entrare in esercizio, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012.

11. 13. Fanucci.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2010, n. 195, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo si provvede con risorse a carico dei rispettivi bilanci regionali.

11. 18. Giulietti, Ascani, Patriarca, D'Incecco, Dallai, Lodolini, Berretta, Castricone, Giovanna Sanna, Cani, Romanini, Carrescia, Realacci, Marchetti, Bargero.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, può essere riconosciuto, fermi rimanendo i requisiti previsti dal suddetto articolo 7, comma 1, lettera a), sino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziare con la delibera CIPE del 1° agosto 2014.

11. 30. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I contratti di locazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, possono essere prorogati, previo assenso del proprietario ove necessario, fermi rimanendo i requisiti previsti dal suddetto articolo 7, comma 1, lettera *b*), sino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziato con la delibera CIPE del 1° agosto 2014.

11. 31. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sono prorogate per l'anno 2015 nell'ambito delle risorse disponibili stanziato con la delibera CIPE del 1° agosto 2014.

11. 32. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sono prorogati sino all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

11. 33. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, possono essere prorogati dal comune dell'Aquila in favore dei proprietari, o titolari di altro diritto reale assimilabile, di abitazione danneggiata dal sisma, alla

scadenza del termine assegnato per la conclusione dei lavori, per un periodo di mesi 12 e comunque, in caso di comprovati e gravissimi ritardi, fino all'effettivo ripristino dell'agibilità dell'abitazione, compresa la riattivazione delle utenze, previo pagamento di un canone di locazione, come determinato dal Comune dell'Aquila.

11. 34. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato a disporre dei contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche in favore dei cittadini con abitazione agibile posta all'interno di un aggregato B, C, o E, o comunque sottoposto ad interventi di ristrutturazione o ricostruzione, per il tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori di ricostruzione e ristrutturazione del medesimo aggregato, e previo pagamento di un canone di locazione, come determinato dal Comune dell'Aquila.

11. 35. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato a disporre dei contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche in favore degli studenti universitari, presso le piastre di Roio e Coppito, degli studenti del Conservatorio Alfredo Casella di L'Aquila, anche presso altre piastre, degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, anche presso altre piastre e dei ricercatori del *Gran Sasso Science Institute*, presso le piastre di Assergi.

11. 36. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato ad assegnare almeno 8 degli alloggi del Progetto CASE di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, a persone disabili, nonché a cittadini con disagio mentale, favorendo forme di convivenza protetta, anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, quali alloggi in comunione, case famiglia, Gruppi Appartamento, o per la sperimentazione di percorsi di autonomia per le persone affette da autismo.

11. 37. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato ad assegnare almeno 4 degli alloggi del Progetto CASE di cui all'arti-

colo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, per destinarli a servizi sociali e socio-psico-educativi per cittadini con minore mobilità quali anziani, disabili e donne sole con minori.

11. 38. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme di cui all'articolo 4, comma 8-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, fermo restando l'erogazione nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio ai sensi del suddetto articolo 4, possono essere impiegate dal Comune dell'Aquila anche per il pagamento degli oneri già maturati per i contratti in essere nelle annualità precedenti all'anno 2015.

11. 39. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: 2015, con la seguente: 2016.

12. 2. Riccardo Gallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

***12. 1.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

***12. 3.** Laffranco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

***12. 4.** Marchetti, Cani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

***12. 5.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

***12. 7.** Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

***12. 8.** Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

***12. 9.** Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prativiera, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 423 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre 260.000 kWh anno, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

2-ter. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2-quater. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 20, capoverso *4-octies*, l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 1 il comma 24 è soppresso.

2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2016, sono destinate ad incrementare le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali previsto dalla tabella A di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

12. 6. Boccadutri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Proroga del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura).

1. Per l'anno 2015 le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2013, n. 141, sono incrementate di 5 milioni di

euro, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 01. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e fruire delle garanzie da essi rilasciate purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

12. 02. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare).

1. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 1, possono richiedere ai propri locatari, individuati nel medesimo comma 1, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

3. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato e, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

4. Il diritto di riscatto *ex* articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso, i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci.

Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.

5. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

6. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.

12. 03. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga norme su risorse energetiche).

1. È differita al 1° gennaio 2018 l'applicazione degli articoli 37 e 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.

12. 05. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brungerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga dell'innalzamento dell'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane S.p.A., sugli accreditati dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali).

1. È differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione del comma 657 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

12. 04. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brungerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

b) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. Agli oneri, di cui al comma 1, valutati in 601 milioni di euro per l'anno 2016, 375 milioni di euro per l'anno 2017 e 375 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi della presente disposizione. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio

artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 601 milioni di euro per l'anno 2016, 375 milioni di euro per l'anno 2017 e 375 milioni di euro per l'anno 2018. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

12. 08. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito

con modificazioni, della legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ». Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al terzo periodo. Entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 186 milioni di euro per l'anno 2016, 116 milioni per l'anno 2017 e 116 milioni per l'anno 2018.

12. 06. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ». Al relativo onere si provvede ai sensi del terzo periodo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior

gettito non inferiore a 415 milioni di euro per l'anno 2016, 259 milioni per l'anno 2017 e 259 milioni per l'anno 2018.

12. 07. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Vendita uccelli vivi o morti).

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *bb*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: « anche se importati dall'estero », sono aggiunte le seguenti: « e ivi prelevati o catturati in modo illecito o altrimenti legittimamente acquisiti ».

12. 010. Galperti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Vendita uccelli vivi o morti).

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *bb*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « è fatta salva la possibilità di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, purché gli uccelli siano stati in modo lecito allevati, prelevati o catturati altrimenti legittimamente acquisiti ».

12. 09. Galperti.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga del regime di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli ac-

quisti effettuati da organismi di formazione professionale beneficiari di contributi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990).

1. In attesa dell'approvazione di una nuova disciplina circa la detraibilità delle imposte assolute dagli organismi di formazione professionale che svolgono attività formativa che non dia luogo ad operazioni imponibili all'IVA o ad altri tributi assimilati, resta comunque ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti assolta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione della predetta attività formativa, ancorché abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fuori campo IVA. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

12. 011. Rubinato, Ginato, Sandra Savino, Milanato, Palese, Matteo Bragantini, Guidesi, Busin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga del regime di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati da organismi di formazione professionale beneficiari di contributi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990).

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina attuativa per la gestione dei Fondi europei per il Programma Operativo 2014-2020 circa la detraibilità delle imposte assolute dagli organismi di formazione professionale che svolgono attività formativa che non dia luogo ad operazioni imponibili all'IVA o ad altri tributi assimilati, si intende prorogata la detrazione dell'imposta sugli acquisti assolta, anteriormente all'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto-legge, dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione della predetta attività formativa, ancorché abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fuori

campo IVA. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

12. 012. Rubinato, Ginato, Sandra Savino, Milanato, Palese, Matteo Bragantini, Guidesi, Busin.

ART. 13.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il differimento di cui al primo periodo non si applica alle Federazioni sportive nel cui organo direttivo sia presente almeno un membro che abbia riportato una condanna anche non definitiva.

13. 2. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, dopo le parole: « con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI » sono inserite le seguenti: « e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione »;

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile ».

13. 1. Coccia.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi nell'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le società partecipate titolari di affidamenti di servizi pubblici locali non a rete non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea proseguono l'erogazione dei servizi fino al completamento dell'attuazione del suddetto piano operativo di razionalizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

1-ter. Al fine di agevolare il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, per le operazioni di fusione o aggregazione di cui alla lettera *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non opera l'obbligo di oggetto sociale esclusivo di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 7 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

14. 45. Parrini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: « anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2016 »; e dopo le parole: « definitivamente accertata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali », sono aggiunte le seguenti: « Tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato si avvalga una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente

legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ».

14. 1. Vignali, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis.* All'articolo 16, comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: « anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2016 » e dopo le parole: « definitivamente accertata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali », sono aggiunte le seguenti: « Tale disposizione non opera qualora l'istituto di patronato:

1) faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegati su base annua dell'istituto non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge complessivamente impiegati nello stesso anno;

2) rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali determinati con decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ovvero se già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia unito in forma consortile per un periodo massimo di tre anni, con uno o più patronati già operanti all'epoca, entro il 31 dicembre 2018 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga dei contratti di affidamento di servizi e della valutazione dell'attività rilevante dei patronati).

14. 3. Vignali, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 310, lettera *c)*, capoverso articolo 10, comma 3, lettera *e)* capoverso *c-bis)* dell'articolo 1 della legge

23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « con effetto dall'attività dell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « con effetto dall'attività dell'anno 2015 ».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: « (Proroga dei contratti di affidamento di servizi e della valutazione dell'attività rilevante dei patronati) ».

14. 2. De Girolamo, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera *a)* è soppressa.

*** 14. 9.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera *a)* è soppressa.

*** 14. 21.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera *a)* è soppressa.

*** 14. 26.** Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera *a)* è soppressa.

*** 14. 41.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera *a)* è soppressa.

*** 14. 50.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**** 14. 12.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**** 14. 14.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Giulietti, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**** 14. 22.** Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56,

alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**** 14. 29.** Fabbri, Roberta Agostini, Gasparini, Cinzia Maria Fontana, Carnovali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**** 14. 38.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**** 14. 47.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**** 14. 57.** Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 settembre 2014 » sono sostituite con le seguenti: « 31 maggio 2015 ».

14. 60. Palese, Galati, Aiello, Matarrese, Ciraci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: « entro il 15 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2015 »;

b) al comma 419, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:

« *419-bis.* In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.

*** 14. 11.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: « entro il 15 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2015 »;

b) al comma 419, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:

« *419-bis.* In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.

* **14. 15.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: « entro il 15 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2015 »;

b) al comma 419, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:

« 419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.

* **14. 27.** Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: « entro il 15 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2015 »;

b) al comma 419, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:

« 419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.

* **14. 30.** Fabbri, Gasparini, Cinzia Maria Fontana, Carnevali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: « entro il 15 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2015 »;

b) al comma 419, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:

« 419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.

* **14. 39.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: « entro il 15 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2015 »;

b) al comma 419, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:

« 419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.

* **14. 48.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: « entro il 15 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2015 »;

b) al comma 419, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:

« 419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.

* **14. 55.** Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: « entro il 15 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2015 »;

b) al comma 419, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:

« 419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.

* **14. 61.** Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « le province che risultano in dissesto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

** **14. 4.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « le province che risultano in dissesto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

** **14. 13.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « le province che risultano in dissesto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale *ex* articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**** 14. 25.** Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « le province che risultano in dissesto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale *ex* articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**** 14. 32.** Gasparini, Fabbri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « le province che risultano in dissesto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale *ex* articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**** 14. 46.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:*

419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in

attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.

419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.

419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità

2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

* **14. 8.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.

419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere

dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.

419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

* **14. 16.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le

Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.

419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.

419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla pre-

visione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

* **14. 34.** Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.

419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città

metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.

419-*quater*. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

419-*quinquies*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei rversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

* **14. 36.** Fabbri, Gasparini, Cinzia Maria Fontana, Roberta Agostini, Carnevali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-*bis*. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.

419-*ter*. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.

419-*quater*. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

419-*quinquies*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei rversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministra-

zione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

* **14. 42.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.

419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto,

mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.

419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

* **14. 51.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:

419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni

patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.

419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.

419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revi-

sione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

* **14. 56.** Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: « f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie; ».

** **14. 7.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: « f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie; ».

** **14. 19.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) di attivare rapporti di lavoro

ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».

**** 14. 24.** Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».

**** 14. 43.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».

**** 14. 52.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».

*** 14. 6.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), le parole: « ai sensi degli articoli 90 e 110 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 90 »;

b) alla lettera f), è aggiunto, infine, il seguente periodo: « se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie; ».

*** 14. 18.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), le parole: « ai sensi degli articoli 90 e 110 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 90 »;

b) alla lettera f), è aggiunto, infine, il seguente periodo: « se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie; ».

* **14. 23.** Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), le parole: « ai sensi degli articoli 90 e 110 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 90 »;

b) alla lettera f), è aggiunto, infine, il seguente periodo: « se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie; ».

* **14. 53.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), le parole: « ai sensi degli articoli 90 e 110 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 90 »;

b) alla lettera f), è aggiunto, infine, il seguente periodo: « se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie; ».

* **14. 58.** Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.

** **14. 10.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.

** **14. 20.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.

** **14. 31.** Gasparini, Fabbri, Roberta Agostini, Cinzia Maria Fontana, Carnovali, Gasparini, Fabbri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.

** **14. 35.** Censore, Cenni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.

** **14. 40.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.

** **14. 49.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno ».

* **14. 5.** Russo, Palese, Centemero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera

a) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
« Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno ».

* **14. 17.** Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
« Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno ».

* **14. 28.** Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
« Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno ».

* **14. 33.** Gasparini, Fabbri, Cinzia Maria Fontana, Carnevali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
« Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno ».

* **14. 44.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
« Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno ».

* **14. 54.** Paris, Gribaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
« Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno ».

* **14. 59.** Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.

14. 01. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco. »;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:

« 7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze pre-

vio accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali entro il 31 marzo 2015. ».

14. 02. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014.

14. 03. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad

altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. 04. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri dei mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 05. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: « 26 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 giugno 2015 ». I Comuni per i quali all'Allegato A del Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

14. 06. Guidesi, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto interministeriale 8 ottobre 2012; all'arti-

colo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e decreto interministeriale 22 aprile 2013, n. 124; agli articoli 11 ed 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; all'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce il Fondo esodati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per

l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 173 milioni di euro ».

2. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147, 10 ottobre 2014, il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024.

* **14. 08.** Fedriga, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto interministeriale 8 ottobre 2012; all'arti-

colo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e decreto interministeriale 22 aprile 2013, n. 124; agli articoli 11 ed 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; all'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce il Fondo esodati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per

l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 173 milioni di euro ».

2. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147, 10 ottobre 2014, il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024.

* **14. 023.** Palese, Centemero.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

** **14. 010.** Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

**** 14. 025.** Dorina Bianchi, Pizzolante.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

**** 14. 026.** Palese.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroga dei termini in materia di lavoro e politiche sociali).

1. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ».

14. 014. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Regime previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps non iscritti ad altra gestione separata).

1. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo le parole: « al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017, al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « e al 28 per cento a decorrere dall'anno 2014 ».

14. 022. Gelmini, Ciraci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in considerazione dell'avvicendamento di diversi regimi normativi per la stipula di contratti a termine, per gli anni 2014 e 2015 alle assunzioni a termine effettuate dai datori di lavoro che abbiano comportato il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, non saranno applicate le sanzioni previste dal presente decreto.

14. 019. Palese.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 20

marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 le parole: « Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « I datori di lavoro che nel corso dell'anno 2014 hanno avviato rapporti di lavoro a termine che abbiano comportato il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, sono tenuti a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2015. ».

14. 020. Palese.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Differimento termini in materia di disagio abitativo di particolari categorie sociali).

1. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul red-

dito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 011. Daga, Lombardi, Terzoni, Man-
nino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi,
Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso,
Brugnerotto, Cariello, Colonnese,
D'Incà.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Differimento termini in materia di disagio abitativo di particolari categorie sociali).

1. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 09. Daga, Lombardi, Terzoni, Man-
nino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi,
Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso,
Brugnerotto, Cariello, Colonnese,
D'Incà.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Riapertura dei termini per la richiesta di ripristino degli uffici del giudice di pace).

1. Fermo quanto previsto al comma 9, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di pubblicazione di cui al secondo periodo, due o più enti locali, consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi a norma del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, con competenza sui rispettivi territori, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi precedentemente compresi nel circondario di più uffici e attualmente inclusi nel circondario di un unico tribunale. La richiesta è formulata in conformità ad un modello standard predisposto dal Ministero della giustizia e pubblicato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla *Gazzetta Ufficiale*. Della pubblicazione è data notizia sul sito internet del medesimo Ministero.

2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

3. Nei casi di cui al comma 1, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo messo a disposizione dagli enti locali richiedenti.

4. Si applica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

5. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.

6. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati.

7. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace ripristinati; tali decreti sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

8. Gli uffici del giudice di pace ripristinati sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno già formulato richieste a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sulla base delle quali è stato disposto il mantenimento di uffici del giudice di pace.

10. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. 013. Verini, Ermini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Giuliani, Greco, Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rosomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Manfredi, Mariani, Famiglietti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Termini in materia di servizi pubblici locali).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2015.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2015.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

14. 012. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroga di termini in materia di servizi pubblici locali).

1. L'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 luglio 2015, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei Ministri o del Prefetto, per quanto ciascuno competenti, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2015 ovvero, nel caso dei servizi, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, entro sei mesi dall'istituzione dell'Ente di governo degli Ambiti o Bacini ottimali e omogenei.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti

previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto previsto per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per i quali gli affidamenti sono mantenuti sino all'individuazione del nuovo gestore d'Ambito o di Bacino ottimale ed omogeneo.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

14. 018. Ferrari.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroga di termini in materia di servizi pubblici locali).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

b) al comma 2 le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 2015 » e le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

c) al comma 3 le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »

14. 015. Ferrari.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Zone franche urbane – Emilia).

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al

decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge n. 296 del 2006. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena, limitatamente alle frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 16, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto al comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (« *de minimis* ») e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (« *de minimis* ») nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. Quanto previsto al comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 nonché dei limiti previsti al successivo comma 7 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo comma 8, delle agevolazioni previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e consistenti in:

a) esenzione dalle imposte sui redditi;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento al comma 6, lettera *a)*, sui redditi relativi ai periodi di imposta 2015 e 2016 e per le esenzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* per il periodo di imposta 2015 e 2016.

8. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 25 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata all'attuazione del presente articolo.

9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 10 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

14. 016. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Lenzi, Fabbri.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Nuove disposizioni sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta e della revisione delle liste elettorali di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentito l'Istat e acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale. I suddetti decreti definiscono altresì

un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. Per l'attuazione del presente comma, l'Agenzia per l'Italia Digitale sostiene una spesa fino a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente;

« 3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessari ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici e di stato civile nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR ».

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina delle modalità di funzionamento dell'archivio nazionale informatizzato dello stato civile, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della giustizia, sentito il Garante

per la protezione dei dati personali, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.

3. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto del Consiglio dei Ministri recante la disciplina delle modalità per la fornitura dei dati ai fini della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le conseguenti modifiche ed integrazioni della disciplina di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

14. 017. Richetti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Regime forfetario contribuenti minimi).

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 89, è aggiunto il seguente:

« 89-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 54 a 89 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016. ».

2. All'articolo 1, comma 735, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: « commi 17, 284 » con le seguenti: « commi 17, da 84 a 89, 284 ».

14. 021. Gelmini, Ciracì.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Buoni pasto elettronici).

1. Al comma 17, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2015 ».

14. 024. Ciracì, Petrenga.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroga termini di pagamento IMU agricola).

1. Al comma 692, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: « 26 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 giugno 2015 ».

14. 030. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ».

2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.

14. 07. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Alla Città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, eventualmente determinatesi con riferimento alla verifica del rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014 da parte della rispettiva Provincia.

14. 027. Fabbri, Gasparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli).

1. Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 gennaio 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015 ».

2. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile ».

3. Al comma 485, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « 30 aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 ».

4. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2014 e 2015 ».

* **14. 031.** Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli).

1. Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 gennaio 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015 ».

2. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile ».

3. Al comma 485, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « 30 aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 ».

4. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2014 e 2015 ».

* **14. 032.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Il comma 11, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.

14. 034. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Turn over del personale).

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: « nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile » sono aggiunte le seguenti: « ; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità ».

14. 033. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroghe in tema di contribuzione ai partiti politici).

1. Limitatamente alle richieste di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo,

del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, presentate dai partiti politici entro il 30 novembre 2014 ai fini dell'accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge:

a) il termine previsto al secondo periodo, con riferimento al rigetto o all'accoglimento delle richieste, è differito al 28 febbraio 2015;

b) il termine previsto al terzo periodo, con riferimento trasmissione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei partiti politici iscritti nelle sezioni del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge medesimo, è fissato al 15 marzo 2015.

2. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: « Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati in posizione di fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti di appartenenza e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il tempo trascorso in posizione di fuori ruolo è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

3. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: a) di due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione; b) di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al precedente periodo sono collocati in posizione di fuori ruolo e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento del distacco, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a ca-

rico delle amministrazioni di rispettiva appartenenza. ».

14. 028. Boccadutri.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. In relazione al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, l'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 1, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

14. 029. Naccarato.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. All'articolo 1, nota II-bis, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Il termine previsto di un anno diventa di tre anni, nel caso in cui il contribuente, possa dimostrare impedimenti oggettivi determinati dalla perdita del posto di lavoro o da una situazione economica familiare che, di fatto, impedisce l'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale ».

14. 035. Di Gioia.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A 246

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli. Atto n. 139 (*Esame e rinvio*) 246

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 22 gennaio 2015.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.40 alle 8.55 e dalle 19.40 alle 20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 gennaio 2015 – Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli.

Atto n. 139.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in

titolo, che è stato adottato in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, in cui tra le altre sono state previste norme volte a fronteggiare l'emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato « Terra dei fuochi ».

Ricorda, quindi, che l'articolo 2-*bis*, comma 1, del predetto decreto-legge n. 136 del 2013, ha previsto in capo al prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

Al fine di garantire lo svolgimento delle suddette attività, il comma 2 del citato articolo 2-*bis* dispone che il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, previsto dal codice dei contratti pubblici, operi a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti; essa non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente.

Ai sensi del medesimo articolo 2-*bis*, comma 2, un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, vale a dire il 10 aprile 2014, definisce le funzioni, la composizione, le

risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata, da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate. Lo schema del decreto, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 136 del 2013 prevede altresì l'istituzione, con il medesimo decreto interministeriale, del Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti; anch'esso non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni e la composizione del Gruppo, che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui sopra.

In attuazione della predetta disciplina, è stato trasmesso lo schema di decreto in esame che passa ad esaminare nel dettaglio.

L'articolo 1 dello schema di decreto prevede, al comma 1, l'istituzione, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, della Sezione Specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

Il comma 2 dispone che la predetta Sezione, coordinata dal Prefetto di Napoli, è composta da: un rappresentante della Prefettura di Napoli; un rappresentante

della Prefettura di Caserta; due rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia; un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere; un rappresentante dell'Autorità Nazionale anticorruzione; un rappresentante della Regione Campania; un rappresentante della Provincia di Napoli; un rappresentante del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche; due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno appartenente al Corpo forestale dello Stato; un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

È previsto altresì, ai sensi dei commi 3 e 4, che alle riunioni della Sezione specializzata possono intervenire componenti del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere. Possono inoltre essere chiamati ad intervenire i Prefetti delle province interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e territoriali, nonché ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi.

L'articolo 2, al comma 1, disciplina le funzioni della Sezione Specializzata, la quale opera a diretto supporto del Prefetto di Napoli, al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, in stretto raccordo con il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, nonché con il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree menzionate (GIMBAI).

In particolare, la Sezione specializzata, ai sensi del comma 2, svolge attività di monitoraggio sulle attività connesse alla realizzazione delle opere e degli interventi, nell'ambito delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, ai fini dei controlli di cui all'articolo 2-bis, comma 2 e comma 5 del decreto-legge n. 136 del 2013. In proposito, segnala che con il Comunicato del 5 gennaio 2015 sono state emanate le linee guida volte a definire le

procedure di monitoraggio e controllo antimafia relative agli interventi di riqualificazione ambientale sul territorio della Regione Campania di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013. Inoltre la Sezione specializzata definisce le procedure finalizzate allo scambio di dati e informazioni rilevanti nell'ambito dell'attività dei soggetti pubblici e privati a qualunque titolo interessati alla realizzazione delle opere di cui al presente decreto; promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni disponibili; procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate, al fine di individuare idonei strumenti di prevenzione e contrasto.

I commi 3 e 4 prevedono altresì che la Sezione disciplina il proprio funzionamento, anche al fine di favorire la semplificazione e la speditezza delle procedure relative ai controlli di prevenzione e contrasto, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali, si riunisce su convocazione del Prefetto di Napoli ovvero su richiesta motivata dei singoli componenti mentre, ai sensi del comma 5, la Sezione medesima riferisce periodicamente al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere sull'attività svolta.

L'articolo 3 disciplina, al fine della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza ambientale nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche della Regione Campania, l'attività di monitoraggio della Sezione Specializzata, in relazione ai dati e alle informazioni concernenti: le aree territoriali ricomprese nelle mappature dei terreni e nei relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 136 del 2013; la tipologia degli interventi e la qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate alla bonifica delle aree inquinate; le procedure di affidamento e sub-affidamento delle opere; gli assetti societari relativi ai soggetti a qualunque titolo interessati alla progettazione

e all'esecuzione delle opere; le rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi effettuati dal Gruppo interforze di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003; ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante, anche su espressa richiesta del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

L'articolo 4 stabilisce che il supporto tecnico amministrativo per l'attività della Sezione Specializzata è assicurato nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che la partecipazione alle riunioni della Sezione Specializzata e del Gruppo Interforze non prevede alcuna remunerazione specifica aggiuntiva. Gli eventuali rimborsi per spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Nella relazione tecnica si evidenzia la possibile quantificazione degli oneri derivanti dall'invio in missione a Napoli una volta al mese di 8 unità al costo medio forfettario di rimborso spese pari a 100 euro ciascuno per un totale di 800 euro, a carico delle amministrazioni di appartenenza. La medesima relazione tecnica sottolinea altresì che, per l'esiguità dei rimborsi stimati, gli stessi potranno essere fronteggiati nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

L'articolo 5, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), operante in stretto raccordo con la Sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, nonché con lo stesso Comitato di Coordinamento.

Il comma 2 definisce i compiti del GIMBAI che riguardano il monitoraggio e l'analisi delle informazioni concernenti: le verifiche antimafia e i risultati dei controlli effettuati presso i luoghi interessati alla emergenza ambientale, effettuati dal gruppo interforze istituito presso le Pre-

fetture della Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003; le attività legate alla bonifica delle aree territoriali ricomprese nella mappatura dei terreni; le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dalle aree inquinate da bonificare; i trasferimenti di proprietà di immobili e beni aziendali, al fine di verificare eventuali attività di riciclaggio ovvero concentrazioni o controlli da parte di organizzazioni criminali.

Il comma 4 prevede che il Gruppo provvede, altresì, direttamente alla raccolta ed alla verifica delle informazioni provenienti da altre province relative alle attività delle associazioni criminali di tipo mafioso sul territorio interessato dalle bonifiche ambientali. Il GIMBAI, ai sensi del medesimo comma 4, è coordinato da un appartenente ai ruoli dirigenziali delle Forze di polizia, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, designato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ed è composto da appartenenti ai ruoli direttivi o corrispondenti, nonché da appartenenti ai ruoli non dirigenti e non direttivi o corrispondenti della Direzione Centrale della Polizia Criminale, della Direzione Investigativa Antimafia, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, nonché da esperti in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche, designati dai rispettivi organi di vertice.

Rileva, infine, che il comma 5 stabilisce che il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è incaricato dell'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

250

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Atto n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che martedì 27 gennaio prossimo si svolgeranno le audizioni del professor Palazzo e dei rappresentanti di Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane. Comunica che sono state chieste ad ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV, che avevano chiesto l'audizione di loro rappresentanti, eventuali osservazioni sul testo. Martedì 27

gennaio, dopo lo svolgimento delle audizioni, il relatore presenterà una proposta di parere, che potrà tenere conto delle eventuali osservazioni che i deputati intendessero preventivamente trasmettere. Ricorda di aver chiesto nella seduta di martedì 20 di far pervenire tali osservazioni entro le ore 11 di martedì 27 gennaio proprio per consentire al relatore di tenerne conto in vista della presentazione della proposta di parere.

David ERMINI (PD), *relatore*, preliminarmente dichiara che come preannunciato dalla Presidente nella scorsa seduta presenterà una proposta di parere martedì prossimo dopo lo svolgimento delle audizioni e tenendo conto, per quanto possibile, delle eventuali osservazioni che nel frattempo saranno trasmesse dai deputati. Precisa che naturalmente esaminerà con attenzione anche le osservazioni che associazioni ed enti interessati trasmetteranno alla Commissione.

Ritiene, tuttavia, che possa essere utile comunicare alla Commissione alcune considerazioni sullo schema di decreto che ho maturato dopo una più approfondita analisi rispetto a quella fatta in occasione della relazione svolta in apertura dell'esame parlamentare.

Il primo punto riguarda l'ambito applicativo del decreto legislativo. Dal dibattito svoltosi non solo in Commissione ma anche al di fuori delle aule parlamentari è emersa da più parti una preoccupazione in merito all'applicabilità del nuovo istituto a reati ritenuti gravi. In maniera del tutto errata e fuorviante si è parlato addirittura di depenalizzazione. Sono state pertanto avanzate ipotesi di ridurre l'ambito applicativo dell'istituto a reati puniti con pene detentive non superiori nel massimo a quattro o tre anni ovvero di prevedere delle cause di esclusione oggettive riferite a determinati reati.

Vuole chiarire immediatamente che questa strada non può essere seguita in quanto sarebbe in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega. Ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67, sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa l'esclusione della « punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale ».

Se questa è la formulazione letterale adottata dal legislatore delegante è di tutta evidenza che l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa è stato individuato senza lasciare alcun ambito di discrezionalità al legislatore delegato. Il predetto istituto, pertanto, deve trovare applicazione per tutti i reati puniti con pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni.

Ciò non significa che le preoccupazioni che stanno alla base delle richieste di restringimento dell'ambito applicativo dell'istituto non possano essere tenute in considerazione.

La delega, infatti, non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che

risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento. Al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare eventuali criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale. In questo margine di discrezionalità possiamo intervenire con il parere che daremo.

Lo schema di decreto legislativo incarna la valutazione della particolare tenuità dell'offesa su due parametri: la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo. Come risulta espressamente dalla relazione di accompagnamento allo schema di decreto non si è utilizzato il parametro del grado e dell'intensità della colpevolezza sia perché nella delega non è fatta alcuna menzione dell'elemento soggettivo sia perché gli accertamenti di tipo psicologico – soggettivistico sono sempre ardui e « tanto più problematici quanto più destinati ad essere effettuati nelle fasi prodromiche del procedimento, secondo la naturale vocazione dell'istituto. » Tuttavia, come precisato nella medesima relazione, il parametro della « modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo ». A tal fine potrebbe essere utile specificare ulteriormente i criteri di valutazione dell'intensità dell'offesa; potrebbe essere quindi opportuno richiamare i criteri specificati dall'articolo 133, del codice penale relativo alla valutazione della gravità del reato che il giudice deve fare per individuare la pena da applicare in concreto.

Ritiene che sarebbe opportuno prevedere espressamente nel testo che la valutazione della modalità della condotta sia effettuata tenendo in considerazione anche i motivi dell'azione e gli effetti della stessa avendo come parametro di riferimento: l'aver agito per motivi abietti o futili; l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà; l'aver violato il sentimento di pietà degli animali; l'aver profittato di circostanze di tempo,

di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto, qualora in concreto vi siano elementi tali da escluderne in concreto la particolare tenuità; l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. Si ripromette di trovare una formulazione normativa sintetica che tenga conto di questa esigenza. L'importante è che l'avere agito per motivi abietti o futili, l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà degli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età siano tutti sintomi della gravità del fatto.

Vi è poi un'altra questione che è stata sollevata che a suo parere è infondata, in quanto lo schema di decreto legislativo la risolverebbe proprio nel senso auspicato da coloro che muovono queste critiche. Si riferisce all'applicazione dell'istituto ai reati di maltrattamenti e di stalking. Tuttavia, per evitare qualsiasi dubbio, nel parere si potrebbe far riferimento alla valutazione della non abitualità del comportamento, che secondo la delega costituisce la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità. Se si riflette si comprende che la particolare tenuità come causa di non punibilità postula l'occasionalità del comportamento, per quanto vi sia una diversità tra la condotta che integra il delitto e il comportamento dell'autore del reato. Si potrebbe quindi sottolineare che secondo l'effettiva *ratio* del principio di delega

appare quindi evidente che debbano restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Sempre in relazione al principio e criterio direttivo di delega e in particolare a quello relativo alla non abitualità del comportamento, si potrebbe chiedere l'inserimento nel testo di una disposizione che specifichi che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità.

Un'altra questione legata all'ambito applicativo dell'istituto è quella relativa alle circostanze ad effetto speciale. Il secondo comma del nuovo articolo 131-*bis* prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma si tenga conto solo di quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo ad effetto speciale, rilevano – come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento – una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome. Proprio in ragione di tale considerazione, sarebbe opportuno stabilire espressamente con riferimento all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto l'esclusione del giudizio di bilanciamento con circostanze attenuante ad effetto comune.

Nella proposta di parere terrà conto anche delle questioni processuali, di cui all'articolo 2. In primo luogo non ritiene congruo che dell'archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto il pubblico ministero debba dare avviso, oltre che alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione per infondatezza della notizia di reato, conside-

rato che rispetto a questa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha una peculiarità propria.

Ritiene inoltre che sia opportuno richiamare anche il comma 3 dell'articolo 409 del codice di procedura penale (avviso dell'udienza al procuratore generale presso la Corte d'appello) nel caso in cui il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l'opposizione alla archiviazione.

Vi è poi una correzione tecnica da fare nel caso in cui si prevede l'emanazione dell'ordinanza nel caso di accoglimento della richiesta di archiviazione in quanto in questo caso, come peraltro precisato nel testo, si provvede con decreto. L'ordinanza sarà emanata solo nel caso di accoglimento dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione.

Infine, sottopone all'attenzione della Commissione e del Governo i rapporti tra il nuovo istituto e quanto già l'ordinamento prevede per i reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274. Si chiede se sia opportuno mantenere una diversa disciplina a seconda della competenza dei reati, considerando che quelli di competenza del giudice di pace sono di minore gravità. Mentre la minore gravità giustifica alcune particolarità della disciplina dettata per il giudice di pace (tenere conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento possa recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato) non ne giustifica altre che prevedono, rispetto al testo in esame, maggiori tutele per la parte offesa, come la previsione secondo cui se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Occorre fare una riflessione sul punto tenendo conto, comunque, che una eventuale abrogazione del predetto articolo 34 non sarebbe da considerare fuori delega in quanto sarebbe riconducibile

ad una esigenza di coordinamento delle norme legislative vigenti a seguito delle nuove norme che si introducono nell'ordinamento a seguito dell'esercizio della delega. Sarebbe in contrasto con i principi di delega adeguare il nuovo istituto a disposizioni già vigenti, come accadrebbe, ad esempio, nel caso di prevedere per l'applicazione del nuovo istituto la condizione della mancata opposizione dell'imputato e la persona offesa ove sia stata esercitata l'azione penale.

Nicola MOLteni (LNA) ritiene che le correzioni che si intendono apporre al testo appena prospettate dal relatore non possano far venir meno il giudizio negativo sul provvedimento che rappresenta un attentato alla sicurezza dei cittadini. Non ritiene corretta la decisione della Presidenza di non sentire il Capo della Polizia, il quale, pur non rappresentando sempre coloro che operano sul campo, avrebbe avuto modo di chiarire l'assurdità del nuovo istituto che finirà per rendere inutile in molti casi il lavoro svolto dalle forze di polizia.

Conclude ricordando che tra qualche decina di giorni il governo presenterà lo schema di decreto legislativo sulla depenalizzazione di una serie di reati, che sarà un ulteriore *vulnus* alla sicurezza dei cittadini.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce l'assoluta contrarietà del suo gruppo al testo in esame, che comunque si cercherà di migliorare per quanto possibile, pur essendo convinti che la soluzione migliore sia il ritiro dello schema di decreto legislativo da parte del Governo.

Tancredi TURCO (M5S) esprime forte perplessità sulla reale applicabilità del nuovo istituto ritenendo che nei casi concreti sarà molte volte interesse dell'indagato procedere ulteriormente per cercare di essere assolto con formula piena.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che sia del tutto errato sotto il profilo giuridico inserire nel testo, come prospettato dal relatore, il richiamo all'articolo 133 del codice penale, trattandosi di una norma che presuppone la condanna dell'imputato.

David ERMINI (PD), *relatore*, precisa di aver fatto riferimento ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ringraziato il relatore per aver dato conto alla Commissione delle linee guida del suo parere, sottolinea l'esigenza, peraltro ripresa dal relatore, di considerare il parametro della non occasionalità che porterebbe ad escludere le condotte plurime, abituali e reiterate. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	255
5-04535 Artini: Sulle anomalie che hanno reso non utilizzabili per l'addestramento i velivoli SF-260-EA e sui costi per il loro ripristino in efficienza	255
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	257
5-04534 Basilio: Sull'incidente che ha coinvolto la nave Houston il 17 gennaio scorso	255
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	258

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04535 Artini: Sulle anomalie che hanno reso non utilizzabili per l'addestramento i velivoli SF-260-EA e sui costi per il loro ripristino in efficienza.

Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.) ringrazia il sottosegretario Rossi per la precisa e puntuale risposta, manifestando, tuttavia, il proprio sconcerto per i guasti che hanno costretto a non utilizzare i velivoli SF-260EA per l'addestramento degli allievi piloti dell'Aeronautica militare. Auspica, quindi, che possano essere accertate le responsabilità e che si faccia chiarezza su una vicenda che ha arrecato un danno grave all'Aeronautica.

5-04534 Basilio: Sull'incidente che ha coinvolto la nave Houston il 17 gennaio scorso.

Tatiana BASILIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, manifestando perplessità per la scelta operata di effettuare all'interno della darsena militare Duca degli Abruzzi le operazioni di scarico dalla motonave Houston che hanno causato l'incidente oggetto dell'interrogazione. Evidenza, infatti, che il porto di La Spezia

dispone, nella zona civile, di diverse strutture specializzate nello scarico di container. Sottolinea, inoltre, che durante lo svolgimento delle operazioni sono state commesse anche numerose negligenze che, soltanto per casualità, non hanno condotto ad una situazione di pericolo che avrebbe potuto esporre a gravi danni la popolazione residente nelle immediate vicinanze della darsena.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tatiana BASILIO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Ritiene, infatti, che le avverse condizioni meteorologiche presenti al momento dell'incidente non possano costituire una giustificazione, ma anzi avrebbero dovuto suggerire maggiore cautela nelle operazioni. Ritiene, anche, che la nostra Marina – soprattutto ora che una parte di essa è

sotto accusa – non possa permettersi di compiere errori che potrebbero arrecare gravi danni alla salute dei cittadini e all'ambiente.

Ribadisce che per le operazioni di scarico si sarebbero dovute utilizzare le più sicure strutture civili del porto, dove, peraltro, sono stati trasbordati anche i pericolosi carichi di sostanze chimiche siriane. Auspica, quindi, che simili operazioni non vengano nuovamente effettuate presso la darsena militare e che la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini possa essere sempre al primo posto nelle considerazioni della Difesa.

Conclude osservando come dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo emergano numerosi altri interrogativi, che si riserva di riproporre in altre occasioni.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04535 Artini: Sulle anomalie che hanno reso non utilizzabili per l'addestramento i velivoli SF-260-EA e sui costi per il loro ripristino in efficienza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come già indicato dal Ministro della difesa in risposta all'interrogazione 4-02184 del Senatore Vacciano, il velivolo SF260EA ha evidenziato nel mese di settembre 2013 alcune problematiche tecniche al motore che, benché gestibili da personale esperto e qualificato, hanno condotto l'Aeronautica a sospenderne cautelativamente l'impiego, in considerazione della tipologia di missione del velivolo (addestramento basico per allievi per ottenimento del brevetto di pilota militare).

Nel dettaglio dell'avaria riscontrata, l'attività di indagine effettuata dagli organi competenti aveva evidenziato talune criticità relative al processo di controllo di qualità di alcune componenti dell'impianto di alimentazione.

Immediatamente la Forza armata ha svolto una campagna di prove finalizzate alla verifica del funzionamento del motore e alla ricerca di soluzioni idonee alla rimessa in efficienza della linea stessa. Sono stati così individuati alcuni provvedimenti tecnici e procedurali che consentano la risoluzione della problematica ed il ripristino dell'attività di volo.

L'attività di rimessa in efficienza della flotta, che ha avuto inizio a novembre 2014, si completerà a giugno di quest'anno.

I costi relativi sono riconducibili al contratto di supporto logistico della flotta a cui si aggiungono spese aggiuntive di natura tecnica. Per tali ultime spese si rappresenta che sono in corso incontri negoziali con la ditta responsabile del

sistema che si farà carico delle spese aggiuntive al normale contratto di supporto logistico necessarie per la rimessa in efficienza della flotta.

L'eventuale mancata assunzione da parte della ditta delle spese per le quali sono in corso contatti negoziali, sarà segnalata all'Avvocatura dello Stato per l'avvio del relativo contenzioso.

Con riferimento al quesito se il programma *Eagle Screener* inserito nella nota aggiuntiva sia « una soluzione interinale », si specifica che la possibile acquisizione di un velivolo *low cost* per la selezione iniziale dei piloti militari e dei corpi dello Stato, non è una soluzione temporanea ma rientra nella più ampia attività di programmazione e pianificazione tecnico-finanziaria, di più lungo termine, volta all'ammodernamento e al rinnovamento dello strumento militare aereo. Tuttavia, come risulta dalla nota aggiuntiva, « ...le risultanze del processo di revisione in atto non consentono al momento il sostegno finanziario di numerosi, ulteriori programmi di approvvigionamento e ammodernamento per i quali esiste già una maturità consolidata in termini di esigenza ed approvazione... Si è quindi proceduto a porre tali programmi, comunque connotati da pronta fattibilità, in riserva di programmazione, laddove si dovessero palesare spazi programmatici che ne consentissero un avvio selettivo e compatibile con le disponibilità a legislazione vigente. »

In tal senso, il programma non è stato avviato.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04534 Basilio: Sull'incidente che ha coinvolto la nave Houston il 17 gennaio scorso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività della Motonave Houston all'interno della Stazione Navale di La Spezia rientra nelle attività di supporto della Marina Militare richieste dalla NSPA (NATO *Support Agency*) nell'ambito di un programma di demilitarizzazione e alienazione di materiale di armamento.

Trattandosi di movimentazione di materiali d'armamento di provenienza militare, la NSPA ha individuato la Stazione Navale di La Spezia quale sede maggiormente idonea all'effettuazione delle operazioni di sbarco del munizionamento in relazione alla cornice di sicurezza garantita, alle rodiate procedure per la movimentazione di materiale d'armamento da bordo di Unità Navali ed alla limitata distanza dalla destinazione finale per lo smantellamento.

Pertanto, già dal mese di settembre 2014, la Marina ha assicurato la disponibilità di un posto di ormeggio alla boa VB2 della darsena Duca degli Abruzzi della stazione navale di La Spezia, sottoposta a verifica con esito favorevole il mese precedente e ha, altresì, garantito i servizi portuali per il trasferimento del munizionamento da alienare.

Con riferimento all'evento richiamato dagli interroganti, si fa presente che, a seguito di un imprevisto peggioramento delle condizioni meteorologiche (venti tesi con raffiche fino a 40 nodi), l'equipaggio

della Motonave Houston, dopo aver verificato un repentino scarroccio da parte dell'Unità, ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza previste, dando fondo all'ancora. Nonostante questa manovra, il forte vento ha spinto l'Unità ad « appoggiarsi » alla banchina Lagora della Stazione Navale, senza urtare la scogliera.

Il pronto intervento del personale della Stazione navale, in servizio H24, ha consentito la messa in sicurezza del mercantile che, con l'ausilio di rimorchiatori civili, è stato ormeggiato alla banchina Varicella n. 1, appositamente attrezzata a contenere eventuali sversamenti di idrocarburi.

Dopo l'ormeggio, si è provveduto ad effettuare una verifica dei danni: né l'Unità, né le infrastrutture portuali né, tantomeno, il personale interessato, hanno subito alcun tipo di danno.

L'evento, pertanto, è da considerare assolutamente fortuito e dovuto alle condizioni meteorologiche estreme e non prevedibili.

La bontà delle predisposizioni poste in atto, rese note alle Autorità locali mediante comunicati stampa e organizzate secondo criteri di minimizzazione dei rischi nel rispetto della vigente normativa e concordate con la locale Prefettura e con gli organi di Polizia di Stato, è dimostrata dall'assenza di danni di qualunque genere.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	259
------------------	-----

Giovedì 22 gennaio 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 260

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, il disegno di legge C. 2803, di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 15 articoli, rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Finanze alcune disposizioni recate dagli articoli 1, 3, 10 e 12.

In particolare, illustra il comma 8 dell'articolo 1, il quale proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

Al riguardo ricorda che l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha autorizzato le predette Agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti. In origine era previsto che i concorsi dovessero essere completati entro il 31 dicembre 2013. Nelle more dell'espletamento di dette procedure le Agenzie possono attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

A tale riguardo, ricorda che l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per il completamento delle richia-

mate procedure concorsuali, prorogando contestualmente gli incarichi già attribuiti. Il predetto comma 14 stabilisce inoltre, con previsione non modificata dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che le medesime procedure devono essere indette entro il 30 giugno 2014. In forza di tali previsioni l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione direttoriale n. 146599 R.U. del 17 dicembre 2013, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 49 dirigenti di seconda fascia. Avverso tale bando di concorso sono stati prodotti vari ricorsi, tuttora pendenti e nell'ambito dei quali sono state accolte le istanze cautelari di sospensiva prodotte dai ricorrenti. L'Agenzia delle entrate ha a sua volta bandito un concorso pubblico con decreto direttoriale n. 65107 del 6 maggio 2014. Anche tale bando è stato impugnato, con contestuale richiesta di sospensiva.

Passa quindi a illustrare il comma 2 dell'articolo 3 il quale, attraverso una modifica del comma 7-*septies* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto « decreto Sblocca-Italia »). In particolare la norma proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori attraverso la prenotazione per l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito *web* del Ministero dello sviluppo economico; viene previsto che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora « disponibili » per l'intervento.

Segnala inoltre l'articolo 10, comma 2, che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine per l'adozione

del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore), che era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 30, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 91 del 2014.

In merito rammenta che l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012 ha disposto l'applicazione di un'aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.

In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale attuativo, il comma 2 del medesimo articolo 3-*bis* stabilisce che per l'anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12 per cento.

Ricorda che tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, inizialmente prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, era stata inizialmente prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2013 e successivamente dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 150 del 2013 sino al 30 giugno 2014.

Il comma 3 dell'articolo 10 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2015, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo. In tali ipotesi si deroga infatti ai requisiti di opponibilità della garanzia richiesti dal codice civile e dalla legge speciale: per le

predette finalità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.

In merito ricorda che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto una deroga temporanea alla normativa civilistica in materia di garanzie per quanto riguarda i finanziamenti della Banca d'Italia per esigenze di liquidità delle banche. In particolare, qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, in deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi stabiliti dagli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (di cui agli articoli 1, lettera *q*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 170 del 2004). In tale ipotesi, ai fini dell'opponibilità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione. La disciplina derogatoria si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012; detto termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012; successivamente la proroga è stata estesa al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 e, da ultimo, detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Il comma 4 del medesimo articolo 10 posticipa dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 44 del 2014, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di in-

vestimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione europea, per consentire l'emanazione del regolamento necessario affinché le SGR che gestiscono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti richiesti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Al riguardo rammenta che, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), come modificato dal citato decreto legislativo n. 44 del 2014, un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato), deve, tra l'altro, determinare i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani con riguardo all'oggetto dell'investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni, alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, all'eventuale durata minima e massima, nonché alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo. La proroga disposta dal comma 4 è necessaria per completare l'*iter* di emanazione del predetto regolamento, in mancanza del quale i gestori italiani di fondi alternativi non possono adeguarsi alle disposizioni della direttiva AIFMD entro il 31 dicembre 2014.

Segnala inoltre che l'articolo 22, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 91 del 2014 aveva già posticipato al 31 dicembre 2014 l'originario termine del 22 luglio 2014 previsto dal citato decreto legislativo n. 44 del 2014, che ha recepito la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD – *Alternative Investment Fund Managers Directive*).

Il comma 7 dell'articolo 10 proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. In particolare la norma estende al 2015 quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale ha disposto il « blocco » per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche nonché dalle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Rileva quindi come il comma 8 dell'articolo 10 differisca dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

In merito ricorda che l'articolo 1, comma 612, della legge n. 147 del 2013 aveva già differito il predetto termine dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che il comma 613 dell'articolo 1 della medesima legge n. 147 del 2013 prevede che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

Il comma 9 del citato articolo 10 sterilizza gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016 disposti in attuazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, a copertura degli oneri contenuti nel medesimo provvedimento. I predetti aumenti di accisa sono sostituiti dalla destinazione, a tale scopo, di parte delle risorse che deriveranno dall'introduzione dalle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 (cosid-

detta *voluntary disclosure*). Ove l'andamento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volontaria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, la disposizione del comma 9 prevede la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, con aumento degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016.

In merito ricorda che il decreto-legge n. 102 del 2013, oltre ad abolire la prima rata dell'IMU 2013 sulle abitazioni principali e riordinare le agevolazioni su altre tipologie immobiliari, ha recato interventi di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. A copertura degli oneri finanziari derivanti dalle norme così introdotte sono state tra l'altro destinate (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 102) le maggiori entrate derivanti:

dalle norme di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi;

dal pagamento dei debiti pregressi delle P.A.

Il comma 4 dell'articolo 15 dello stesso decreto-legge n. 102 ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di monitorare le richiamate maggiori entrate; qualora da tale monitoraggio fosse emerso un andamento tale da non raggiungere gli obiettivi di maggior gettito, il MEF avrebbe dovuto emanare un decreto col quale fosse stabilito l'aumento della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, nonché l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi ed anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. Detto monitoraggio ha evidenziato un an-

damento tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati di maggior gettito per complessivi 645 milioni di euro per l'anno 2013. In particolare, le maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 102 del 2013 introitate sull'apposita contabilità speciale di tesoreria sono state pari a circa euro 340 milioni, a fronte della prevista somma di 600 milioni di euro. Inoltre, l'ammontare delle maggiori entrate IVA attribuibili al pagamento dei debiti pregressi delle P.A. locali, disposta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 102, incassato nel 2013 è risultato pari a circa 540 milioni di euro, a fronte dei previsti 925 milioni di euro. All'esito di detto monitoraggio è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, che ha attivato la clausola di salvaguardia recata dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102, incrementando l'acconto IRES e IRAP di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, nonché affidando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'aumento delle accise sui carburanti dal 1° gennaio 2015. Tale decreto ministeriale ha rinviato a un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli la definizione dell'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sui carburanti (benzina e sulla benzina con piombo e gasolio usato come carburante) tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

Segnala altresì come l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, alla lettera a) posticipi al 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali pro-

venienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, prevista dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014.

In merito rammenta che l'articolo 22 del citato decreto-legge n. 66 ha modificato la normativa relativa alla determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, introducendo il criterio per cui il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Nel corso dell'esame parlamentare l'efficacia della disposizione, originariamente applicabile già dall'anno finanziario in corso (2014), è stata posticipata a decorrere dall'anno 2015. Limitatamente al 2014 si applica una disciplina transitoria, prevista dal comma 1-bis del citato articolo 22, che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno); fino ad un certo limite trova applicazione il precedente regime basato sul reddito agrario legato alla base catastale; oltre tale livello trova applicazione il coefficiente di redditività del 25 per cento sull'ammontare dei corrispettivi riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Conseguentemente la lettera b) del comma 1 prevede che anche per il 2015 continua ad applicarsi l'appena descritta disciplina transitoria. Il comma 2 reca la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1, quantificate in 10,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 3,5 milioni di euro nell'anno 2016, cui si fa fronte mediante prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del decreto-legge non attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, illustra l'articolo 1, il quale

prevede, al comma 1, la proroga al 31 dicembre 2015 del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche. In particolare, la lettera *a*) proroga ulteriormente al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca. La lettera *b*) proroga ulteriormente al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici, in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013. Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015.

I commi 3 e 4 prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

Il comma 5 dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera *b*), e comma 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, apposita richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate per la mobilità del personale degli enti di area vasta. La disposizione fa comunque salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento e con scadenza entro il 31 marzo 2015, stipulati dall'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. Dall'attuazione del comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati.

Il comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco stabilito in materia, limitatamente ai profili professionali specialistici.

Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2015 le disposizioni che, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedono, rispettivamente, che la spesa per tale personale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e la non applicazione della disposizione secondo cui possono essere collocate in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale.

Il comma 11 proroga, fino al 30 giugno 2015, la disposizione che consente al dirigente a tal fine delegato di effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI – UNIRE, la cui soppressione è stata disposta dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, con cui la struttura e le com-

petenze di gestione dell'ippica sono state assorbite nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 12 affronta il tema dei cosiddetti « precari della giustizia » (rileva come si tratti di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari), posticipando dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 la data di conclusione dei periodi di perfezionamento concessi a coloro che avevano già completato un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. La norma specifica che agli oneri legati al prolungamento di due mesi del periodo di perfezionamento si farà fronte ricorrendo alle risorse del Fondo Unico Giustizia.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale interviene sulla disciplina del processo amministrativo; in particolare, la lettera *a*) interviene sul procedimento per la soppressione di alcune sezioni distaccate di TAR, prorogando dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale il Governo deve, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presentare una relazione sull'organizzazione dei TAR (comprensiva di costi, personale, carichi di lavoro) e un conseguente piano di riorganizzazione, che individui eventualmente anche sedi da sopprimere. La lettera *b*) interviene sulla normativa del processo amministrativo telematico, al fine di prorogare dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 il termine a decorrere dal quale sarà obbligatorio procedere alla sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

L'articolo 3, al comma 1 proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 (si tratta del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre evoluzione dell'attuale tecnologia DVBT). Inoltre la di-

sposizione proroga dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia. Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari tra i soggetti che esercitano l'attività televisiva.

A tale proposito ricorda che tale divieto impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Rileva inoltre come l'articolo 4, comma 1, proroghi per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste per lo scioglimento dei consigli degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 2 proroga fino al 30 aprile 2015 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse nonché di agevolare il flusso

dei pagamenti in favore delle imprese, mentre il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

Il comma 5 dispone che le province le quali alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. mentre il comma 6, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, proroga ulteriormente, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il richiamato contingente è altresì posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.

Passa quindi all'articolo 5, che proroga dal 31 marzo 2015 al 30 giugno 2015 il termine entro cui gli impegni relativi agli interventi previsti nei progetti presentati in materia dai comuni devono essere giuridicamente vincolanti, termine che i comuni stessi devono rispettare per ottenere il finanziamento dei progetti per l'attrattività turistica, articolati in uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati, anche in vista dell'EXPO 2015.

L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 settembre 2015 il termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), oltre a prorogare dal 30 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2015 al 31 ottobre 2015 il termine

per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013. Il comma 3, alla lettera *a*) estende agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi in denaro previsti in favore di tali studenti. La lettera *b*) estende invece agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle medesime istituzioni AFAM.

Il comma 4 differisce ulteriormente, dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, oltre a differire, dal 30 giugno 2014 al 28 febbraio 2015, il termine per l'affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Al contempo, la norma dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per l'affidamento dei medesimi lavori a valere sulle risorse assegnate dal CIPE.

Segnala come il comma 6 proroghi dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.

L'articolo 7, al comma 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione e accreditamento richieste.

Illustra quindi il comma 2, il quale reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di riorganizzazione della Croce Rossa. Sostanzialmente, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è prorogata di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, la CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. La disposizione proroga altresì dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il subentro dell'Associazione di diritto privato in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla data del 1° gennaio 2016. Conseguentemente, slittano di un anno anche tutti i termini fissati dal citato decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di patrimonio e di personale della CRI.

Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il termine entro cui deve essere effettuata la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista), mentre il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione, di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.

Con riferimento all'articolo 8, fa presente che esso, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui deve essere emanato il regolamento attuativo della disposizione di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008 in materia di noleggio con conducente e regolamentazione dei taxi. Tale ultima disposizione ha previsto, per il noleggio con conducente, specifici requisiti quali una preventiva au-

tocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. Inoltre, in forza della previsione contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, il predetto regolamento dovrà contenere anche una generale revisione dei principi fondamentali in materia di auto-transporto pubblico non di linea (taxi).

Il comma 2 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «decreto Sblocca Italia») per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere a cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'articolo 3 del medesimo decreto a valere sul Fondo cosiddetto «sblocca cantieri». In particolare il termine secondo cui la cantierabilità degli interventi deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, è prorogato al 28 febbraio 2015, mentre i termini per l'appaltabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono prorogati, rispettivamente, al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015.

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 la disciplina che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo, mentre il comma 4 proroga fino al 31 marzo 2015 il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi su strade affidate alla gestione della medesima società.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a disciplinare la revisione delle macchine agricole. Conseguentemente la norma proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale il decreto ministeriale dovrà prevedere la revisione obbligatoria delle

macchine agricole in circolazione in ragione della loro vetustà con precedenza per quelle immatricolate prima del 1° gennaio 2009.

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2015 il termine, già fissato al 31 dicembre 2014, per l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica costituito da più autoscuole consorziate.

Il comma 7 prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «decreto-legge Sblocca Italia») e non più entro sessanta giorni, come in precedenza previsto.

Il comma 8 proroga fino al 30 giugno 2015 la disciplina transitoria in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.

Il comma 9 proroga fino al 31 dicembre 2015 la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute, mentre il comma 10 proroga i termini per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro ge-

stione unitaria. In base ai nuovi termini, entro il 30 giugno 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014) i concessionari dovranno sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio e il nuovo piano economico-finanziario, mentre entro il 31 dicembre 2015 (anziché il 31 agosto 2015) dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo o una nuova convenzione unitaria.

Illustra l'articolo 9, il quale, al comma 1, proroga fino al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 2 proroga al 28 febbraio 2015 il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale, previsto dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

Passa quindi a illustrare il comma 3, che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI (rileva come si tratti degli adempimenti e degli obblighi disciplinati dal testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha recepito la direttiva 2008/98 sui rifiuti e ha introdotto la disciplina del SISTRI nel citato decreto legislativo n. 152). Relativamente alle sanzioni, viene specificato che le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015, mentre le altre sanzioni relative al SISTRI non si applicano per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2015.

Il comma 4 proroga al 28 febbraio 2015 il termine per l'attivabilità della procedura

di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

L'articolo 10, comma 1, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, mentre il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di qualsiasi indennità corrisposta dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 6 prevede la proroga, sino a tutto il 2015, delle misure di contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Tale spesa non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011, salvo che l'acquisto di tali beni per un importo superiore sia funzionale alla riduzione delle altre spese connesse alla conduzione degli immobili. È prevista una deroga qualora l'acquisto di mobili e arredi sia destinato all'uso scolastico o ai servizi all'infanzia.

I commi 10 e 11 prorogano la possibilità, per le amministrazioni statali, di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. In particolare, il comma 10 estende agli esercizi finanziari 2015 e 2016 l'applicazione della norma

prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, che consente – con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti – di effettuare variazioni compensative di sola cassa tra i capitoli di ciascuno stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti. Inoltre la previsione estende all'anno 2016, e al relativo bilancio pluriennale, l'applicazione della disposizione prevista in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, che consente di rimodulare, con legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, assicurandone apposita evidenza, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa, determinate in relazione al piano finanziario dei pagamenti programmati. Il comma 11 estende fino all'esercizio finanziario 2016 la facoltà, prevista per le Amministrazioni centrali, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato, già prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013 e poi estesa al 2014 dall'articolo 9 del decreto-legge n. 150 del 2013.

Il comma 12 integra con specifiche previsioni, relative il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 che prevede, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. In particolare, viene previsto che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano a tale riduzione, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015. Il termine per il versa-

mento all'entrata del bilancio dello Stato di tali somme è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.

Con riferimento all'articolo 11, esso, al comma 1, consente l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 2 prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

L'articolo 13 differisce ulteriormente, dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016, l'applicazione alle federazioni sportive riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche. Agli oneri derivanti dalla medesima disposizione si provvede nell'ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.

Illustra quindi l'articolo 14, in base al quale, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015 attraverso le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

L'articolo 15 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03803 Manzi: Sul termine dei lavori per gli uffici governativi nelle Province di recente istituzione: Barletta-Andria-Trani, Fermo e Monza-Brianza	272
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	278
5-03705 Ribaud: Sull'equipollenza di taluni diplomi accademici	273
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	279
5-04197 Ghizzoni: Sulla ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2014	273
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	280

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa	274
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04123 Simone Valente: Sulla concessione dei servizi aggiuntivi museali	275
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	282
ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dal sottosegretario Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua in riferimento all'interrogazione 5-04123 Simone Valente)	284

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	275
ALLEGATO 6 (Proposta di parere)	286
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	287

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 8.35.

5-03803 Manzi: Sul termine dei lavori per gli uffici governativi nelle Province di recente istituzione: Barletta-Andria-Trani, Fermo e Monza-Brianza.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della rispo-

sta resa dal rappresentante del Governo, che dà atto di recenti provvedimenti normativi contenuti nel decreto-legge n. 192 del 2014, cosiddetto « mille proroghe », in questi giorni all'attenzione di questo ramo del Parlamento, che consentono il completamento degli interventi costruttivi già avviati nelle province Barletta-Andria-Trani, Fermo e Monza-Brianza, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie presenti nelle rispettive contabilità speciali. In particolare, esprime soddisfazione per la proroga al 31 dicembre 2015 del termine per l'utilizzo, da parte delle prefetture interessate, delle risorse finanziarie presenti nelle rispettive contabilità speciali, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione degli uffici statali in questione. Prende altresì atto con soddisfazione della riunione, svoltasi nella serata di ieri presso la prefettura di Fermo, nel corso della quale si è convenuto che il Provveditorato alle opere pubbliche competente per la regione Marche e la ditta aggiudicataria dei lavori esamineranno congiuntamente, in tempi celeri, gli aspetti applicativi del contratto.

5-03705 Ribaudò: Sull'equipollenza di taluni diplomi accademici.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge che la questione sollevata dall'interrogante è all'attenzione del Governo, il quale, come già rilevato nella risposta, ha predisposto un documento programmatico denominato « Chiamata alle arti », contenente taluni obiettivi strategici per il rilancio del settore. Assicura, altresì, che l'Esecutivo si adopererà al fine di stimolare una riflessione su tale problematica nel corso della discussione del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe », attualmente all'attenzione di questo ramo del Parlamento.

Francesco RIBAUDO (PD), replicando, pur prendendo atto della risposta fornita dal sottosegretario D'Onghia, ribadisce

che le norme introdotte dai commi da 102 a 107 della legge n. 228 del 2012 contengono evidenti disparità di trattamento tra soggetti che, pur iscritti al medesimo corso di studi secondo il vecchio ordinamento, seguono un percorso formativo dalla durata temporale differenziata, sulla base dello strumento musicale da essi prescelto. Auspica, quindi, che il Governo, nel corso della discussione sul provvedimento cosiddetto « mille proroghe », si adoperi per porre fine a tale discriminazione e assuma le iniziative necessarie a salvaguardare il valore giuridico del corso di studi secondo il vecchio ordinamento e non gli anni necessari per conseguire il relativo titolo.

5-04197 Ghizzoni: Sulla ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2014.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, ricorda preliminarmente le motivazioni specifiche sottese alla sua interrogazione, presentata il 3 dicembre 2014 e, dunque, in epoca antecedente rispetto alla pubblicazione del decreto interministeriale n. 893 del 2014, in materia di costo standard unitario di formazione per studente in corso. Rileva, in particolare, che l'articolo 1 di tale decreto riferisce il concetto di studente in corso alla condizione di studente iscritto entro la durata normale del corso di studi: a tal fine, sono considerati esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato. A tale riguardo, ritiene che il concetto di « iscritto entro la durata normale del corso di studio » si presti, come recentemente dichiarato dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 gennaio 2015, a interpretazioni

non univoche. Rileva, poi, come tale modello, che considera non corretto, escludendo completamente gli studenti fuori corso, potrebbe indurre gli Atenei ad adottare misure inopportune per ridurre il numero degli studenti fuori corso, effetto che dovrebbe, invece, essere ottenuto con altri metodi, quali, principalmente, l'orientamento e l'organizzazione dei corsi di studio; meccanismi che pesino in maniera graduata il ritardo nel conseguimento della laurea rispetto alla durata normale. Con riferimento, poi, ai parametri utilizzati per la quantificazione dei costi standard, richiamati all'articolo 2 del predetto decreto interministeriale, conviene con quanto dichiarato dal CUN, nella medesima Adunanza del 14 gennaio 2015, riguardo al «costo del personale docente»: mentre non è corretto incrementarne il costo quando la numerosità degli studenti supera quella di riferimento, non è possibile neanche ridurlo in presenza di numerosità inferiori, non mutando il fabbisogno di docenti necessari per mantenere attivo il corso di studio. In relazione, inoltre, all'ulteriore parametro rappresentato dal «costo medio dei professori di seconda fascia e dei ricercatori», dedotto *a priori* dal costo medio dei professori di prima fascia, ritiene che sarebbe più corretto calcolarlo separatamente per ciascun Ateneo, come avviene per i professori di prima fascia. Con riferimento, poi, al «costo dei servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente», condivide quanto espresso dal CUN sulla opportunità che esso sia calcolato con pesi differenziati per le varie aree disciplinari, analogamente a quanto avviene per il costo della dotazione infrastrutturale. Ritiene, inoltre – in linea con quanto affermato dal CUN nella suddetta adunanza –, positivo e indispensabile mantenere nel tempo la stabilità delle procedure per la distribuzione delle risorse, nonché verificare sia l'efficacia e la corrispondenza alla realtà del modello, sia

l'effettiva capacità perequativa del contributo previsto a questo scopo. Pur considerando, infine, necessario e giusto il correttivo territoriale – richiamato nella risposta del Governo alla presente interrogazione – basato sul contesto economico, che tiene conto della capacità contributiva delle famiglie, ritiene che tale correttivo non dovrebbe essere calcolato nel costo standard, bensì dovrebbe trovare risposta in una quota dedicata del Fondo di finanziamento ordinario.

Si riserva, comunque, di approfondire anche in futuro tale problematica che, forse, avrebbe richiesto una consultazione preventiva degli organi parlamentari competenti, la quale non è comunque prevista a legislazione vigente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno della seduta antimeridiana.

La seduta termina alle 8.50.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 22 gennaio 2015.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 8.50 alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.15.

5-04123 Simone Valente: Sulla concessione dei servizi aggiuntivi museali.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Produce inoltre un allegato contenente un elenco dei luoghi della cultura statali con concessioni di servizi aggiuntivi in regime di proroga (*vedi allegato 5*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Ricorda, poi, che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella deliberazione n. 67 del 2011, ha ritenuto che la società « Arte lavoro e servizi » S.p.a. (Ales) non si configuri come società *in house* del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, per mancanza del requisito del controllo analogo, e ha ravvisato « ulteriori criticità » negli affidamenti diretti ad Ales S.p.a. Teme, quindi, che si proceda all'affidamento diretto alla predetta società, senza attivare le necessarie procedure ad evidenza pubblica. Dopo aver ribadito che i servizi aggiuntivi museali sono gestiti da imprese che operano in regime di oligopolio, auspica che il Governo intervenga prontamente per porre fine alle problematiche evidenziate.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver salutato il sottosegretario Davide Faraone, chiede che la Commissione possa procedere, al più presto, all'audizione di un rappresentante del Governo, che renda edotta la stessa sulle iniziative in ambito culturale che saranno realizzate nel corso dell'imminente Expo 2015.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA comunica che sabato 24 gennaio, alle ore 11, presso Palazzo Chigi, il Ministro Franceschini presenterà il cartellone dei primi mille eventi culturali che si svolgeranno durante il periodo Expo 2015. Si dichiara inoltre disponibile a fornire ulteriori notizie e informazioni in merito, nei tempi e con le modalità che saranno convenute insieme alla Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la questione testé ricordata potrà essere proficuamente affrontata nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, chiede al sottosegretario Faraone di chiarire quali siano le deleghe che gli sono state attribuite in materia di istruzione, università e ricerca.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione deve procedere prontamente, nella giornata odierna, ad esprimere il proprio parere di competenza sul provvedimento in oggetto, a causa della prossima ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene che la questione posta dal collega Vacca possa essere adeguatamente affrontata in altra sede.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatore*, dopo aver salutato i due rappresentanti del Governo presenti, alla luce delle considerazioni da lei svolte nella precedente seduta sul provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole sullo stesso con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 6*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva preliminarmente che lo strumento del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe » non appare corretto da un punto di vista ordinamentale, in linea con quanto recentemente sostenuto da Luca Ricolfi in un articolo pubblicato su *Il Sole 24 Ore*. Chiede, poi, di trasformare in condizioni le due osservazioni testé illustrate dalla relatrice. Preannuncia, infine, voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole, eventualmente riformulata nel senso da lui indicato.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice, anche con la trasformazione in condizioni delle due osservazioni precedentemente richiamate. Pur non ritenendo il decreto cosiddetto « mille proroghe » lo strumento migliore per l'esercizio dell'attività legislativa, osserva che spesso l'attuazione dei provvedimenti nei tempi originariamente previsti risulta impossibile. Apprezza, in

particolare, la condizione concernente la possibilità di proroga degli assegni di ricerca da parte delle università, in quanto le modalità di reclutamento del personale docente, ai sensi della legge n. 240 del 2010, comportano tempi di attuazione piuttosto prolungati. Aggiunge, infine, che nel corrente anno molti assegni di ricerca scadranno, ed è quindi importante fornire a coloro che ne hanno usufruito la possibilità di accedere alla qualifica di ricercatore.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Condividendo quanto testé affermato dal collega Palmieri, giudica assai negativo il ricorso allo strumento del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe », il quale esautorava il ruolo del Parlamento. Ricorda, poi, che si è ancora in attesa dell'emanazione di alcuni decreti attuativi del decreto-legge n. 104 del 2013, con riferimento, in particolare, alla promozione dei libri digitali e del consumo consapevole di cibi genuini da parte degli studenti. Ritiene, infine, che il Governo si faccia vanto della velocità con cui promuove i propri provvedimenti, a scapito della qualità e adeguatezza dei contenuti degli stessi.

Milena SANTERINI (PI-CD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Apprezza, in particolare, la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 6, che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011. Chiede, quindi, che si valuti l'opportunità di inserire un'osservazione nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, che preveda la consultazione delle associazioni dei dirigenti scolastici in merito all'attuazione della predetta norma.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver censurato anch'egli l'utilizzo dello strumento

del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe » nell'attività legislativa, reputa inappropriato prorogare il divieto di incroci proprietari TV-giornali, disposto dall'articolo 3, comma 3, in quanto tale divieto andrebbe, invero, reso permanente.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), alla luce del dibattito svolto, ritiene di poter accogliere la richiesta di trasformare le due originarie osservazioni in condizioni, da aggiungere a quella precedentemente illustrata. Con riferimento, poi, alla richiesta formulata dalla collega Santerini, reputa che la stessa vada affrontata in altra sede e non nel corso dell'esame del pre-

sente provvedimento. Formula, quindi, una nuova proposta di parere favorevole con tre condizioni (*vedi allegato 7*).

I sottosegretari Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA e Davide FARAONE esprimono il parere favorevole del Governo sulla proposta di parere della relattrice, così come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-03803 Manzi: Sul termine dei lavori per gli uffici governativi nelle Province di recente istituzione: Barletta-Andria-Trani, Fermo e Monza-Brianza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Manzi richiama l'attenzione del Governo sui problemi riguardanti l'attivazione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, soffermandosi in particolare su quelli relativi al nuovo Comando provinciale dei vigili del fuoco di Fermo.

In relazione a ciò, chiede la proroga del termine, in scadenza il 31 dicembre 2014, per l'utilizzo da parte dei prefetti interessati delle risorse finanziarie presenti nelle rispettive contabilità speciali, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione degli uffici statali in questione.

Al riguardo, rilevo che, proprio nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, con il recente decreto legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto mille proroghe) il predetto termine è stato prorogato al 31 dicembre di quest'anno.

La proroga consentirà l'avvio dei lavori previsti per la sede del predetto Comando provinciale, consistenti nell'ampliamento dell'attuale distaccamento dei vigili del fuoco ubicato in un locale demaniale.

Comunico, in proposito, che, al fine di definire la linea operativa da seguire per la stipula del contratto di appalto, nella serata di ieri si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Fermo, coordinata dal prefetto con la partecipazione del Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, in qualità di stazione appaltante dei lavori, del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno e dei rappresentanti del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

In tale sede è stato concordato che già nella mattinata di oggi il predetto Provveditorato e la ditta aggiudicataria dei lavori esamineranno congiuntamente gli aspetti applicativi del contratto, che è stato già trasmesso alla competente Avvocatura dello Stato per il prescritto parere. La stipula dell'atto è prevista per il prossimo mese di febbraio.

Informo, infine, che la proroga al 31 dicembre 2015 delle risorse a disposizione del prefetto di Fermo consentirà anche l'ultimazione degli interventi previsti per la locale Questura e la Sezione di Polizia stradale, consistenti nell'implementazione della sala operativa e nel restauro e adeguamento funzionale dell'immobile sede del centro studi della Polizia di Stato.

ALLEGATO 2

5-03705 Ribaudò: Sull'equipollenza di taluni diplomi accademici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante evidenzia una disuguaglianza nei percorsi di studio dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per l'anno 2013.

Il citato comma prevede, infatti, che i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni AFAM, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della medesima legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, siano equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto ministeriale.

Ciò rappresenta, a giudizio dell'interrogante, una palese disparità di trattamento nei confronti di coloro che conseguono i succitati diplomi al termine dei percorsi del vecchio ordinamento dopo il prescritto termine.

In effetti, i corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure ad esaurimento, dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013.

Si precisa al riguardo, come evidenziato dallo stesso interrogante, che solo una diversa previsione normativa può ovviare a tale circostanza stante che il legislatore,

con il citato comma 107, ha inteso porre un esatto limite temporale all'equipollenza tra il titolo finale del vecchio ordinamento e titolo accademico di secondo livello.

A tale proposito, si ricorda che il Ministro ha costituito il cosiddetto « Cantiere AFAM » con l'obiettivo di concepire una riforma organica e strutturale del settore.

Nell'ambito del richiamato Cantiere, poi, il Ministero ha predisposto un documento programmatico intitolato « *Chiamata alle Arti* » che è stato reso pubblico il 15 dicembre scorso. In esso sono enucleati gli obiettivi per il rilancio delle Accademie e dei Conservatori e i temi che costituiranno il punto di partenza per una fase di ascolto ampia e attenta con i mondi di riferimento e gli esperti di settore che proseguirà per tutto il prossimo mese. Ogni capitolo contiene delle « domande aperte » che mirano a stimolare il confronto.

Ci si propone quindi di redigere a breve un ricco documento di *policy*, con proposte per una riforma organica e strutturale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Quindi, anche l'esame della questione indicata dall'Onorevole interrogante potrà essere preso in considerazione in questo contesto.

ALLEGATO 3

5-04197 Ghizzoni: Sulla ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2014.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti, chiedono quali siano le caratteristiche del nuovo modello di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali e domandano altresì quali siano i criteri ed i parametri con in quali sarà determinato il costo standard di formazione per studente in corso.

Richiedono inoltre quali sono i tempi di pubblicazione del decreto di ripartizione dello stesso Fondo per l'anno 2014.

Innanzitutto, si comunica che lo scorso 17 dicembre è stato pubblicato il decreto ministeriale di ripartizione del FFO per l'anno 2014 (Decreto ministeriale 4 novembre 2014, n. 815). Lo stesso giorno è stato diffuso sul sito *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca insieme al decreto interministeriale sul costo *standard* di formazione per studente in corso (Decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893).

In particolare, quest'ultimo, predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, introduce per la prima volta il costo standard di formazione per studente in corso nel calcolo di ripartizione tra gli atenei del 20 per cento (circa 1 miliardo di euro) della quota base del finanziamento pubblico che, per il 2014, corrisponde a circa il 16 per cento del finanziamento totale.

Tale criterio sarà progressivamente più incisivo nei prossimi anni. Il nuovo meccanismo infatti entrerà a regime a partire dal 2018/2020.

La metodologia, con la quale è stato definito il suddetto costo *standard*, consente di passare da una distribuzione del FFO basata sul criterio della spesa storica ad una ripartizione che tiene conto delle differenze fra atenei in termini di offerta formativa, numero di studenti in corso, costo medio dei professori e dei diversi contesti infrastrutturali e territoriali in cui operano le università, compresa la diversa capacità di reddito delle famiglie.

Con i nuovi parametri di calcolo, si vuol, così, rendere il sistema di distribuzione del finanziamento di base tra le università statali significativamente più equo.

Il nuovo modello di ripartizione, inoltre, fa sì che gli studenti, a parità di tipologia di corsi di studio, siano destinatari della stessa dotazione di risorse da parte dello Stato.

Altro aspetto che caratterizza il nuovo meccanismo è l'accentuazione del criterio premiale. Infatti per il 2014 è decisamente aumentata la quota di risorse finanziarie pubbliche – dal 13,5 per cento si sale al 18 per cento – che saranno assegnate tenendo conto dei risultati degli atenei nella ricerca – per il 70 per cento – nelle politiche di reclutamento – 20 per cento – nella didattica – 10 per cento – con specifico riferimento ai livelli di internazionalizzazione e di partecipazione ai programmi Erasmus.

Per quanto concerne più nel dettaglio il criterio del costo *standard*, è utile sottolineare come il nuovo meccanismo di calcolo si basa su una funzione che mette in relazione l'offerta formativa di ciascun

ateneo (suddivisa fra corsi di area medico-sanitaria, di area scientifico-tecnologica e di area umanistico-sociale), il suo costo standardizzato e la popolazione studentesca in corso.

La formula utilizzata, inoltre, include un correttivo territoriale basato sul contesto economico e tiene conto della capacità contributiva delle famiglie, a partire dai redditi medi regionali ufficiali pubblicati dall'Istat.

Con particolare riferimento ai parametri per il computo del costo *standard*, di cui si chiede conto nell'interrogazione, si rinvia alla tabella allegata al citato Decreto interministeriale. Si elencano, tra

gli altri, i seguenti parametri: numero degli studenti in corso, costo medio dei professori, contesti infrastrutturali e territoriali in cui operano le università, differente capacità di reddito delle famiglie.

In conclusione, grazie a tale nuovo meccanismo di ripartizione del FFO, prende avvio uno schema innovativo attraverso il quale il sistema universitario sperimenta un modello di finanziamento in cui costi *standard* e competizione, misurata attraverso i risultati della didattica e della ricerca, rappresentano i cardini di riferimento nell'allocazione delle risorse pubbliche.

ALLEGATO 4

5-04123 Simone Valente: Sulla concessione dei servizi aggiuntivi museali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Valente, unitamente ad altri, chiede notizie in merito agli sviluppi dell'accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Consip, che il Ministro aveva anticipato nel corso del *question time* del 9 luglio scorso, con particolare riferimento alla funzione che la Consip assumerà quale centrale di committenza ed alle condizioni, alle modalità ed ai criteri ai quali si ispireranno le gare al fine di garantire la sana concorrenza ed infine quanti siano gli istituti e luoghi della cultura contrassegnati dal regime di proroga nella concessione dei servizi aggiuntivi.

Vorrei precisare, a tale proposito, che, come effettivamente è emerso dagli organi di stampa, l'iniziativa del Ministro Franceschini è volta a recuperare nella titolarità pubblica la progettazione dei servizi culturali, che costituiscono la parte più remunerativa della gestione dei musei. Già nel decreto-legge «*artbonus*», infatti, è stato previsto che i musei e le soprintendenze autonomi di regola svolgano direttamente, senza affidarli in concessione, alcuni servizi, quale ad esempio l'organizzazione di mostre.

Il Ministero, dunque, si riappropria di tale funzione avvalendosi dell'esperienza di CONSIP in materia di gare, appalti e affidamenti di servizi. Sotto questo profilo, l'accordo quadro riguarderà i siti dello Stato, atteso che eventuali accordi con gli enti locali esulano dalla competenza del Ministero.

Per quanto riguarda l'avviso di preinformazione, vorrei precisare che le disposizioni che lo prevedono sono dirette ad

assicurare l'applicazione di alcuni principi cardine degli appalti pubblici: la trasparenza dell'azione amministrativa, il corretto svolgimento delle operazioni di gara nel rispetto della *par condicio* fra i concorrenti, la massima concorrenza mediante l'ottenimento del più ampio numero possibile di offerte, la massima efficacia dell'azione amministrativa. Mi sento pertanto di rassicurare l'onorevole interrogante in merito all'instaurazione di una sana concorrenza in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative.

La recente riorganizzazione del Ministero, con la creazione di una Direzione generale interamente dedicata alle problematiche relative al funzionamento e allo sviluppo dei Musei, l'istituzione dei Poli museali regionali e il riconoscimento di una autonomia speciale a venti Musei, costituiscono l'ossatura sulla quale verrà reso operativo il nuovo corso.

Saranno gli stessi Musei che progettano gli spazi e le iniziative culturali ad individuare le specifiche esigenze di ogni realtà. E saranno i Poli museali a elaborare strategie che consentano una visibilità anche ai musei minori e a fornire indicazioni per ampliare la fruizione culturale di scavi e aree, come favorire operatori locali o cooperative di giovani, creando così un indotto per il turismo.

L'onorevole interrogante pone inoltre l'ipotesi che le gare vadano deserte. Vorrei poterla rassicurare precisando che si sta lavorando, con CONSIP, per fornire una risposta a tutti gli operatori.

Del resto occorre iniziare, bisogna procedere per introdurre trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia in un settore in cui i servizi sono oggi svolti in regime di proroga di vecchie concessioni.

Al riguardo, per rispondere allo specifico quesito degli Onorevoli interroganti consegno agli atti della Commissione un elenco, predisposto dalla competente Direzione generale per i musei, recante la puntuale indicazione dei luoghi della cultura dello Stato attualmente in regime di proroga e la durata della stessa.

Per quanto riguarda la figura del *manager* vorrei precisare che, se è ben vero che la riforma del Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo ha previsto l'autonomia per venti musei, essa tuttavia non impone né prevede *manager* a capo degli stessi, se per *manager* si intende una generica figura imprenditoriale senza esperienza nello specifico settore della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. Come del resto confermato dal contenuto del bando pubblicato lo scorso 7 gennaio per la selezione pubblica dei direttori, queste figure dovranno avere, come previsto dalla legge, una comprovata e qualificata esperienza e un elevato livello professionale in materia di gestione di istituti e luoghi della cultura.

ALLEGATO 5

**Documentazione depositata dal sottosegretario Ilaria Carla Anna Borletti
Dell'Acqua, in riferimento all'interrogazione 5-04123 Simone Valente.**



**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Musei**

Luoghi della cultura statali con concessioni di servizi aggiuntivi in regime di proroga *

Calabria

- Museo Archeologico Nazionale, Locri (RC)
- Museo Archeologico Nazionale, Reggio Calabria
- Museo Archeologico Vito Capialdi, Vibo Valentia

Campania

- Grotta Azzurra, Anacapri (NA)
- Villa Iovis, Capri (NA)
- Anfiteatro Flavio, Pozzuoli (NA)
- Scavi di Cuma, Pozzuoli (NA)
- Museo Archeologico Nazionale, Napoli
- Museo Archeologico dei Campi Flegrei: Castello di Baia, Bacoli (NA)
- Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli (NA)
- Museo di Boscoreale, Boscoreale (NA)
- Scavi di Pompei, Pompei (NA)
- Scavi di Oplonti, Oplonti (NA)
- Reggia e Parco, Caserta
- Scavi di Stabia, Castellammare di Stabia (NA)
- Scavi di Ercolano, Ercolano (NA)
- Polo museale Napoli
- Palazzo Reale, Napoli

Emilia Romagna

- Pinacoteca Nazionale, Bologna
- Abbazia e Museo Pomposiano, Codigoro (FE)
- Casa Romei, Ferrara
- Pinacoteca Nazionale, Ferrara
- Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria e resti città etrusca, Marzabotto (BO)
- Museo Archeologico Nazionale, Parma

Lazio

- Villa di Orazio, Licenza (RM)
- Museo Archeologico Nazionale Prenestino e Tempio della Fortuna Primigenia, Palestrina (RM)
- Soprintendenza archeologica speciale Roma
- Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma
- Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico L. Pigorini, Roma
- Polo museale di Roma

- Vittoriano - Monumento a Vittorio Emanuele II, Roma

Marche

- Rocca Demaniale, Gradara (PU)
- Galleria Nazionale delle Marche a Palazzo Ducale, Urbino

Toscana

- Polo Museale di Firenze
- Museo dell'Opificio delle Pietre Dure, Firenze
- Parco Archeologico di Baratti e Populonia, Piombino (LI)
- Pinacoteca Nazionale, Siena

Umbria

- Galleria Nazionale dell'Umbria, Perugia

Veneto

- Polo Museale di Venezia

** I musei di Venezia hanno concessioni di servizi aggiuntivi in regime di proroga dal 2006; il Colosseo e gli altri musei della Soprintendenza Archeologica di Roma dal 2010. Tutti gli altri luoghi della cultura statali in elenco hanno concessioni di servizi aggiuntivi in regime di proroga in un arco temporale compreso tra 2008 e 2009.*

ALLEGATO 6

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. C. 2803 Governo.**

PROPOSTA DI PARERE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2803 Governo, recante Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato che il provvedimento reca numerose importanti disposizioni di proroga di disposizioni legislative in materia di istruzione, università, editoria e sport, dirette a garantire la continuità e la funzionalità dell'azione amministrativa in questi decisivi settori dell'ordinamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento alla lettera *a*), comma 3, dell'articolo 6, provvedano le Commissioni di merito a correggere la disposizione, al fine di consentire l'effettiva utilizzabilità delle risorse stanziare, e non ancora impegnate, per l'erogazione

dei premi in favore degli studenti delle istituzioni AFAM, prevedendo anche il differimento del termine per l'emanazione dei bandi e quello per la comunicazione delle graduatorie;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, dopo il comma 2, di specificare che la durata complessiva dei rapporti instaurati dalle Università concernenti gli assegni di ricerca possa essere prorogata di due anni;

b) con riferimento all'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione, al fine di individuare puntualmente le norme dirette al contenimento della spesa pubblica delle quali si dispone, con riferimento alle federazioni sportive nazionali, la proroga sino al 1° gennaio 2016 e di precisare che la medesima proroga riguarda unicamente le federazioni sportive nazionali ricomprese nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, il quale rappresenta il parametro rilevante al fine della verifica degli andamenti della finanza pubblica.

ALLEGATO 7

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. C. 2803 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2803 Governo, recante Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato che il provvedimento reca numerose importanti disposizioni di proroga di disposizioni legislative in materia di istruzione, università, editoria e sport, dirette a garantire la continuità e la funzionalità dell'azione amministrativa in questi decisivi settori dell'ordinamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riferimento all'articolo 6, provvedano le Commissioni di merito, dopo il comma 2, a specificare che la durata complessiva dei rapporti instaurati

dalle Università concernenti gli assegni di ricerca possa essere prorogata di due anni;

2. con riferimento alla lettera *a*), comma 3, dell'articolo 6, provvedano le Commissioni di merito a correggere la disposizione, al fine di consentire l'effettiva utilizzabilità delle risorse stanziato, e non ancora impegnate, per l'erogazione dei premi in favore degli studenti delle istituzioni AFAM, prevedendo anche il differimento del termine per l'emanazione dei bandi e quello per la comunicazione delle graduatorie;

3. con riferimento all'articolo 13, provvedano le Commissioni di merito a modificare la disposizione, al fine di individuare puntualmente le norme dirette al contenimento della spesa pubblica delle quali si dispone, con riferimento alle federazioni sportive nazionali, la proroga sino al 1° gennaio 2016 e di precisare che la medesima proroga riguarda unicamente le federazioni sportive nazionali ricomprese nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, il quale rappresenta il parametro rilevante al fine della verifica degli andamenti della finanza pubblica.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04223 Braga: Iniziative del Governo volte a promuovere lo sviluppo di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile	288
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	296
Sull'ordine dei lavori	289

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali (<i>Deliberazione</i>)	289
ALLEGATO 2 (<i>Programma approvato dalla Commissione</i>)	298

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	289
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	300

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	290
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga (<i>Esame e rinvio</i>)	290
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	295

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.20.

5-04223 Braga: Iniziative del Governo volte a promuovere lo sviluppo di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del viceministro che coglie perfettamente la finalità dell'atto di sindacato ispettivo presentato, volto a fare in modo di garantire continuità e stabilità nella regolamentazione di un settore come le fonti rinnovabili, dove tale stabilità è fondamentale per l'efficienza. Ritiene positive le rassicurazioni del viceministro circa l'intenzione del Governo di una risposta in tempi brevi e circa la volontà di fornire comunque continuità e certezza nella revisione dei meccanismi di incentivazione, evitando al contempo di gravare sulla tariffa. Preannuncia la sua intenzione di seguire

comunque con attenzione la futura attività del Governo in materia.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, in attesa dell'arrivo del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, di invertire l'ordine del giorno, passando dapprima alla deliberazione dell'indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali, e successivamente, alla sede consultiva.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 8.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali.

(Deliberazione).

Ermete REALACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera. L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il 30 giugno 2015. Propone,

quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 8.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 8.40.

D.L. 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 3*), che illustra.

Enrico BORGHI (PD), ringraziando il collega Arlotti per il lavoro svolto, sottolinea l'esigenza – evidenziata nella proposta di parere – di prorogare i termini per l'operatività della Centrale Unica di Committenza in modo da evitare di bloccare, come sta accadendo, i lavori pubblici degli enti locali. Fa presente che si tratta di una

misura ordinamentale, che non ha alcun impatto finanziario.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo l'importanza della proroga in materia di classificazione dei rifiuti, di cui all'osservazione *c)* della proposta di parere, al fine di evitare che entri in vigore la disposizione di cui al decreto-legge n. 91 del 2014 non coerente con l'impostazione del Regolamento comunitario che entrerà in vigore il prossimo giugno.

Il sottosegretario Silvia VELO manifesta un orientamento favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, raccogliendo al contempo le sollecitazioni dei deputati Borghi e Carrescia e riservandosi di curarne, nell'ambito delle proprie competenze, il recepimento nel testo del decreto-legge presso le Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 8.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Claudia MANNINO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, evidenzia la necessità che la Commissione acquisisca con celerità informazioni utili al fine di approfondire le problematiche relative alla situazione dei rifiuti in Sicilia. Si riserva pertanto di sollevare la questione nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, convocato al termine della seduta odierna.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

C. 2607 Braga.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 2607 d'iniziativa dei deputati Braga ed altri, che delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile con la finalità di effettuare una revisione complessiva della normativa di riferimento.

Nel sottolineare come sia in corso un processo di profonda ridefinizione degli assetti e dell'organizzazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali, ritiene opportuno rilevare, preliminarmente, che il disegno di legge costituzionale, licenziato dal Senato, attualmente all'esame della Camera in prima lettura, contiene disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Nell'attuale testo della riforma, la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, tra le materie di esclusiva legislazione da parte dello Stato, elenca il sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. È inoltre in corso di attuazione la legge 56/2014 (cosiddetta « Legge Del Rio ») per la riorganizzazione delle funzioni presso Regioni e comuni conseguenti alla abolizione delle province.

In questa cornice, sottolinea la necessità di modificare e integrare la normativa di riferimento attraverso lo strumento della legge delega al Governo con l'obiet-

tivo di renderne omogenea l'applicazione nella gestione e nel superamento delle emergenze, indicare con certezza le misure applicabili per favorire il ritorno alla normalità dopo gravi eventi, coordinare al meglio responsabilità centrali e territoriali nell'intero Paese, recuperando i ritardi verificatisi e mantenendo come priorità assoluta la sicurezza dei cittadini e delle imprese, nonché costruendo le condizioni per ridurre preventivamente l'effetto di rischi rilevanti.

Rileva che la scelta dello strumento della legge delega per la quale il Parlamento definirà ambiti e criteri di azione, persegue l'obiettivo di coniugare tempestività, partecipazione e coordinamento tra Governo ed assemblea elettiva, tempi certi per l'approvazione della legge.

Osserva che dal 1992, anno della pubblicazione della legge n. 225 che ha avuto il grandissimo pregio di costruire il primo quadro organico e flessibile di riferimento ancora molto attuale, il nostro Paese è stato soggetto a decine di calamità naturali e causate dall'azione umana, per le quali lo Stato ha attivato procedure di emergenza e che hanno costituito occasione per un proliferare eccessivo di norme primarie e ordinanze conseguenti, la cui somma oggi appare parcellizzata e disomogenea. L'effetto più eclatante è infatti l'inapplicabilità e la non trasferibilità di alcune misure costruite per specifiche situazioni nel contesto generale con giustificabili dubbi sull'efficacia e sull'equità per i cittadini. La discussione politico-istituzionale nel corso degli anni si è molto concentrata nel definire le opzioni da privilegiare nel caso di eventi calamitosi che hanno compromesso la vita dei cittadini, i loro beni primari e il sistema economico-sociale di importanti regioni, città storiche, territori minori e disagiati. Il confronto si è sviluppato in maniera altalenante sull'opportunità di destinare alla singola peculiarità una legge di riferimento o piuttosto su quella di operare direttamente con schemi più semplici attraverso l'utilizzo di ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati. Al riguardo, evidenzia che hanno senz'altro

influenzato il legislatore fattori emotivi conseguenti agli effetti gravissimi di calamità devastanti, e non sono mancate forti motivazioni collegate al troppo abusato potere derogatorio tipico della gestione emergenziale e i fenomeni corruttivi connessi dei quali le cronache italiane hanno ampiamente reso conto e per i quali i cittadini e le istituzioni hanno richiesto rigore e controllo più incisivo.

Ritiene quindi quanto mai opportuno riordinare il quadro di riferimento, semplificandolo e rendendolo più chiaro ed efficace, ricercando la maggior coerenza possibile tra gli strumenti nazionali e regionali, garantendo certezza e omogeneità nelle risposte concrete date alle comunità colpite, valorizzando l'indispensabile apporto del volontariato organizzato e del sistema pubblico della protezione civile, mantenendo lo standard di eccellenza riconosciuto al nostro Paese in tutta Europa.

Evidenzia, infatti, che l'Italia è un paese molto fragile sotto il profilo geologico; ai rischi naturali si sommano purtroppo incuria, abbandono, abusivismo, consumo irrazionale di suolo. Sempre più frequentemente si verificano calamità naturali e disastri aggravati dalla mancanza di prevenzione e di corretta gestione dell'emergenza: basti pensare che il costo complessivo dei danni provocati in Italia da calamità naturali è pari a circa 3,5 miliardi di euro all'anno e le risorse necessarie per fronteggiare gli effetti causati da questi eventi tendono ad aumentare di anno in anno, superando di gran lunga i costi che sarebbero necessari a prevenire i danni. Ai costi elevatissimi in termine di vite umane si sommano perdite economiche e sociali insostenibili cui occorre corrispondere, oltre che con misure finanziarie adeguate e programmabili, anche con organizzazione e pianificazione della prevenzione.

Ritiene quindi indispensabile creare una più forte e diffusa cultura della prevenzione e della mitigazione del rischio e una maggiore consapevolezza nei cittadini. Sottolinea, inoltre, come preservare dai rischi naturali vite umane, attività economiche, il nostro patrimonio artistico-cul-

turale richieda una cultura della prevenzione e della mitigazione del rischio supportata da risorse, scelte amministrative ed una normativa strutturale appropriata, ma separare la organizzazione dell'emergenza e del primo soccorso dalla indispensabile prospettiva della riduzione del rischio sarebbe insufficiente e un inutile spreco. Un moderno sistema della protezione civile costituisce oggi per il nostro Paese, come verificato in occasione degli ultimi eventi calamitosi di grande entità (ricorda quale esempio il sisma che ha colpito le regioni Emilia Romagna-Lombardia-Veneto del 20-29 Maggio 2012), la garanzia di una presenza insostituibile nella gestione dell'emergenza e nella definizione delle misure utili al rientro nella normalità.

Il sistema ha acquisito negli anni competenze scientifiche e professionali che hanno arricchito un patrimonio umano e tecnico rinomato e riconosciuto come eccellenza, cui le responsabilità politiche ed istituzionali hanno fatto riferimento con tempi e normative non sempre adeguati e soprattutto in maniera disorganica.

Ritiene tuttavia innegabile, con riferimento all'esperienza dei più rilevanti fenomeni che hanno colpito il Paese negli ultimi 10 anni, la reale discrepanza nelle azioni di aiuto, nella quantificazione delle garanzie economiche destinate alla ricostruzione, nei tempi di risposta per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita.

Ricorda, a tale proposito, che il sistema nazionale di protezione civile è stato istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, che è stata modificata nel corso della XVI legislatura dal decreto-legge n. 225 del 2010 – il cui articolo 2, comma 4-*quater* è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 – e successivamente dal decreto-legge n. 59 del 2012, convertito dalla legge n. 100 del 2012, il quale, operando un riordino della disciplina della materia, ha ricondotto l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva del 1992, dirette prevalentemente a fronteggiare gli

eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze.

Ricorda, altresì, che nell'attuale legislatura, sono stati effettuati ulteriori interventi correttivi, in particolare con l'articolo 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013. Le modifiche introdotte dalla richiamata disposizione attengono al contenuto della deliberazione dello stato di emergenza e delle ordinanze di protezione civile, alla durata dello stato di emergenza, nonché al finanziamento degli interventi, in particolare attraverso l'istituzione di un Fondo per le emergenze nazionali.

Con riferimento alla proposta di legge in titolo, fa presente che la stessa, consistente in un solo articolo, prevede, al comma 1, l'attribuzione di una delega al Governo per l'adozione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, al fine di raccoglierle in testi unici, nel rispetto delle regole costituzionali e in base al principio di leale collaborazione, nei seguenti ambiti: attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite, come meglio definite dall'articolo 3 della legge n. 225 del 1992; attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile – disciplinato dall'articolo 6 della legge n. 225 del 1992 –, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di

protezione civile; partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore; disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso; disciplina delle procedure finanziarie e contabili, contenute nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, alle quali soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale e negli eventuali giudizi pendenti, e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato d'emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata ove confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti; disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi citati consistenti negli interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di mitigazione del rischio che ha determinato lo stato di emergenza e delle misure per favorire il superamento dello stesso, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, in concorso con i risarcimenti assicurativi; ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge esame dispone che i decreti delegati provvedono ad assicurare il coordinamento e la coerenza terminologica in materia di protezione civile nel rispetto: dell'identificazione delle tipologie

dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile; dell'individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, al fine di dare al testo unico veste formale e sostanziale di un codice settoriale; della ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge 225/1992, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; dell'introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi; dell'individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alle relative intensità e estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati; dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, osserva che l'enucleazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2 sembrerebbe per lo più limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare i criteri per la sua attuazione.

Evidenzia che il comma 2 dispone, inoltre, che i decreti legislativi provvedono al coordinamento facendo riferimento, con una norma di portata meramente ricognitiva, al rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi delle cosiddette leggi Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e del principio di sussidiarietà. In ordine alla citata ripartizione di competenze, ricorda che la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato ai governi re-

gionali e alle autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del titolo V della Costituzione. Osserva, infine, che andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento in ordine all'obiettivo della delega, atteso che al comma 1, alinea, si fa riferimento a « testi unici », mentre la lettera *b*) del comma 2 in esame prevede l'adozione di un solo « testo unico », che dovrebbe diventare un vero e proprio codice in materia di protezione civile.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in titolo, fa presente che lo stesso dispone che i decreti legislativi provvedono alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea, della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo delegato; a tale riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di una migliore esplicitazione di tale criterio in quanto attribuisce una facoltà di scelta in ordine a varie opzioni per l'esercizio della delega; coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'UE in materia; al riguardo ricorda che l'attuale organizzazione del sistema di protezione civile a livello europeo è basata sul Meccanismo Europeo di Protezione Civile, uno strumento nato per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno all'Unione, attraverso la

condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri; adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori; indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, che dispone che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Rileva che il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che i decreti legislativi, nel disciplinare i settori e le materie sopra richiamati, devono provvedere: alla definizione dei criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti delegati, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001; che prevede la predisposizione degli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali; all'individuazione degli ambiti nei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa e regolamentare.

Tenuto conto che la delega in esame non considera l'eventualità di apportare correzioni ai decreti legislativi emanati, ritiene che andrebbe valutato l'eventuale inserimento di una norma volta a consentire e disciplinare l'emanazione di decreti legislativi correttivi negli anni successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in prima istanza.

Rileva, infine, che il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce le modalità per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi vengono emanati su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tal fine, del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la semplificazione, la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali, i decreti legislativi sono comunque adottati.

Al riguardo, anche in considerazione dei tempi previsti per l'acquisizione dei pareri, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di verificare la congruità dei termini previsti nell'articolo 1, commi 1 e 5, per l'esercizio della delega.

Massimo Felice DE ROSA (M5S, sottolinea l'importanza della materia trattata nel provvedimento in esame.

Mauro PILI (Misto) dichiara di condividere le finalità del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di procedere alla costituzione di Comitati ristretti, al fine di consentire un più rapido *iter* di esame dei provvedimenti assegnati alla Commissione in sede referente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-04223 Braga: Iniziative del Governo volte a promuovere lo sviluppo di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Va premesso che l'attuale sistema incentivante, in materia di fonti rinnovabili di energia, è quello che meglio risponde all'esigenza di certezza preventiva dell'investimento che l'interrogante richiama: per richiedere l'iscrizione al registro o la partecipazione alle aste è necessario, infatti, aver completato la sola fase di autorizzazione ovvero, in alcuni casi più complessi, solo una parte di essa. Si tratta di uno *step* che richiede un periodo usualmente ben più ridotto dei 4-5 anni richiamati nelle premesse dell'atto in esame.

Inoltre, l'iscrizione in registro in posizione utile (o l'aggiudicazione a esito di un'asta) garantisce la certezza di accesso agli incentivi, sempreché siano rispettate le condizioni e i termini stabiliti dal Decreto del 6 luglio 2012, e dunque una migliore finanziabilità del progetto.

Sulla questione posta circa le modalità di calcolo del « contatore » degli incentivi e la variazione dello stesso « contatore » rispetto al prezzo dell'energia, si rilevano due considerazioni:

a) per dare maggiore certezza sulla remunerazione dell'investimento in energie rinnovabili, Governo e Parlamento hanno scelto a suo tempo di prevedere tariffe fisse, calcolate come somma del prezzo dell'energia e della componente incentivante. Tale scelta, più volte sostenuta anche dagli operatori del settore, è indubbiamente quella che assicura ricavi costanti ed invarianti rispetto alle fluttuazioni del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, garantendo maggior bancabilità ai progetti;

Ne consegue tuttavia che, a fronte di un calo del prezzo all'ingrosso, è necessaria una maggiore contribuzione a carico delle tariffe elettriche, proprio per garantire all'operatore ricavi costanti. Di tali variazioni, naturalmente, risente in maniera trasparente il contatore: dal momento che il prezzo dell'energia sta conoscendo una fase di costante riduzione, l'onere sulla spesa per incentivi sta crescendo più rapidamente del previsto;

b) conteggiare gli impegni di spesa relativi a tutti gli impianti accettati, ancorché non ancora in esercizio, è indispensabile per « prenotare » a favore dell'investitore lo spazio nell'ambito del *budget* previsto, altrimenti il rischio di impresa crescerebbe in modo non gestibile.

In merito al prossimo raggiungimento del tetto di 5,8 miliardi di euro e al conseguente paventato stop agli investimenti, si conferma che il GSE ha aggiornato al 30 novembre 2014 il Contatore del « costo indicativo cumulato annuo degli incentivi », risultato pari a circa 5,390 miliardi di euro. In linea con quanto previsto dalla Strategia Energetica Nazionale e con gli scenari al 2030, il Ministero è orientato a confermare il sostegno al settore delle fonti rinnovabili e, in tal senso, sta già lavorando per dare continuità agli investimenti nel settore. In particolare, è allo studio un meccanismo che sia anche di progressivo avvicinamento alle indicazioni di cui alle nuove linee guida UE in materia di Aiuti di Stato, sfruttando i tempi transitori da esse previsti.

Il sistema, oltre che tendere al nuovo modello europeo, dovrà essere caratteriz-

zato da una maggiore efficienza, anche visto l'avvicinamento alla *grid-parity* di alcune fonti: ciò è in linea con l'esigenza di inserire il settore delle rinnovabili nelle ordinarie regole di mercato e con la politica governativa di contenimento degli oneri per i cittadini ivi inclusi quelli che gravano sulle componenti tariffarie dell'energia. Le risorse economiche per le nuove installazioni, come evocato anche dall'Interrogante, saranno rinvenibili dal-

l'uscita dei vecchi impianti dai previgenti meccanismi, spesso inefficienti da un punto di vista della spesa, e dalla proiezione dell'andamento del « contatore » nel medio termine, garantendo la maggior accuratezza possibile fra la previsione di spesa e gli oneri che i consumatori di energia elettrica saranno realmente chiamati a sostenere. In tal modo, sarà possibile finanziare nuove iniziative senza aumentare la spesa in bolletta.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali.**PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'articolo 5 del decreto legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») introduce importanti innovazioni in materia di concessioni stradali. Entro il 31 dicembre 2014, infatti, i concessionari delle tratte autostradali devono sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modifiche del rapporto concessorio in essere esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione, anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Le richieste di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione. La nuova disciplina si prefigge una duplice finalità esplicitamente menzionata:

assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea;

assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti.

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'VIII Commissione, nella riunione del 3 dicembre 2014, ha convenuto circa l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali. L'obiettivo dell'indagine è l'acquisizione di elementi di informazione sul sistema delle autostrade in

concessione relativamente alle seguenti tematiche:

il quadro degli investimenti programmati, realizzati e in corso di realizzazione, nonché le politiche tariffarie; al riguardo sarebbe opportuno disporre di informazioni anche in ordine ai piani finanziari delle società concessionarie, relativamente agli investimenti privati e pubblici (eventualmente attraverso la concessione di misure di incentivazione o l'apporto diretto di capitale);

le modalità di affidamento dei lavori e servizi da parte delle società concessionarie, tematica che è stata sempre oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione; in proposito, sarebbe opportuno disporre di un quadro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati a terzi e di quelli realizzati *»in house«*.

Nell'ambito delle predette questioni, la Commissione potrà altresì acquisire elementi di valutazione in ordine all'attuazione della nuova disciplina definita dal decreto legge n. 133 del 2014 in relazione agli investimenti aggiuntivi, che potranno essere mobilitati, e alla prospettata adozione di tariffe più favorevoli per l'utenza, nel rispetto dei principi della normativa europea. Ulteriori elementi di valutazione potranno riguardare la verifica dello stato complessivo degli investimenti riguardanti le tratte autostradali in relazione ai flussi di traffico.

L'indagine si articolerà in audizioni dei seguenti soggetti:

rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

concessionari autostradali;	rappresentanti della Corte dei conti;
rappresentanti del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS);	rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
rappresentanti delle regioni;	rappresentanti della Direzione Generale Concorrenza Commissione europea;
rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti;	rappresentanti dell'Adusbef;
rappresentanti dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (ANAS);	rappresentanti di Federconsumatori;
rappresentanti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);	rappresentanti del Codacons;
	rappresentanti di Banca d'Italia;
	rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste.
	Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato al 30 giugno 2015.

ALLEGATO 3

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 192 del 2014 (C. 2803 Governo), recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 2, proroga al 30 aprile 2015 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 9 aprile 1994, nonché in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con Decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012;

è necessario prevedere una proroga ben più ampia, vale a dire al 31 dicembre 2015, onde consentire alle imprese del settore di realizzare entro più congrui margini temporali le opere necessarie per adeguarsi alle regole tecniche di prevenzione degli incendi, di cui al Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 sopra citato;

l'articolo 8, comma 4, reca la proroga del termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che fissa i criteri e le modalità sulla base dei quali è determinata la somma da corrispondere alla società ANAS ai fini del rilascio dell'autorizzazione – presentata entro il 31 dicembre 2014 – per nuovi accessi su strade affidate alla gestione della stessa società ANAS;

andrebbe valutata l'opportunità di ulteriori proroghe alla disciplina prevista

dall'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come introdotta dal decreto legge n. 133 del 2014, in materia di accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS spa, anche al fine di consentire lo svolgimento della complessa attività volta alla regolarizzazione degli accessi abusivi e di non determinare impatti negativi sul bilancio dello Stato;

in particolare al comma 23 *quater* del richiamato articolo 55 andrebbe valutata l'opportunità della proroga al 30 giugno 2015 il termine entro il quale la società ANAS invia la richiesta di opzione, in relazione alle somme dovute e non corrisposte dai titolari degli accessi alla data del 31 dicembre 2014, tra il versamento in un'unica soluzione o il versamento in nove rate annuali; inoltre al comma 23 *octies* andrebbe valutata l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale la società ANAS provvede al censimento di tutti gli accessi autorizzati o no, esistenti sulle strade di propria competenza;

l'articolo 9, comma 2, proroga di due mesi, vale a dire al 28 febbraio 2015, il termine entro il quale deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale previsto dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);

tale proroga andrebbe posticipata al 30 giugno 2015, in quanto con le nuove disposizioni sulla contabilizzazione dei residui attivi di bilanci si rischierebbe di

perdere preziosi finanziamenti per opere importanti come quelle di mitigazione del rischio idrogeologico;

l'articolo 9, al comma 3, proroga al 1° febbraio 2015 il termine a partire dal quale sarà sanzionata la mancata iscrizione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI – o il mancato versamento dei contributi per l'iscrizione al sistema, posticipando al contempo al 31 dicembre 2015, al fine di consentire alle aziende di mettersi in regola con «la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative», il termine finale del periodo durante il quale continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI;

andrebbe pertanto prorogato al 31 dicembre 2015 anche il sopra richiamato termine del 1° febbraio 2015, a partire dal quale sarà sanzionata la mancata iscrizione al Sistri o il mancato versamento dei contributi per l'iscrizione al Sistema;

l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nel sostituire il comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, e che, in alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

a norma dell'articolo 23 *ter* del decreto-legge n. 90 del 2014, le disposizioni di cui al richiamato comma 3-*bis*

dell'articolo 33 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, ed entreranno in vigore il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, fatte comunque salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014;

andrebbero prorogati i termini sopra citati in modo da consentire ai comuni di portare a termine il necessario processo di organizzazione del nuovo modello operativo;

al fine di ridurre il disagio abitativo per particolari categorie sociali (conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza), l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, ha previsto, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa, il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo; tale differimento è stato da ultimo disposto al 31 dicembre 2014 dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150;

andrebbe valutata l'opportunità di differire ulteriormente l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo delle categorie sociali sopra richiamate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il quale provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali sopra citate;

andrebbe valutata l'opportunità di un costante monitoraggio sull'effettiva attuazione data alle disposizioni recate dal decreto-legge n.133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia), con particolare riferimento a quelle disposizioni per la cui concreta operatività è necessaria l'emanazione di decreti attuativi;

considerato che la Commissione europea ha adottato un Regolamento, che fissa le procedure, e una Decisione, che modifica l'elenco dei rifiuti europeo (Codice CER), e che entrambi entreranno in vigore a giugno modificando nuovamente la normativa introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 2, si preveda la proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto al 31 dicembre 2015, in luogo del 30 aprile 2015;

2) all'articolo 9, comma 2, si preveda la proroga del termine entro il quale deve essere pubblicato il bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio al 30 giugno 2015, in luogo del 28 febbraio 2015;

3) all'articolo 9, comma 3, lettera c), sia prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine, ivi previsto al 1° febbraio 2015, per l'operatività delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa;

4) si preveda un'ulteriore disposizione che novella l'articolo 23 *ter* del decreto-legge n. 90 del 2014, prorogando, quanto all'acquisizione di beni e servizi, al 1° gennaio 2016, e quanto all'acquisizione

di lavori, al 1° luglio 2016, i termini, ora previsti, rispettivamente, al 1° gennaio 2015 e al 1° luglio 2015, di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici, richiamato in premessa, in materia di centrale unica di committenza;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere che all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prorogati altresì, al comma 23-*quarter*, il termine ivi previsto del 28 febbraio 2015, al 30 giugno 2015 e, al comma 23-*octies*, il termine, ivi previsto del 30 giugno 2015, al 31 dicembre 2015;

b) si valuti l'opportunità di inserire un'ulteriore disposizione che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo delle categorie sociali ivi richiamate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il quale provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali richiamate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.158 del 2008;

c) si valuti l'opportunità di inserire la proroga al 1° giugno 2015 del termine previsto all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2014 per la procedura di classificazione dei rifiuti, al fine di consentire alle imprese di adottare esclusivamente il modello operativo conforme alle nuove normative comunitarie richiamate in premessa.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02372 Burtone: Interventi a favore dello stabilimento di produzione dell'Amaro Lucano a Pisticci	303
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	308
5-03018 Mucci: Prospettive industriali e occupazionali della BredaMenarinibus.	
5-04165 Fabbri: Piano industriale di Industria Italiana Autobus e continuità produttiva del polo di Bologna	304
<i>ALLEGATO 2 (Testo congiunto della risposta)</i>	309
5-03913 Sgambato: Prospettive industriali dell'azienda Firema Spa	304
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	311
5-04196 Ginefra: Prospettive delle Agenzie ENI	304
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	312
SEDE REFERENTE:	
Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	305
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2726</i>)	305
SEDE CONSULTIVA:	
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.50.

5-02372 Burtone: Interventi a favore dello stabilimento di produzione dell'Amaro Lucano a Pisticci.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Ad integrazione di quanto contenuto nella risposta allegata, ribadisce come l'apertura di un eventuale tavolo di crisi che veda coinvolte le parti aziendali, sindacali e gli enti locali interessati è certamente possibile qualora vi sia una formale richiesta in tal senso avanzata da una delle richiamate parti coinvolte.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto

della risposta fornita dal rappresentante del Governo ed esprime apprezzamento per le dichiarazioni svolte circa il fatto che l'azienda dell'Amaro Lucano rappresenti un'importante realtà produttiva che deve essere salvaguardata. Esprime altresì soddisfazione per il fatto che l'azienda ha rinunciato a ricorrere alla cassa integrazione ordinaria ed auspica l'apertura di un tavolo di crisi aziendale, alla luce dell'ampia disponibilità manifestata in questa sede da parte del Governo.

5-03018 Mucci: Prospettive industriali e occupazionali della BredaMenarinibus.

5-04165 Fabbri: Piano industriale di Industria Italiana Autobus e continuità produttiva del polo di Bologna.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mara MUCCI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Auspica, in particolare, che in prospettiva si possano non solo garantire gli attuali livelli occupazionali della BredaMenarinibus, azienda italiana che rappresenta un'eccellenza nel settore del trasporto pubblico nazionale, ma che il Governo nella sua attività di monitoraggio della situazione di crisi dell'azienda possa mettere adeguatamente valutare l'importanza di progetti di conversione della produzione verso veicoli a basso impatto ambientale. Per tali ragioni, dichiara che continuerà a seguire da vicino l'ulteriore evolversi del processo di riorganizzazione e ristrutturazione della società BredaMenarinibus.

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo e ringrazia in particolare il Viceministro De Vincenti per la particolare at-

tenzione dimostrata nel seguire le vicende dell'azienda BredaMenarinibus. Ritiene che siano state compiute scelte di politica industriale, a tutela del *know how* dell'azienda, esprime altresì apprezzamento per lo stanziamento previsto nella legge di stabilità 2015 ed auspica che sia rapidamente predisposto il nuovo Piano industriale dell'azienda al fine di un definitivo superamento delle attuali difficoltà.

5-03913 Sgambato: Prospettive industriali dell'azienda Firema Spa.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Aggiunge che il Governo sta seguendo con attenzione la situazione aziendale della società Firema Spa e punta ad avere un risultato positivo prima del 18 marzo 2015.

Camilla SGAMBATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Sollecita al viceministro un incontro urgente presso il Ministero dello sviluppo economico con tutti i soggetti coinvolti per avere informazioni complete e tempestive sull'ultima fase della vendita. Sottolineato che è prossima la scadenza dei termini del commissariamento dell'azienda, auspica che siano tutelati i livelli occupazionali.

5-04196 Ginefra: Prospettive delle Agenzie ENI.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Aggiunge che il Governo si attiverà con ENI in modo da sollecitare che il processo messo in atto sia attento alla tutela dei livelli occupazionali. Sottolinea tuttavia che la riorganizzazione condotta da ENI risponde ad esigenze di mercato in una fase complicata per il settore dei carburanti ed è volta a migliorare la struttura dei costi e la redditività delle attività. Assicura il Ministero continuerà a seguire

lo sviluppo delle vicende richiamate nell'atto ispettivo in esame.

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Rileva che la forma societaria di ENI è senz'altro autonoma da controlli governativi, tuttavia le organizzazioni sindacali hanno denunciato una gestione unilaterale e discrezionale della riorganizzazione della rete vendita che non ha visto minimamente coinvolte le parti interessate. Ritiene che non si sia tenuto conto di criteri meritocratici che dovrebbero essere, a suo avviso, rispettati. Osserva che sebbene non sia previsto un ruolo diretto del Ministero in questa fase di riorganizzazione, ritiene che il Governo dovrebbe comunque esercitare nei confronti di ENI una sorta di coordinamento al fine di prevenire eventuali situazioni problematiche. Rileva infine che la crisi complessiva del settore degli idrocarburi potrebbe essere aiutata dal crollo del prezzo del petrolio e di ciò si dovrà tenere conto nel confronto con ENI proprio al fine di tutelare le professionalità e le competenze dimostrate dai soggetti operanti nella rete vendita. Preannuncia infine la presentazione di un'interrogazione sulla società Italgas ora in fase di commissariamento.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sistemi anticounterfeiting per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana.

C. 1454 Senaldi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Caterina BINI (PD), *relatore*, osserva che, a seguito della presentazione degli emendamenti riferiti al testo base della proposta di legge in esame, sono stati posti una serie di rilievi da parte del Governo, soprattutto in relazione alla compatibilità del testo in esame con la disciplina europea.

Fa presente di aver svolto quindi alcuni approfondimenti in seguito ai quali è emersa l'esigenza di apportare una serie di modifiche al testo già assunto dalla Commissione quale testo base.

Chiede quindi alla Presidenza di tornare in sede di Comitato ristretto per definire rapidamente un nuovo testo.

Mattia FANTINATI (M5S) lamenta che i profili di incompatibilità con la normativa europea erano già emersi nella lunga istruttoria svolta dalla Commissione, in particolare durante alcune delle audizioni svolte, e che il testo avrebbe dovuto essere conseguentemente modificato prima di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ritiene opportuna la richiesta della relatrice ai fini di un'ulteriore istruttoria sul testo in esame.

La Commissione conviene.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2726).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che, in data 9 gennaio 2015, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2726, d'iniziativa del deputato Da Villa ed altri: « Disposizioni per la disciplina e la promozione del commercio equo e solidale ».

Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella delle proposte di legge C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta, la presidenza ha disposto l'abbinamento della stessa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge di cui oggi è stato disposto l'abbinamento è molto simile al testo adottato dalla Commissione come testo base (C. 241 Rubinato), segnalando le due uniche differenze. In primo luogo, all'articolo 3, del Capo II, recante la disciplina relativa alle organizzazioni del commercio equo e solidale è stato espunto il comma 4 del testo base che prevede che alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di associazioni di promozione sociale. In secondo luogo, all'articolo 10, concernente la disciplina del sostegno del commercio equo e solidale negli appalti pubblici, è stato aggiunto un nuovo comma 4 in cui si prevede che, qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi della disciplina prevista dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 10, ne venga data adeguata informazione agli utenti interessati.

Ritiene che eventuali modifiche al testo adottato come testo base potranno essere presentate in fase emendativa. Propone dunque di fissare fin d'ora un termine per gli emendamenti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, assicura che nell'ufficio di presidenza previsto al termine della seduta odierna sarà posta la questione della fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alla I e V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Gianluca BENAMATI (PD) richiama le osservazioni formulate nella precedente seduta dai colleghi Arlotti e Taranto auspicando che il relatore Impegno possa recepirle nella proposta di parere. Si tratta, in particolare, di rilievi sulla proroga del termine per l'adeguamento della normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; sulla proroga dei finanziamenti (fino a 500 milioni di euro per i comuni con una popolazione tra i 5 mila e i 150 mila abitanti) dei progetti dei progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell'EXPO 2015 (al riguardo, in merito agli interventi pre-

visti nel progetto, si prevede che l'impegno sia giuridicamente vincolante entro 30 giugno 2015 prorogando il precedente termine del 31 marzo 2015); sulla proroga dell'operatività del sistema SISTRI e delle relative sanzioni. Concordando con il collega Taranto, ritiene che nella proposta di parere debba essere inserita inoltre un'osservazione volta a inserire nel testo un richiamo anche alla disciplina in materia di canoni delle concessioni demaniali marittime prevedendo una proroga relativamente alla possibilità da parte dei titolari che utilizzano manufatti amovibili di mantenerli installati fino al 31 dicembre 2015. Aggiunge, infine, che nella proposta di parere si dovrebbe inserire un richiamo anche all'articolo 9, comma 1, concernente il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere la prevista proroga del termine dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, condivide l'opportunità di inserire nella proposta di parere un richiamo alla disciplina in materia di canoni delle concessioni demaniali marittime, al fine di sostenere e far ripartire gli investimenti effettuati dagli operatori del settore. Ritiene inoltre che la

materia dovrà essere complessivamente valutata dalle Commissioni competenti nel merito, al fine di creare un ambiente giuridico favorevole alla continuità degli investimenti nel settore balneare.

Stefano ALLASIA (LNA) rileva che nel provvedimento in esame sono disposte le proroghe su una serie di disposizioni legislative di grande delicatezza; lamenta in tal senso la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento nelle Commissioni di merito a causa dell'intenso programma dei lavori dell'Assemblea, che impediscono un esame puntuale nel merito delle singole questioni.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02372 Burtone: Interventi a favore dello stabilimento di produzione dell'Amaro Lucano a Pisticci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Convengo con l'onorevole interrogante che l'Amaro Lucano è uno dei brand più noti del *made in Italy* anche all'estero che rappresenta una impresa storica nell'ambito dell'imprenditoria nazionale e, quindi, un'importante realtà produttiva che deve essere salvaguardata.

Per quanto concerne la situazione dei lavoratori dello stabilimento di Pisticci, da quanto comunicato dal Ministero del lavoro risulta che ad oggi le Parti non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della

situazione aziendale e che la società abbia fatto ricorso all'istituto del contratto di solidarietà. Lo stesso Ministero ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore di n. 10 unità su un organico complessivo di 42 unità, per il periodo dal 21 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013.

Il Ministero dello sviluppo economico conferma la propria disponibilità all'apertura di un tavolo di confronto ove richiesto dalle Parti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03018 Mucci: Prospettive industriali e occupazionali della BredaMenarinibus e n. 5-04165 Fabbri: Piano industriale di Industria Italiana Autobus e continuità produttiva del polo di Bologna.**TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-03018 dell'onorevole Mucci e n. 5-04165 dell'onorevole Fabbri trattando le stesse analogo argomento.

Il 20 novembre scorso è stato firmato presso il Ministero dello sviluppo economico l'accordo tra Finmeccanica e King Long Italia che prevede il passaggio della BredaMenarinibus da Finmeccanica a Industria Italiana Autobus (IIA), la *newco* alla quale è affidato il decollo del polo italiano di produzione di autobus.

Con il conferimento dell'azienda bolognese, Finmeccanica è entrata in IIA con il 20 per cento e il restante 80 per cento è in mano alla King Long Italia. L'atto formale, sottoscritto al Ministero il 20 Novembre scorso, ha costituito un passaggio fondamentale nel processo che ha portato successivamente all'acquisizione da parte della *newco* IIA anche dello stabilimento ex Irisbus di Valle Ufita (Avellino) e ha rappresentato il presupposto per la conclusione del confronto con le parti sociali su entrambe le operazioni.

Successivamente, il 16 Dicembre scorso è stato firmato al Mise l'accordo che ha avuto come risultato fondamentale il passaggio dei trecento dipendenti del sito ex Irisbus di Flumeri alla Industria Italiana Autobus. Il giorno successivo, il 17 Dicembre 2014, è stato invece siglato l'accordo che ha consentito il passaggio dei duecento dipendenti della BredaMenarinibus alla *newco* IIA.

Per quanto riguarda i lavoratori della ex Irisbus di Valle Ufita, il Ministero del lavoro ha evidenziato che al fine di rendere produttivo lo stabilimento è stato

previsto un percorso per l'utilizzo da parte di IIA della CIGS per riorganizzazione o ristrutturazione per la durata del processo di reindustrializzazione, nella misura di due anni, prorogabili ai sensi della normativa vigente, qualora non fossero sufficienti.

Lo stesso Ministero riferisce che il 12 gennaio scorso si è svolto presso la Regione Campania il conseguente esame congiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, preventivo alla autorizzazione di rilascio della CIGS per ristrutturazione per la durata di 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2015 e per un massimo di 298 lavoratori, pari all'intero organico.

Concludo, evidenziando che con la firma di questi accordi ha cominciato a delinearsi la costruzione di un polo del trasporto su gomma grazie alla confluenza di due storie importanti, quella degli stabilimenti di BredaMenarinibus di Bologna e quella di Irisbus di Flumeri che danno vita a una realtà nuova, Industria Italiana Autobus, un'azienda italiana che guarda con fiducia ai mercati internazionali.

Il rinnovo del materiale impegnato nel trasporto su gomma urbano ed extra urbano di passeggeri, è un obiettivo primario del Governo e delle Regioni. La produzione di veicoli di elevata qualità nonché la possibilità di migliorare il parco circolante con azioni di ammodernamento/*revamping* rappresentano obiettivi centrali nella strategia di Industria Italiana Autobus.

Dato questo quadro di riferimento è auspicabile che l'offerta italiana sia adeguatamente apprezzata dal mercato sia privato che pubblico.

Il Governo, valutata l'importanza strategica del processo avviato con la costitu-

zione di Industria Italiana Autobus, nonché la sostenibilità di medio/lungo periodo del piano industriale e finanziario, si impegna a monitorare costantemente la fase attuativa del piano industriale predisposto dalla nuova società.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03913 Sgambato: Prospettive industriali dell'azienda Firema Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo con molta attenzione la situazione aziendale della società Firema che è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il 2 agosto 2010. Il programma di recupero dell'equilibrio economico della società, tuttora in corso di esecuzione, è finalizzato alla cessione dei complessi aziendali in esercizio.

La gestione del Commissario, che nel tempo ha dato luogo all'acquisizione di nuove commesse con marginalità positiva, ha prodotto positivi risultati in termini di salvaguardia del valore dell'azienda e dei livelli occupazionali.

In particolare, la sostenibilità economica dell'attività di impresa comprovata dal Commissario nelle sue relazioni ha costituito presupposto indispensabile alla proroga del programma fino al massimo consentito dalla legge, vale a dire fino al 18 marzo 2015.

Il Commissario ha posto in essere in questi anni tre esperimenti di vendita dei complessi aziendali nelle forme dell'evidenza pubblica, con esito sostanzialmente negativo, perseguendo ogni tentativo utile

a definire la vendita entro il predetto termine di scadenza del programma, con l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'azienda ed il mantenimento in attività dei circa 530 addetti attualmente in forza.

A tal riguardo, occorre segnalare, in particolare, che non è stato possibile definire positivamente la vendita del ramo di azienda operante in Spello, per il quale era stata acquisita un'offerta congrua, essendo stato accertato il sussistere di provvedimenti interdittivi a carico della società offerente.

Alla fine dello scorso mese di ottobre, il Commissario è stato autorizzato ad avviare una trattativa privata, tuttora in corso, con una cordata di imprenditori interessata all'acquisto dei rami di azienda di Firema, in merito alla quale ha finora riferito in via informale.

Ad oggi la procedura di vendita è giunta nella sua fase conclusiva e si prevede che si possa procedere ad assegnazione prima della scadenza prevista per l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04196 Ginefra: Prospettive delle Agenzie ENI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in titolo, con il quale l'onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo sia a conoscenza della possibile chiusura e/o accorpamento, con gravi ricadute occupazionali, delle Agenzie ENI che svolgono la propria attività di commercializzazione di prodotti petroliferi ed assistenza alle stazioni di servizio a marchio ENI su tutto il territorio nazionale, e se non intenda avviare un immediato confronto, pur rilevando che l'argomento trattato non rientra nelle competenze dirette di questo Ministero, per effetto dei processi di privatizzazione e liberalizzazione, in corso ormai da tempo, degli *asset* delle imprese una volta partecipate dallo Stato, di seguito si forniscono gli elementi assunti direttamente da ENI.

La Società ENI, durante la seconda metà del 2014, ha deciso di avviare una serie di progetti interni mirati principalmente al recupero di efficienza, all'eliminazione degli sprechi e ad una migliore e più appropriata struttura organizzativa per garantire il presidio e la sostenibilità delle attività commerciali negli anni a venire.

In questo contesto, uno dei progetti fondamentali individuati riguarda la trasformazione e l'omogeneizzazione del modello di presidio commerciale indiretto della rete carburanti (attraverso agenti), al modello di gestione diretto (attraverso propri dipendenti). Già dall'anno 2006 era stato avviato il primo processo di passaggio in diretta di una parte della rete carburanti, che fino al 2005 era gestita interamente tramite Agenti. Nel corso degli anni 2006-2009, la metà della rete carburanti è stata portata in gestione di-

retta ed attualmente la rete carburanti è gestita con il modello ibrido che prevede la contemporanea presenza di presidi territoriali affidati in parte ad una struttura di propri dipendenti (circa il 50 per cento della rete) e in parte ad una struttura composta da agenti o agenzie».

La Società ENI ha evidenziato, al riguardo, i motivi per i quali ha deciso di optare per un'unica soluzione omogenea di presidio territoriale della rete carburanti, attraverso una struttura completamente affidata a dipendenti:

«razionalizzare il sistema di gestione della rete carburanti, attualmente gestito con due modalità, adottando un solo modello di presidio che consenta di uniformare i processi di governo e accorci la filiera operativa (modello di «diretta» coerente con quello adottato dalle altre *major* petrolifere);

utilizzare il modello di agenzia per i soli contesti che per caratteristiche prevedono il procacciamento di nuovi clienti, ottimizzando nel contempo i format contrattuali (obbligo di esclusiva) e la revisione dei parametri provvigionali;

ampliare l'utilizzo di risorse e professionalità interne in una fase delicata di contrazione dei consumi petroliferi interni;

ottenere risparmi strutturali verso l'attuale modello ibrido a vantaggio della futura sostenibilità dell'intero comparto rete carburanti».

Infine, per ciò che riguarda il settore dei lubrificanti, ENI ha ulteriormente evi-

denziato la necessità di recuperare efficienza e redditività anche in questo comparto, circostanza che ha portato la Società a snellire la struttura commerciale in modo selettivo, operando soprattutto in

quei territori dove già la redditività delle strutture commerciali era critica e scegliendo soluzioni alternative in grado di garantire sostenibilità economica alle strutture terze ed all'azienda.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134) e disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (atto n. 135).	
Audizione di rappresentanti di Confindustria	314
Audizione di rappresentanti di ACTA e Alta partecipazione	314

SEDE CONSULTIVA

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	315
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	317

INTERROGAZIONI:

5-01967 Melilla: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Silda Invest	315
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	319
5-02836 Villecco Calipari: Trattamento pensionistico dei dipendenti di nazionalità italiana della NATO	316
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	321
5-03548 Ciprini: Tutela dei livelli occupazionali per i dipendenti della società Margaritelli Spa .	316
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	323
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	316

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 gennaio 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134) e disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (atto n. 135).

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.05 alle 8.50.

Audizione di rappresentanti di ACTA e Alta partecipazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, chiede alla relatrice se intenda illustrare la sua proposta di parere.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), già anticipata in via informale ai componenti della Commissione. Soffermandosi sulle osservazioni contenute nel testo della sua proposta, rileva che esse fanno riferimento all'esigenza di confermare anche per l'anno in corso il blocco dell'incremento dell'aliquota di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, nonché lo stanziamento di risorse per l'incremento, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. Inoltre, fa notare che nella sua proposta di parere si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di precisare che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, disposta per le province dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame, si intenda riferita anche al personale delle città metropolitane, nonché di escludere, anche in considerazione degli impegni di spesa riferiti al personale, l'applicazione di sanzioni derivanti dallo sfioramento dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2014. Rileva, da ultimo, che l'ultima osservazione del suo parere fa riferimento all'esigenza di consentire le prestazioni di lavoro accessorio, nel limite massimo di 3.000 euro di cor-

rispettivo per anno solare, anche da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Raccomanda, conclusivamente, l'approvazione della sua proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

5-01967 Melilla: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Silda Invest.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Generoso MELILLA (SEL) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, atteso che non è stata indicata alcuna prospettiva reale per i lavoratori coinvolti nella chiusura dell'azienda Silda Invest, dietro alla quale, a sua avviso, potrebbero celarsi manovre di vera e propria pirateria industriale. Rileva che si è di fronte ad un dramma sociale che dovrebbe spingere il Governo ad adoperarsi per favorire l'elaborazione di un piano di rilancio economico dell'azienda in questione, convocando un nuovo tavolo di confronto tra le parti, tenuto conto dell'imminente esaurimento degli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati.

5-02836 Villecco Calipari: Trattamento pensionistico dei dipendenti di nazionalità italiana della NATO.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) osserva che la risposta del rappresentante del Governo, pur essendo per taluni aspetti soddisfacente, non appare pienamente convincente specialmente per quanto attiene ai profili fiscali. Dichiarando, quindi, una certa soddisfazione per aver appreso che il Governo intende predisporre una norma nazionale di tutela dei lavoratori della NATO al fine di favorire la totalizzazione dei periodi di contribuzione, auspicando che tale intendimento possa tradursi in realtà concreta quanto prima. Manifesta, al contrario, preoccupazione per l'assenza di iniziative dell'Esecutivo sul versante della tassazione dei trattamenti previdenziali di tali lavoratori. Su tale secondo aspetto, auspica un cambio di rotta del Governo che lo induca a intraprendere iniziative concrete, esentando da ogni imposta nazionale tali prestazioni, alla stregua di quanto riconosciuto per i trattamenti stipendiali e in conformità alla giurisprudenza costante sviluppatasi sul tema, che considera la pensione come retribuzione differita dell'opera lavorativa prestata. Dichiarando, in conclusione, che

continuerà a sollecitare il Governo su questi temi, augurandosi che sia assicurata una piena tutela dei lavoratori interessati.

5-03548 Ciprini: Tutela dei livelli occupazionali per i dipendenti della società Margaritelli Spa.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tiziana CIPRINI (M5S), nel prendere atto della positiva evoluzione della vertenza in questione, stigmatizza il ritardo con cui il Governo fornisce le risposte agli atti di sindacato ispettivo, facendo notare come sia poco utile trattare gli argomenti posti dagli interroganti a distanza di troppo tempo dalla data della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2803, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

richiamate, in primo luogo, le norme recate dall'articolo 1, commi da 1 a 5, del decreto-legge, che prorogano disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere disponibili anche per il 2015 le risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti non utilizzate nei tempi previsti, prevedendo, inoltre, la possibilità di destinare le somme eventualmente rimaste inutilizzate alla realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014;

considerato che il comma 6 del medesimo articolo 1 dispone che le province, per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, termine originariamente previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;

rilevata l'esigenza di chiarire che tale proroga deve intendersi riferita anche al personale delle città metropolitane, al fine di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro in essere, necessaria per garantire una ordinata ed efficace gestione della fase di avvio di tali enti territoriali;

segnalata l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 6, di prevedere l'esclusione dell'applicazione di sanzioni per lo sfioramento dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2014; anche in ragione del rilievo delle spese da sostenere per il personale in servizio, al fine di assicurare la continuità dei servizi e delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali;

preso atto, infine, che l'articolo 14 mira a garantire la funzionalità dei centri per l'impiego, consentendo la proroga fino al 31 dicembre 2015 di tutti i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, attraverso le risorse dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007-2013 delle Regioni interessate, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali;

rilevata l'esigenza di introdurre nel testo del provvedimento disposizioni volte a prorogare anche all'anno in corso l'applicabilità di interventi in materia di previdenza e di ammortizzatori sociali, attualmente non contemplati dal testo, prevedendo in particolare l'estensione al 2015 del blocco dell'incremento del carico fiscale sui lavoratori titolari di partita IVA, nonché la conferma dello stanziamento già destinato nell'anno 2014 all'incremento del 10 per cento dell'importo dell'integrazione salariale dovuta ai lavoratori interessati da contratti di solidarietà;

richiamate, con riferimento al primo profilo, le osservazioni già contenute nella relazione approvata dalla Commissione,

nel corso dell'esame in seconda lettura della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

considerato altresì il valore strategico che assume, nell'attuale contesto economico e produttivo, il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, che consentono il mantenimento del rapporto di lavoro mediante una diminuzione dell'orario di lavoro al fine di evitare riduzioni di personale o esuberi;

ricordato che nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, commi e 2, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, si prevede un intervento volto a valorizzare il ruolo dei contratti di solidarietà attraverso una revisione del loro ambito di applicazione e del loro funzionamento;

considerata l'opportunità di estendere anche all'anno 2015 la possibilità già riconosciuta ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito negli anni 2013 e 2014, di rendere prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, nelle more del riordino della normativa relativa al lavoro accessorio di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, disposta per le province dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame, si intenda riferita anche al personale delle città metropolitane, nonché di escludere,

anche in considerazione degli impegni di spesa riferiti al personale, l'applicazione di sanzioni derivanti dallo sfioramento dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2014;

valutino la Commissioni di merito l'esigenza di estendere anche all'anno 2015 l'applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 744, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confermando anche per l'anno in corso il blocco dell'incremento dell'aliquota di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati;

valutino le Commissioni di merito l'esigenza di confermare anche nell'anno 2015 lo stanziamento di 50 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 186, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato all'incremento, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche al 2015 l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tese a consentire che le prestazioni di lavoro accessorio siano rese, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

ALLEGATO 2

5-01967 Melilla: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Silda Invest**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare dell'onorevole Melilla si chiede al Governo quali iniziative si intendano promuovere al fine di individuare soluzioni produttive ed occupazionali dell'impresa Silda spa, con sede legale ed unità produttiva in Gissi (CH).

Preliminarmente, occorre evidenziare che la Silda spa è subentrata alla Golden Lady Company spa sulla base di un accordo sottoscritto, presso il Ministero dello sviluppo economico, con le Parti sociali e le Istituzioni locali in data 29 maggio 2012.

Il predetto accordo prevedeva, in particolare, l'impegno della Silda spa a riasorbire la maggior parte dei lavoratori della ex Golden Lady – circa 250 – e l'avvio di una nuova attività nel settore calzaturiero.

Conseguentemente, con decreto del 4 marzo 2013, competenti uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto all'approvazione – per il periodo dal 16 luglio 2012 al 15 luglio 2014 – del programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla Società. Con il medesimo decreto si è inoltre autorizzata la concessione – per il periodo dal 16 luglio 2012 al 15 luglio 2013 – del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore di un numero massimo di 224 lavoratori pari all'organico in forza presso l'azienda.

Occorre, inoltre, precisare che la Silda spa – al fine di consentire la salvaguardia dei livelli occupazionali – si era impegnata ad attuare un piano di formazione cosiddetta *on the job* in base al quale i lavoratori sottoposti al trattamento di CIGS, oltre ad essere destinatari di un percorso

formativo, avrebbero potuto beneficiare della differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione originaria, percependo in tal modo la piena retribuzione mensile.

A tal proposito, faccio presente che la formazione *on the job* – introdotta in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dal decreto-legge n. 78 del 2009 – è stata prorogata dalle leggi di stabilità per gli anni 2011 e 2012.

Tuttavia, tale proroga non è stata prevista dalla legge di stabilità per il 2013, con la conseguenza che, a decorrere da quell'anno, è venuta meno la possibilità di utilizzare tale strumento che costituiva una condizione fondamentale per l'acquisizione della professionalità richiesta dal nuovo modello produttivo intrapreso dalla Silda Spa, ossia quello della calzatura.

Di conseguenza, in data 11 gennaio 2013, la Società ha siglato con le rappresentanze sindacali dei lavoratori un verbale di accordo volto a definire un nuovo piano di intervento – con decorrenza dal 14 gennaio 2013 – che prevedeva l'avvio dell'attività produttiva per 87 lavoratori, individuati sulla base della professionalità acquisita durante la formazione *on the job*, e la permanenza in CIGS delle restanti unità.

Inoltre, nell'ambito del medesimo accordo, la Società – di concerto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori – si impegnava a garantire la realizzazione di un percorso formativo nei confronti di tutti i lavoratori – sia in CIGS sia in

attività – assumendo, a tal fine, specifici impegni con organismi accreditati presso la Regione Abruzzo.

In data 15 luglio 2013, al termine del periodo di CIGS, tutto il personale in forza presso la Silda spa risultava essere cessato.

Nel mese di settembre 2013, i rappresentanti dei lavoratori hanno presentato al tribunale di Vasto istanza fallimentare, vantando nei confronti della Società un credito per retribuzioni e TFR per un importo complessivo pari a circa 350 mila euro. Nel gennaio 2014, la Silda spa viene dichiarata fallita dal tribunale di Vasto.

Tanto premesso, il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato sulla vicenda – ha reso noto che già da tempo è attivo un confronto tra tutte le parti interessate per la ricerca di soluzioni volte al reimpiego dei lavoratori coinvolti dal processo riorganizzativo della

Società. Nell'ambito di tale confronto, la Regione Abruzzo ha manifestato la propria disponibilità a porre in essere tutte le necessarie azioni – anche attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari – per la ripresa industriale ed occupazionale dell'azienda.

Informo, al riguardo, che in accordo con la Regione Abruzzo, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto, a breve, un nuovo incontro per individuare – nell'ambito del lavoro di *scouting* attualmente in corso – nuovi soggetti interessati alla reindustrializzazione del sito di Gissi.

In conclusione – nel rassicurare l'interrogante in merito all'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla situazione aziendale in parola – non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori.

ALLEGATO 3

5-02836 Villecco Calipari: Trattamento pensionistico dei dipendenti di nazionalità italiana della NATO.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Villecco Calipari richiama l'attenzione del Governo sulle problematiche inerenti il trattamento pensionistico dei dipendenti italiani che prestano servizio presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO).

Occorre premettere che il personale dipendente degli organismi internazionali, quali la NATO viene ammesso a fruire di tutela previdenziale a carico di regimi speciali a statuto internazionale e, precisamente, dei singoli fondi esistenti presso tali organismi, esclusi dall'assoggettamento alle legislazioni di sicurezza sociale dei singoli Stati.

Per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale tra gli Stati membri, si deve constatare che la normativa comunitaria non ha previsto specifiche disposizioni concernenti il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione già maturati.

Inoltre, l'istituto della totalizzazione dei periodi di contribuzione, previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 non si applica ai soggetti impiegati presso un'organizzazione internazionale poiché essi non possono essere considerati, secondo la lettera dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004. «soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri».

Di conseguenza, i lavoratori in questione non si vedono riconosciuti i diritti a una pensione italiana *pro rata* in ragione del campo di applicazione soggettivo di questa normativa. Tale effetto, secondo quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12) sa-

rebbe in contrasto con il diritto alla libera circolazione di cui all'articolo 45 del Trattato dell'Unione europea.

Ciò posto, la questione sollevata dall'Onorevole interrogante, è già all'attenzione del Ministero che rappresento il quale, al fine di favorire l'acquisizione dei diritti a pensione per il personale italiano della NATO e di altre organizzazioni internazionali, nel 2012 ha negoziato una serie di accordi con varie organizzazioni internazionali, tra cui la NATO che prevedono la totalizzazione dei periodi contributivi maturati nei sistemi pensionistici di tali organizzazioni con quelli maturati ai sensi della legislazione previdenziale italiana.

L'Accordo tra l'Italia e la NATO sull'acquisizione dei diritti pensionistici dei dipendenti NATO che abbiano versato contributi anche nel sistema previdenziale italiano è stato negoziato con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Visto il protrarsi del processo di ratifica di tali accordi, e tenuto conto delle sollecitazioni a livello comunitario sul tema, faccio presente che di recente è stata manifestata alla Commissione europea l'intenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di definire, nell'ambito del disegno di legge europea 2014, il testo di una norma nazionale volta a prevedere unilateralmente la totalizzazione dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali con sedi nell'Unione europea con quelli maturati presso l'INPS.

La norma di adeguamento interesserebbe ovviamente anche i dipendenti della NATO che lavorano presso organizzazioni internazionali con sedi in Italia.

Una soluzione siffatta, consentirebbe, peraltro, un percorso più agile di quello sino ad ora ipotizzato (sottoscrizione di accordi), stante la disponibilità manifestata del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali a valutare favorevolmente la copertura finanziaria della disposizione.

Infine, per quel che attiene il trattamento tributario delle pensioni erogate ai dipendenti della NATO, voglio ricordare che l'Accordo di Ottawa del 1951 e il Protocollo di Parigi del 1952 escludono dalla tassazione i soli salari, senza far riferimento al trattamento pensionistico.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate, espressamente interpellata sulla questione – confermando quanto già stabilito nella risoluzione del 16 dicembre 2009, n. 285 – ha chiarito che l'esenzione concerne esclusivamente gli stipendi ed emolumenti per-

cepiti in costanza di rapporto lavorativo e non trova applicazione per le pensioni richiamando a supporto l'articolo 42 del Regolamento Pensionistico delle cosiddette « organizzazioni coordinate », tra le quali la NATO, in base al quale le pensioni erogate dalla citate organizzazioni « sono assoggettate ad imposizione nello Stato in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso ».

Da ultimo, voglio evidenziare che lo schema pensionistico applicato alle cosiddette « organizzazioni coordinate » prevedeva anche il meccanismo del *tax adjustment*, ovvero del rimborso ai pensionati delle organizzazioni di circa il 50 per cento delle imposte sul reddito pagate sulla pensione, con ciò implicitamente riconoscendo la legittimità della tassazione delle pensioni stesse.

Successivi regimi pensionistici introdotti nelle varie organizzazioni, inclusa la NATO, hanno mantenuto invariato negli anni il meccanismo del *tax adjustment*.

ALLEGATO 4

5-03548 Ciprini: Tutela dei livelli occupazionali per i dipendenti della società Margaritelli Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare degli Onorevoli Ciprini e Gallinella, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dell'impresa Margaritelli spa – operante nel settore della produzione e commercializzazione di *parquet* per interni – con specifico riferimento allo stabilimento di Mantignana (sito nel Comune di Corciano).

La predetta società – avente sede legale ed unità produttiva in Miralduolo (Comune di Torgiano) ed ulteriori unità produttive in Palazzo di Assisi (Comune di Assisi) e, per l'appunto, in Mantignana – ha registrato, negli ultimi anni, una costante e progressiva contrazione dei volumi di produzione, con conseguente calo del fatturato di oltre il 45 per cento.

Tale *trend* negativo è da ascrivere principalmente alla grave crisi economico-finanziaria internazionale, tutt'ora perdurante, che ha colpito tutti i settori di produzione ed, in particolare, quello dell'edilizia, al quale la produzione e vendita del *parquet* è strettamente collegata.

Con riferimento allo stabilimento di Mantignana – dedito alla produzione di *parquet* derivato dai cosiddetti legni tropicali – la Margaritelli spa ha registrato un ulteriore calo del fatturato in conseguenza delle mutate tendenze del mercato che hanno orientato le scelte dei consumatori verso altri legnami.

In siffatto contesto, l'11 settembre dello scorso anno, la Margaritelli Spa ha avviato una procedura di mobilità inizialmente nei confronti di 31 lavoratori impiegati esclusivamente presso lo stabilimento di Mantignana, invocando quale causa giustifica-

trice «l'inevitabile e necessario ridimensionamento delle proprie strutture organizzative alle mutate esigenze del mercato, in un'ottica di contenimento e razionalizzazione dei costi a tutti i livelli, ivi compresi i costi del personale».

Nei giorni successivi all'avvio della procedura, si sono tenuti diversi incontri nel corso dei quali i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno esaminato le problematiche gestionali e di mercato che da tempo affliggono l'azienda. All'esito di tali confronti, il 30 settembre 2014, presso la sede di Confindustria Umbria di Perugia, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo in forza del quale solo 13 dei 44 lavoratori impiegati presso il sito di Mantignana sono stati collocati in mobilità, sulla base del criterio della non opposizione al provvedimento di licenziamento.

Inoltre, in attuazione al predetto accordo, le Parti hanno sottoscritto – il 9 ottobre 2014 – un contratto aziendale di solidarietà di tipo difensivo – avente decorrenza dal 3 novembre 2014 e durata pari a 12 mesi – che ha previsto una riduzione dell'orario normale di lavoro pari al 50 per cento nei confronti dei restanti 31 lavoratori in forza presso il sito di Mantignana. Ciò, al fine di garantire agli stessi la prosecuzione della propria attività lavorativa presso il sito medesimo.

Per quanto concerne, invece, gli stabilimenti di Miralduolo e di Palazzo di Assisi, informo che – il 16 ottobre 2014 – le Parti hanno sottoscritto un contratto di solidarietà di tipo difensivo con riduzione dell'orario normale di lavoro pari al 50

per cento per complessivi 166 operai (di cui 154 impiegati presso l'unità produttiva di Miralduolo e 12 presso quella di Palazzo di Assisi) e del 20 per cento per complessivi 64 impiegati (di cui 62 impiegati presso l'unità produttiva di Miralduolo e 2 presso quella di Palazzo di Assisi).

Il 17 novembre successivo, sulla base dei predetti contratti di solidarietà, la Margaritelli spa ha presentato ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento istanza per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore di complessive 260 unità lavorative impiegate presso le unità produttive di

Miralduolo, Mantignana e di Palazzo di Assisi, per il periodo dal 3 novembre 2014 al 2 novembre 2015.

Preciso, al riguardo, che l'istanza è in corso di lavorazione.

Faccio, peraltro, presente che – già decorrere dal mese di febbraio del 2010 – la predetta società ha usufruito di diversi periodi di CIGO e di CIGS nei confronti dei lavoratori impiegati presso i tre siti produttivi.

In conclusione, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati e di quelli in corso di attivazione, assicuro piena disponibilità a valutare eventuali richieste in relazione agli ulteriori sviluppi che potranno determinarsi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	325
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	327
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	326
AVVERTENZA	326

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), del disegno di legge C. 2803

« DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ».

Ricorda, altresì, che nella precedente seduta la relatrice Sbröllini ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito.

Dà, quindi, la parola alla collega Silvia Giordano per la prosecuzione del suo intervento, interrotto nella precedente seduta per l'inizio delle votazioni in Assemblea.

Silvia GIORDANO (M5S) richiamando ampiamente i dati forniti dalla stessa relazione illustrativa del provvedimento, ribadisce di non comprendere le ragioni per cui L'AIFA debba ricorrere alla proroga di contratti con soggetti esterni nonostante l'espletamento di consistenti procedure concorsuali. Ricorda nuovamente che il direttore generale dell'AIFA, nel corso di una recente audizione, ha fornito notizie inesatte circa le procedure di reclutamento dell'Agenzia ed osserva che da un esame dei *curricula* dei dirigenti interessati non appaiono evidenti le ragioni che hanno portato ad affidare loro incarichi di indubbia rilevanza.

Citando dati specifici forniti da organi di stampa, sottolinea le numerose contradd-

dizioni e difficoltà nel processo di privatizzazione della Croce rossa determinate sia da una errata impostazione del quadro normativo che da inerzie governative in fase di attuazione.

Daniela SBROLLINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), precisando di avere tenuto conto delle questioni emerse nel dibattito nonché di colloqui svolti in maniera informale con alcuni colleghi. Osserva in proposito che in relazione alla questione della mancata proroga della sospensione degli sfratti, tema sollecitato anche dalla collega Nicchi, ha ritenuto di inserirla solo nelle premesse del parere in ragione della competenza indiretta al riguardo della Commissione affari sociali.

Giulia GRILLO (M5S), pur apprezzando lo sforzo fatto dalla relatrice di tenere conto delle riflessioni emerse del dibattito, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, motivandolo con il profondo dissenso rispetto alla proroga dei contratti dei dirigenti dell'AIFA e con il timore che le proroghe in materia sanitaria possano fornire un pretesto per differire nel tempo l'implementazione di importanti aspetti del Patto per la salute, a partire dalla definizione dei nuovi LEA. Comunica di avere presentato in proposito anche un atto di sindacato ispettivo.

Marco RONDINI (LNA) motiva il voto contrario sulla proposta di parere favorevole da parte del suo gruppo in ragione dei tempi troppo ristretti previsti dal provvedimento in esame per il completamento della procedura di privatizzazione della Croce Rossa, ricordando di avere presentato degli emendamenti per posporre di un anno il termine indicato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.*

ALLEGATO

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2083 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

preso atto che nel testo del decreto-legge non figurano disposizioni di proroga del termine, scaduto il 31 dicembre 2014, di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 158/2008, e ritenuto che sarebbe stato invece opportuno differire tale termine almeno al 31 dicembre 2015, al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, quali anziani, disabili e famiglie disagiate con minori a carico;

preso altresì atto che nel testo del decreto-legge non sono state inserite disposizioni di proroga del finanziamento per la corresponsione agli invalidi di guerra e per servizio dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, da ultimo prorogato sino al dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 228 del 2012;

auspicando che il termine per l'attuazione della riforma della Croce rossa italiana prevista e disciplinata dal decreto legislativo n. 178 del 2012 non sia ulteriormente prorogato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo del decreto-legge una disposizione volta a prorogare il finanziamento per gli assegni sostitutivi dell'accompagnatore militare destinati ai grandi invalidi di guerra, da ultimo finanziati per il biennio 2013-2014 dall'articolo 1, comma 113, legge n. 228 del 2012;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 7, comma 2, la previsione di una attenta attività di monitoraggio delle procedure di riordino della Croce rossa italiana, al fine di tutelare il personale dell'ente stesso e di completare il processo di privatizzazione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	328
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo FI-PdL</i>)	329
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	331

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 8.55.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente* comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 13 gennaio scorso il relatore, onorevole Taricco, ha introdotto la discussione, che nella seduta del 14 gennaio lo stesso relatore aveva rinnovato ai colleghi la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni ai fini della predisposizione di una proposta di parere e che nel corso della seduta di martedì 19 la Commissione medesima ha convenuto sulla opportunità di esprimere le proprie valutazioni alla luce di una proposta di parere articolata. Comunica infine che il gruppo FI-PDL ha inviato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 1*).

Mino TARICCO (PD) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), invitando i colleghi che volessero proporre integrazioni od osservazioni a farlo prima della successiva seduta.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO 1

**Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803
Governo).**

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO FI-PDL

La XIII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, (2803);

premesso che:

il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 31 dicembre del 2014, n.192 dispone una serie di norme all'attenzione del Parlamento, ancora una volta eterogenee e disorganiche che incidono su una pluralità di ambiti materiali; con riferimento alle principali disposizioni che riguardano il settore agricolo in maniera diretta, il provvedimento, si limita agli interventi previsti all'articolo 1 comma 11, in quanto proroga al 30 giugno 2015 la gestione (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 – articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n.147) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico; al comma 5 dell'articolo 8, di interesse diretto della medesima Commissione, che differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l'emanazione di un decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione; all'articolo 12, di specifico in-

teresse per il comparto primario, che posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lettera a); ed infine l'articolo 12, di specifico interesse per il comparto primario, che posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lettera a));

considerato che:

le suesposte disposizioni di ulteriore proroga per l'efficacia e la vigenza di regimi normativi inizialmente previsti come transitori o temporanei, non determineranno alcun impatto positivo, sul tessuto produttivo ed economico del settore agricolo ed in particolare, con riferimento alla risoluzione dei pagamenti riferiti all'ex ASSI – UNIRE, le cui difficoltà tecniche per la gestione peraltro si riscontrano anche nella stessa relazione tecnica che illustra la disposizione d'interesse al decreto-legge;

valutato che:

le disposizioni riferite ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1, che prorogano una serie disposizioni (già contenute in diversi precedenti interventi legislativi) in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche pubbliche amministrazioni, in particolare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; e degli enti pubblici non economici, non contemplano un importante organo istituzionale

di diretto controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quale il Corpo forestale dello Stato, al cui interno, da diverso tempo, urgono interventi volti alla riorganizzazione del personale nel ruolo di operatore;

pertanto, anche per questo motivo, unitamente alle osservazioni critiche in precedenza illustrate, il Gruppo di Forza Italia,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

**Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803
Governo).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 2803 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative;

preso atto che il provvedimento contiene talune disposizioni che interessano il settore agricolo, con particolare riferimento a:

la proroga al 30 giugno 2015 della gestione del dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per provvedere ai pagamenti e alle riscossioni di cui al conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (articolo 11, comma 1);

la proroga di sei mesi per l'emanazione del decreto chiamato ad introdurre il termine per la revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, (articolo 8 comma 5);

la proroga di un anno (articolo 9, comma 3, lettera a) – ossia fino al 31 dicembre 2015 – degli adempimenti e degli obblighi (articolo 9, comma 3, lettera a), relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;

la sterilizzazione degli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 (articolo 10, comma 9);

il posticipo all'anno 2016 della decorrenza della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole;

considerato necessario inserire una proroga del termine relativo all'adeguamento delle aziende, anche di medie e piccole dimensioni, comprese quelle agricole, alle disposizioni in materia di prevenzione incendi;

ritenuto, altresì, opportuno posticipare ulteriormente (dal 1° febbraio 2015 al 31 dicembre 2015) il termine relativo all'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, inserendo, altresì, una disposizione secondo la quale le imprese non più obbligate all'iscrizione al SISTRI sono cancellate d'ufficio, salva espressa volontaria adesione;

considerato che le disposizioni attuali in materia di acquisti centralizzati, pur condivisibili nella *ratio* generale, impediscono ai piccoli comuni, soprattutto di natura montana, di affidare direttamente lavori di manutenzione alle aziende agricole e che, a tal fine, sembra opportuno prevedere una esenzione dall'obbligo per tutti i comuni, anche quelli inferiori a 10.000 abitanti, qualora si tratti di acquisti e lavori fino a 40.000 euro;

considerato necessario prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo

dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, differendolo dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2016;

ritenuto necessario, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE che consentono allo Stato membro, a determinate condizioni, di vietare la coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul proprio territorio, prorogare la vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 2013, recante « Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernente la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810 » che ha disposto il divieto di coltivare organismi geneticamente modificati sull'intero territorio nazionale per un periodo non superiore ai diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto;

considerata la necessità, dato il peggioramento della situazione economica dei contribuenti, di prevedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, prorogando i termini stabiliti dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, che condiziona tale concessione al fatto che la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013 e la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. L'intervento proposto interverrebbe su tale termini prevedendo che la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 e la richiesta possa essere presentata entro il 31 luglio 2015;

ritenuto rilevante fornire una ulteriore possibilità di adempiere a tutti coloro che, a causa delle alluvioni avvenute nei mesi di settembre ed ottobre 2014, nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, non sono riusciti a rispettare il termine per la ripresa degli adempimenti scaduto il 22 dicembre 2014;

considerato opportuno prorogare ulteriormente il termine entro il quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati nelle

zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, per poter accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 74 del 2012, nonché il termine fino al quale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, la disciplina delle zone a burocrazia zero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di:

inserire, all'articolo 4, dopo il comma 2, il seguente:

« 2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole « entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso » sono sostituite con le seguenti « entro il 7 ottobre 2016. »;

di aggiungere, all'articolo 4, dopo il comma 6, il seguente:

« 6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono soppresse le parole « con popolazione superiore a 10.000 abitanti »;

di inserire, all'articolo 8, dopo il comma 5, il seguente:

« 5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2013, n. 69, convertito in legge, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole « 22 marzo 2015 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2016 »;

di apportare, all'articolo 9, comma 3, lettera c), le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « 1° febbraio 2015 », con le seguenti « 31 dicembre 2015. »;

b) aggiungere, infine: « Alla cancellazione delle imprese iscritte al sistema SISTRI e non più obbligate ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014 si procede d'ufficio. Le imprese non più obbligate che intendono aderire al sistema volontariamente devono comunicare espressamente tale volontà. »;

di aggiungere, all'articolo 9, dopo il comma 4, il seguente:

« *4-bis.* Il termine di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 12 luglio 2013 recante « adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810 » è prorogato fino alla data dell'11 febbraio 2016 »;

di inserire, all'articolo 10, dopo il comma 11, il seguente:

« *11-bis.* All'articolo *11-bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)* le parole: « 22 giugno 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 »;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: « 31 luglio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2015. »;

di inserire, all'articolo 11, dopo il comma 1, i seguenti:

« *1-bis.* All'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, le parole « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

1-ter. All'articolo *19-bis*, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ». »;

di inserire, all'articolo 11, dopo il comma 2, il seguente:

« *2-bis.* Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi. ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	334
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	334

AUDIZIONI

Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Alberto ZANARDI, *membro dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Bachisio Silvio LAI (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Stefano

COLLINA (PD), nonché il deputato Roger DE MENECH (PD).

Alberto ZANARDI, *membro dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, e Corrado POLLASTRI, *esperto senior presso l'Ufficio parlamentare di bilancio*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	335
------------------------------------	-----

*Giovedì 22 gennaio 2015. – Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 11.20.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC), CASSON (PD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VIPELLI (SCpI).

La seduta termina alle 12.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A	246
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli. Atto n. 139 (<i>Esame e rinvio</i>)	246
--	-----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	250
---	-----

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	255
5-04535 Artini: Sulle anomalie che hanno reso non utilizzabili per l'addestramento i velivoli SF-260-EA e sui costi per il loro ripristino in efficienza	255
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	257
5-04534 Basilio: Sull'incidente che ha coinvolto la nave Houston il 17 gennaio scorso	255
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	258

V Bilancio, tesoro e programmazione

AVVERTENZA	259
------------------	-----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	260
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03803 Manzi: Sul termine dei lavori per gli uffici governativi nelle Province di recente istituzione: Barletta-Andria-Trani, Fermo e Monza-Brianza	272
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	278
5-03705 Ribaud: Sull'equipollenza di taluni diplomi accademici	273
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	279
5-04197 Ghizzoni: Sulla ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2014	273
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	280

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa	274
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04123 Simone Valente: Sulla concessione dei servizi aggiuntivi museali	275
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	282
<i>ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dal sottosegretario Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua in riferimento all'interrogazione 5-04123 Simone Valente)</i>	284

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	275
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere)</i>	286
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	287

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-04223 Braga: Iniziative del Governo volte a promuovere lo sviluppo di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile	288
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	296
Sull'ordine dei lavori	289

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali (<i>Deliberazione</i>)	289
<i>ALLEGATO 2 (Programma approvato dalla Commissione)</i>	298

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	289
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	300

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	290
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga (<i>Esame e rinvio</i>)	290

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	295
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-02372 Burtone: Interventi a favore dello stabilimento di produzione dell'Amaro Lucano a Pisticci	303
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	308
5-03018 Mucci: Prospettive industriali e occupazionali della BredaMenarinibus.	
5-04165 Fabbri: Piano industriale di Industria Italiana Autobus e continuità produttiva del polo di Bologna	304
ALLEGATO 2 (Testo congiunto della risposta)	309
5-03913 Sgambato: Prospettive industriali dell'azienda Firema Spa	304
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	311
5-04196 Ginefra: Prospettive delle Agenzie ENI	304
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	312

SEDE REFERENTE:

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	305
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2726</i>)	305

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134) e disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (atto n. 135).	
Audizione di rappresentanti di Confindustria	314
Audizione di rappresentanti di ACTA e Alta partecipazione	314

SEDE CONSULTIVA

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	315
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	317

INTERROGAZIONI:

5-01967 Melilla: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Silda Invest	315
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	319
5-02836 Villecco Calipari: Trattamento pensionistico dei dipendenti di nazionalità italiana della NATO	316
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	321
5-03548 Ciprini: Tutela dei livelli occupazionali per i dipendenti della società Margaritelli Spa .	316
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	323
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	316

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	325
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	327
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	326
AVVERTENZA	326

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	328
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo FI-PdL</i>)	329
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	331

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	334
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	334

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	335
------------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 17,80

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0003780